


Bimestrale di critica dell'emergenza

Le peripezie della dissociazione. L'emergenza come forma di governo.  
San Patrignano, l'anomalia e la norma. Affare Moro: una gran fretta di chiudere. Bambini detenuti.  
Su Spadolini e Fioroni. Dissociati di destra. Idea dell'epoca e della pace  
Scritti di Agamben, Baget Bozzo, Bronzini, Cacciari, Ferrajoli, Gallini, Manconi, Mosca,  
Neppi Modona, Palma, Pavarini, Ramat, Rossanda

Anno I, numero I, marzo 1985. Sped. in abb. post. IV/70%

L. 4.000

# Antigone



## Sommarario

**P**erché Antigone? perché è stato scelto un nome così carico di significati e di suggestioni come titolo di questa rivista? Lo spiega Massimo Cacciari, che illustra quanto c'è di attuale in quel mito, offrendone una lettura per molti versi inedita. Una rivista, questa, che si propone, come dice il sottotitolo, di condurre una critica serrata dell'emergenza: vale a dire del quadro legislativo e giuridico, politico e culturale, nel quale è stata condotta la lotta al terrorismo. Un quadro che ha fatto dell'emergenza, giustificata come stato d'eccezione, il principio uniformante una intera concezione e un intero sistema di controllo: delle contraddizioni sociali come della devianza individuale, dei movimenti collettivi come della criminalità comune e politica. Ne parla Luigi Manconi, mentre Gianni Baget Bozzo ne discute a proposito della sentenza contro Vincenzo Muccioli e di ciò che dice e che non dice sulla questione cruciale del rapporto tra autonomia dell'individuo e uniformità della legge. Luigi Ferrajoli argomenta come la cultura dell'emergenza ispira tuttora la gestione del «caso Fioroni», e Carla Mosca come condiziona il processo per il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Tutto ciò ha portato la classe politica a ignorare quell'opera di disgregazione radicale e irreversibile del terrorismo, condotta dal movimento della dissociazione, di cui Rossana Rossanda illustra intuizioni e limiti, forza e fragilità. E Marco Ramat spiega come il discorso della dissociazione, proprio per la sua radicalità, potrebbe essere l'occasione per una riflessione spregiudicata da parte della sinistra sulla propria con-


La difficile dissociazione	3	di Rossana Rossanda
Emergenza come governo	6	di Luigi Manconi
Bambini detenuti	8	di Giulia Borelli, Marco Lombardo Radice e Giuseppe Vetrone
Dal carcere alla città	10	di Luca Zevi
Schivare gli ostacoli	12	di Alberto Magnaghi
L'anomalia e la norma	13	di Gianni Baget Bozzo
Il pubblico della galera	14	di Guido Neppi Modona
Quel superpassaporto	16	di Luigi Ferrajoli
Affaire Moro: si chiude	18	di Carla Mosca
In attesa della legge	19	di Giuseppe Bronzini e Mauro Palma
Perché Antigone	20	di Massimo Cacciari
E se anche loro...	22	di Yaroslav Novak
I numeri del carcere	24	di Betty Guetta
Autoritratto	26	di Mauro Palma
Utilità e perdono	29	di Marco Ramat
Le idee delle pene	31	di Massimo Pavarini
Le immagini del reo	34	di Clara Gallini
Le parole dell'etica	36	di Giorgio Agamben
Dei delitti e delle pene	37	di Maurizio Converzò e Alessandro Iacoboni
I fatti, i libri	38	di Carla Mosca e Liana Cellerino

cezione della penalità e dello stato sugli errori fatti e le occasioni mancate negli anni del piombo e della fermezza.

Sono anni su cui anche settori significativi del terrorismo di destra stanno conducendo un'opera di ripensamento autocritico: ne dà conto Jaro Novak. La sottovalutazione di quanto è in movimento all'interno delle aree già terroristiche è tra le cause del travagliato e lento iter della proposta di legge sulla dissociazione, di cui ci informano Mauro Palma e Giuseppe Bronzini.

Il carcere è, evidentemente, il principale luogo di riferimento di questa riflessione a più voci, ma il carcere è tante cose insieme: è un pianeta misterioso sulla cui ventilata gestione privata polemizza Guido Neppi Modona e sui cui *numeri* fornisce dati e statistiche Betty Guetta; è uno spazio architettonico, di cui parla Luca Zevi; ed è un sistema fitto e intenso di rapporti e di relazioni affettive: quelle tra genitori e figli vengono discusse nella corrispondenza tra Giulia Borelli, detenuta, madre di due figli e gli psichiatri Marco Lombardo Radice e Giuseppe Vetrone. Della percezione dello spazio da parte del recluso parla Alberto Magnaghi; delle figure del reo nell'immaginario collettivo, Clara Gallini. Della produzione editoriale e di quella legislativa e giurisprudenziale sulle tematiche proprie di «Antigone» scrivono Liana Cellerino, Maurizio Converzò e Alessandro Iacoboni. Ma la critica dell'emergenza sollecita altri interrogativi: sulle grandi questioni della pena e della detenzione, del diritto e del «risarcimento» — è l'argomento dell'intervista a Massimo Pavarini — e sulle *idee* cui quelle questioni rimandano, e di cui scrive Giorgio Agamben.

Direttore: Luigi Manconi.  
Redazione:  
Giuseppe Bronzini, Massimo Cacciari, Tommaso Di Francesco, Luigi Ferrajoli, Clara Gallini, Filippo Gentiloni, Carla Mosca, Jaro Novak, Mauro Palma, Rossana Rossanda, Paolo Virno. Rubriche: Liana Cellerino. Coordinamento: Anna Pizzo. Segreteria di redazione: Eugenio Cicerchia.  
Responsabile editoriale: Tommaso Di Francesco.  
Direttore Responsabile: Carla Mosca.  
Redazione:  
Via Firenze, 33 (tel. 06/4743619)  
Amministrazione e Abbonamenti:  
Via Ripetta, 66 (tel. 06/6789567 - 6790151)  
Editore:  
Cooperativa Il Manifesto anni '80  
Ufficio Promozione:  
Roberto Papa, Gianni Mereu (ccp n. 50655000 intestato a Cooperativa Il Manifesto anni '80)  
Stampa e Fotocomposizione:  
Co.La.Graf Cooperativa a r.l. Via Tomacelli, 146 - Roma tel. 06/4940841  
Distribuzione nelle librerie:  
C.I.D.S. di Roma tel. 06/4271468  
Pubblicità:  
Poster s.r.l. di Roma, Via Ripetta 66  
Abbonamento annuo  
L. 20.000, sostenitore L. 30.000. Posta aerea L. 25.000  
Inviare l'importo a Cooperativa Il Manifesto anni '80, Via Ripetta, 66, Ccp. 50655000  
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113 del 22/2/1985.



Chiediamo a quanti fossero a conoscenza di inviarcì informazioni, il più possibile sintetiche sui processi di natura politica che si celebreranno nei prossimi mesi per consentirci di darne notizia sulle colonne di questa rivista.

La redazione di «Antigone» rimane aperta il lunedì di ogni settimana dalle ore 16 alle 19.

La illustrazione relativa al carcere di Sollicciano, pubblicata all'interno dell'articolo di Luca Zevi, è tratta da «La nuova città», n. 1, aprile 1983. Tutte le altre immagini raffiguranti piante e prospetti di edifici carcerari, sono tratte dal volume *Prison Architecture*, a cura dell'Unsd, The Architectural Press Ltd, London, 1975. L'immagine di copertina e quelle delle pagine 2 e 20 sono tratte da Jan Vredeman de Vries, *Perspective*, Dover Publications, Inc., New York 1968.

# La difficile dissociazione

La dissociazione nasceva dal rifiuto di leggere il decennio come «guerra» fra i gruppi armati e le forze repressive dello stato. Nel silenzio opposto da tutte le istituzioni a quel movimento c'è stato, e resta, un sussulto conservatore più che in qualsiasi crudele sentenza

di Rossana Rossanda

Le dichiarazioni di Adriana Faranca e Valerio Morucci al secondo processo Moro hanno portato sulla scena dell'opinione pubblica quel problema della dissociazione che prima era stato vissuto in modo bruciante soltanto nelle carceri e con mille cautele fra i pochi addetti ai lavori delle forze politiche.

Esso maturava dal 1980 e nell'estate nel 1982 il documento dei 51 dell'area omogenea di Rebibbia ne era un frutto; ad esso rispondeva nella scorsa legislatura il progetto di legge di Marco Boato. Nella legislatura attuale questo veniva ripreso, subito e quasi testualmente, dal senatore Vassalli ed altri esponenti socialisti, e poco dopo si aggiungeva un progetto comunista. La discussione da allora è rimasta ferma — oltre due anni — in attesa d'un progetto del governo, che in questi giorni sembra tramutarsi in un progetto di parte democratico-cristiana, ispirato dal ministro Martinazzoli. Intanto quasi tutti i processi per reati «con l'aggravante del terrorismo» si vanno compiendo, in prima e talora seconda istanza; per cui la legge conterà ben poco ai fini del reato «politico» quando pur verrà varata.

Contemporaneamente la dissociazione ha conosciuto una vita dura nel dibattito del carcere ed esterno; alcuni documenti dell'emigrazione politica, specie in Francia, e alcune posizioni di giuristi o operatori del settore in Italia la bombardano, accusandola di accettazione *de facto* della legislazione premiale, quando non di esplicita o implicita abiura. (1) Vale la pena a questo punto di dipanare una matassa che si è andata aggrovigliando ed è rivelatrice d'una singolare atonia, che per un anno o poco più il movimento delle carceri parve capace di rompere, e dalla quale è nuovamente messo in difficoltà.

1. La dissociazione infatti è il progetto più ambizioso — politico prima che giudiziario — espresso da quel crogiolo che è stato negli anni dell'e-

(1) Cfr. fra gli altri, i più recenti numeri di *Azimut*.

mergenze il carcere di Rebibbia; il quale, per avere sede in Roma dove confluivano i grandi processi per eversione contro lo stato (il quale, secondo l'avvocatrice Procura romana ha una sorta di sede nella capitale) ha visto passare fra le proprie mura, per anni o almeno per mesi, gli imputati appartenenti a quelle che le maxistruttorie definivano «organizzazioni nazionali». A Rebibbia si formò la prima «area omogenea», promotori gli imputati del 7 aprile, e di là il movimento sarebbe dilagato.

Asse di fondo: un'uscita politica dall'emergenza attraverso un processo di revisione critica del movimento eversivo sul punto minoritario ma scottante della lotta armata e delle istituzioni che il movimento avevano represso. In modo da chiudere una lacerazione nelle forme in cui da ambedue le parti s'era data e, da posizioni da ambedue le parti rielaborate, riannodare un dialogo, riavviare le regole d'una conflittualità che non negasse la natura radicale della contrapposizione avvenuta e proponesse una riflessione sulle nuove «regole del gioco», traendone per tutti una lezione storica e metodologica. Era un'ambizione forte, a livello della complessità dello scontro fra gruppi sociali, idee, culture dello stato e della liberazione, dei poteri e dei soggetti, avvenuto (e non solo in Italia) negli an-


ni '70: questa complessità, la dissociazione esige di assumerla tutta.

2. E da parte di tutti. Non fu così, anche se nelle carceri il movimento sfondò. Esso rappresentava infatti il bisogno di riflettere criticamente su di sé e sulla sconfitta, come prodotto non solo della forza del «nemico» ma della debolezza delle proprie premesse o conclusioni; tuttavia conservando l'ispirazione dei bisogni radicali che il movimento aveva inteso interpretare, anche se le sue pratiche li avevano talvolta immiseriti o contraddetti, armate o no che fossero. Gli armati furono sempre una minoranza, ma non si intendeva nulla della dissociazione se non si intendeva come essa si rivolgesse a tutto un movimento antagonista alle cui radici si sentiva legata, anche se chi stendeva il documento dei 51 non aveva alle spalle, salvo un caso, fatti di sangue.

Il pensare se stessi come parte, anche polemica, (il movimento degli anni '70 non fu certo caratterizzato dall'unità fra le sue componenti) d'un tutto, d'una spinta originariamente univoca nasceva — credo — da una visione storicamente corretta, che rifiutava di leggere il decennio soltanto come «guerra» fra i gruppi armati e le forze repressive dello stato. Riduzione che era invece lo schema opposto dalle istituzioni, immiserendo la

portata della crisi avvenuta, rendendone incomprensibili le origini e quel singolare tessuto di echi comuni e tragiche divisioni in cui prendeva corpo. Annullando insomma il contenzioso che il decennio aveva aperto e andava molto oltre la questione delle regole del gioco istituzionale — investiva ottiche, culture, fondamentalmente il rapporto fra individuo e società «avanzate», prima ancora che fra cittadino e poteri dello stato.

3. Questo bisogno di sottoporre a una critica di fondo la propria identità per poterla non fantasmaticamente conservare, e di leggerla anche come sintomatologia dei limiti d'un sistema socio-istituzionale, urtò sui due «partiti della guerra». Da un lato i cosiddetti «irriducibili», espressione poco felice per indicare quella parte degli ex-armati che si considera sconfitta essenzialmente per un errore di giudizio sui tempi e sui rapporti di forze, e tende a conservarsi, deposte le armi e i progetti relativi, come nocciolo che non accetta né regole né dialogo, perché non si pone la questione dello stato e della rivoluzione se non nei termini classici della presa armata del potere dall'altro lato, il «partito della guerra» espresso dalle istituzioni, in quanto del movimento vollero vedere soltanto l'aspetto armato, sovente arbitrariamente estendendo lo a chi armato non era, leggendo l'unità della spinta come unità complottario-organizzativa (il cui esempio più celebre è il teorema Calogero, ma non è il solo). E quindi non si preoccupano di capire ma soltanto di reprimere, come se un corpo esterno, simile a un malefizio, si fosse improvvisamente innestato nel sano organismo democratico del paese e ne dovesse essere estirpato. Concezione analoga allo schema che funziona per la malattia: l'aggressione appare come esterna, non ci chiediamo perché le difese immunologiche siano cadute dentro di noi. Il partito della democrazia «sana», che durante l'unità nazionale unificò il quadro politico, non capì dunque neanche che cosa fosse la dissociazione: essa investiva



## Intuizioni e limiti, forza e fragilità di un movimento politico

le sue proprie categorie non meno di quelle degli «irriducibili». Non per caso l'uno e gli altri ridussero ogni processo di riflessione critica su di sé ad abiura di sé, considerata infamante dagli ex armati e richiesta e premiata, purché provata con l'atto concreto della delazione, dallo stato.

Tuttoggi la sola figura legislativa che esiste, ma che si riflette anche nei paradigmi culturali di gran parte della stampa, è quella del pentito, cioè dell'ex armato che passa dalla parte degli inquirenti e della polizia, e — come abbiamo di recente appreso dalla Camera —, viene inquadrata da apposite norme concernenti i servizi segreti. La natura inquinante del pentito/premiato resta nella logica di guerra e la rafforza, perché da un lato identifica il ritiro dalle armi con l'attiva denuncia dei compagni, rendendo più difficili i processi di disincastro dall'irriducibilismo», dall'altro ha corrotto la giurisprudenza processuale, introducendo la figura del teste d'accusa che non giura e tuttavia diventa la principale fonte di verità.

Se si aggiunge che nei codici la figura del pentito pudicamente passa col nome «dissociato», e che tale appellativo usa il giornale della categoria (se così possiamo chiamarla), si capirà quante disavventure anche lessicali, e non tutte ingenuie, la dissociazione abbia fin dall'inizio subito.

4. Questo duplice muro che la dissociazione incontrava ha fortemente inciso sulla sua evoluzione. Dalla parte delle istituzioni, ma anche del senso comune o dei media, si è tradotto in apparente inerzia, di fatto in ostilità. Che dal primo progetto di legge sulla dissociazione — risposta parziale al problema, quale poteva darla il parlamento — siano passati quasi tre anni e la discussione in commissione neppure cominci o si blocchi, non è un ritardo. E il parlamento che risponde «no» ai dissociati, poiché non apre il dibattito che essi chiedono, né scioglie le leggi d'emergenza, né le corregge sia pur parzialmente dando alla dissociazione almeno una figura giuridica sua. Poiché, come ricordavo all'inizio, i processi politici intanto si celebrano e vanno verso l'esaurimento, le Corti giudicano con lo strumentario del 1979 e se qualcuna di esse tien conto del dissociato è per una riflessione che la legge non impone, anzi in pratica sconsiglia.

La questione del «tempo» era e resta essenziale: ebbe un tempo quella lacerazione che ha portato alla detenzione dei «politici» e avrebbe dovuto avere un tempo la risposta di chi si sentiva «altra parte» e aveva il potere di decidere. Perché la dissociazione

non era un gesto, ma una cultura da rifondare: un processo complicato come le figure e le ideologie e le persone che si scontrarono in quegli anni. La «non risposta in tempo» è una attiva risposta che no, la dissociazione non interessa. E non per superficialità, ma con intenzione soprattutto nell'ispirazione del Ministro nella quale, per quel che se ne sa, dissociazione e pentimento marcano assieme, si ripresentano come problema comune (il dissociato sarebbe un pentito un po' meno collaborante, ma sempre collaborante) così come nel progetto comunista si ventila una *confessione*, anche se non come unica strada) e non d'una fase eccezionale di scontro politico, ma come figure della «moderna criminalità», fuori da un tempo esatto. Nell'accezione «terrorismo, mafia e camorra» (come nella polemica di persone che si ritengono insospettabilmente democratiche — gli Scalfari, i Forcella — la negazione della «politicalità» dello scontro, la sua riduzione a criminalità comune sotto lo slogan «non fu guerra civile») passa il comune «no» a ridiscutere, ridisegnare quegli anni, guardarli come un frutto della storia di tutti, invece che come una meteora piombata dal cielo. Tesi, d'altronde, che non dovrebbe sostenere neppure le «comuni» devianze, anzi. Ma per queste si estendono le leggi «speciali» e per un evento speciale, come fu lo scontro politico violento, volentieri si salta in categorie extrastoriche: l'e-

mergenza preferisce negarsi come problema *specifico* per diventare metodo generico e generale di rifiuto, disconoscimento, non visibilità di quanto non è stato e non sta in un ordine, i cui confini sono peraltro sempre meno limpidi.

5. Il «no» al dialogo con il movimento dei dissociati lo ha isolato; le sue ragioni dovevano essere ben forti se ha tuttavia resistito, e, come dianzi si diceva, sfondato nell'insieme dei detenuti politici, salvo alcune parti minoritarie (credo soltanto delle Brigate Rosse nelle loro diverse componenti). Ha sfondato come ispirazione e insieme ha lasciato solo il singolo detenuto di fronte alla società e alla Corte cui periodicamente si presenta. Perché l'asse della dissociazione era, per così dire, la natura collettiva d'un discorso: dentro a questo dialogo fra le parti — che non comporta assoluzioni né abiure ma rielaborazione, in qualche misura, di tutte le identità in causa — anche la singola posizione penale doveva venire investita e in qualche modo gestita dal processo collettivo, in uno stile nuovo di comportamento processuale sia dell'imputato sia dell'Accusa sia della Corte. E questo era, sotto il profilo della eticità e del diritto l'essenziale; poi, restava intatta la singolarità del giudizio e del caso.


Così non essendo stato, il rapporto fra l'imputato e il suo giudice è tornato a inchiodarsi fra una scelta di comportamenti che ciascuno deve

reinventare, se è imputato (e in parte anche se è inquirente o giudice) oppure il silenzio di chi «non accetta» il processo, né alcun altro dialogo; che peraltro o non gli viene proposto o viene proposto (come questa estate dal dc on. Cabras a Mario Moretti), in forme a dir poco curiose.

Posizione tanto più difficile in quanto attanagliata fra un sospetto e un pericolo reale. Il sospetto è che, in assenza di un «negoziato collettivo», si vada alla «trattativa privata», fra questo quel detenuto e questo o quel magistrato, disposto — per personale intelligenza o abilità — a discutere anche con chi non fa delazioni, perché interessato alla ricostruzione d'un percorso, a una verità per diversi aspetti extra-penale. Il pericolo è dato dalla necessità di ridefinire, ciascun imputato per conto suo, che cosa sia *in positivo* la dissociazione, e non solo nel semplice limite negativo: *non attendetevi da me né nomi né fatti capaci di portare ad altrui incriminazioni*.

Quanto questi due precipizi, fra i quali il dissociato è costretto a marciare da solo, siano pesanti s'è veduto in particolare al processo Moro, e nelle figure di Faranda e Morucci. La questione diviene impervia infatti non tanto fin che si tratta di imputati, come Norma Andriani o Arnaldo Mai o altri, sicuri della propria innocenza rispetto ad azioni gravi, di sangue, ma di chi sa e si dice responsabile delle gesta più pesanti dell'organizzazione. Adriana Faranda e Valerio Morucci hanno proceduto sotto l'inespresso sospetto che cadeva su di loro per i lunghi interrogatori estivi con Ferdinando Imposimato, anche se i verbali ne provano la coerenza, e l'accusa o di *far nomi* («Un dissociato non ne deve fare, neanche per dichiarare una innocenza non rivendicata, perché entra in tal modo in una forma parziale di collaborazione e viola la libertà di scelta altrui») o di essere *reticenti* («Non dicono nulla che non sapessimo, si trincerano dietro la posizione di non far delazioni, quanto dicono dunque non serve a nulla né è verificabile») come se non ci fossero altre conoscenze da acquisire che i nomi degli altri «colpevoli», e nessuno altro modo di verificare la veridicità d'una tragedia che la delazione. E infatti il Presidente della Corte d'appello non ha fatto domande a Morucci e Faranda, come se li pre-giudicasse inattendibili o ininteressanti). Sotto questo aspetto la non problematicità della stampa è stata costernante.

6. Non ultima difficoltà della dissociazione che ognuno sembra dover affrontare da solo, è quella, ancora una volta non penale ma politica: da che mi dissocio? E fin dove?



## Intuizioni e limiti, forza e fragilità di un movimento politico

È inutile sottolineare come anche qui un percorso individuale sia più esposto d'un percorso collettivo, ed esiga coordinate solidissime, che è impietoso chiedere al singolo, quando non si tratti soltanto di dissociazione ideale da una scelta che non si è praticata. Era un gesto di grande onestà, e di personale sovraccarico, il chiamarsi «dissociati» di quei cinquanta che terroristi non erano mai stati: essi liquidavano dentro di sé un'idea della violenza o della secondarietà della vita umana rispetto a un fine collettivo, che ha lontane radici e nient'affatto terroriste, e quindi in certa misura si corresponsabilizzavano con coloro che avevano praticato le armi nel momento stesso in cui proponevano a tutti di deporle anche politicamente. La miseria della Corte del 7 aprile che intese questa solidarietà nel non agito, questa accettazione d'un'unità che andava dalle lontane origini del movimento all'unificazione praticata nelle vite e nel processo dalla galera e dal «teorema», può essere anche prova d'una difficoltà ad accedere a una problematica morale che è d'una diversa generazione — ma è una grande problematica, che viene da lontano e costituisce un salto nel pensato politico.

Perché non si difendono uno per uno? perché non dicono «Col tale non c'entro, anzi lo riprovo?», perché firmavano processualmente atti e memorie comuni, pur difendendo ciascuno nel suo ambito? balbettava l'accusa e balbetterà la sentenza. Il processo 7 aprile fu l'unico nel quale la dissociazione si esprime come fatto collettivo, e non per caso fu preceduto da un documento nel quale si dichiarava di essere stati «sovversivi», se ne rivendicavano dignità e limiti (*Do you remember revolution?*) e gli interrogatori personali furono pezzi di storia.

E tuttavia era più facile per gli imputati del 7 aprile, che potevano aver coscienza di sé come oggetto d'un processo meramente ed essenzialmente politico, interiormente liberi dal peso di avere ucciso. Giacché quando cade quell'ideologia nella quale la vita propria e altrui si ridimensiona per rapporto ad altri valori, che è l'ideologia di ogni guerra (è esaltata nelle guerre nazionali, ma stava anche nella lotta contro il tiranno, filone storico della libertà concreta), l'aver versato sangue o preparato piani che hanno portato alla morte non è solo una tappa processuale diversa; qui si incontra una discriminante assoluta, che può diventare un assillo, dal quale «non si vuole», «non si deve» liberarsi.

Questa interna trasmutazione, vissuta nel carcere e cioè in un tempo

e luogo eccezionale sotto il profilo della percezione di sé e del mondo di relazione, è un tragitto assai più insicuro, che non sia il barricarsi nella certezza di aver avuto ragione e di essere stati sconfitti soltanto dall'avversario; il confine delle proprie responsabilità, il senso di che cosa fosse stato percepito con esattezza e che cosa no, il valore delle idee passate (che tutte sembrano *certezze* di fronte all'attuale e patita problematicità) possono condurre molto lontano. Anche a quello che a qualcuno, (e qui si somigliano «irriducibili» e esterni a questa esperienza) può apparire un capovolgimento radicale, un «passar di campo» che non ha nulla a che spartire con la delazione del pentito, ma azzerà le radici della passata identità. (E del resto ci sono molti modi di farlo, oltre che riscoprire più o meno candidamente le virtù della democrazia o dello «stato non totalitario» — cercando, ad esempio, un orizzonte di cultura che faccia asse sull'io con la stessa non problematica radicalità con la quale si era fatto asse sul «sociale», sull'immediatezza dei bisogni o delle sensazioni con lo stesso assolutismo del progetto rivoluzionario che non inglobava l'io se non parenteticamente, e via dicendo).

Insomma la dissociazione vissuta come percorso individuale si apparenta necessariamente più a un'esperienza psicologica e morale della persona che non a un'esperienza *politica*, nel senso che non elabora collettivamente concetti o valori che possano costituire un «corpus» culturale, una fascia generazionale o di status in grado di far pressione sull'insieme della società e quindi esserne parte in movimento, attiva. Il «no» al dialogo frantuma la dissociazione, impedisce un processo. Sotto questo profilo c'è una responsabilità non soltanto dei poteri, ma anche di quel che resta delle culture di movimento a sinistra — nessuna, come tale, ha assunto il problema nella sua valenza non umanitaria, ma d'esperienza storica e analitica.

7. Potrebbe assumerlo una richiesta di indubbio o amnistia? Non mi sembra. Sono tutte e due soluzioni auspicabili, per avere uno stato meno vendicativo e sotto l'aspetto delle vite di chi è carcerato, o emigrato. Tuttavia, a parte le difficoltà tecniche di ottenere da un'amnistia, e più ancora da un indulto, qualcosa che non sia semplice sgravio di pena — che sostanzialmente mandi liberi coloro che non hanno commesso che «reati associativi» o semplici violenze sulle cose — ma che restituisca una prospettiva di libertà a chi ha commesso azioni più gravi, resta il fatto che

amnistia e indulto non sono che «sanatorie», atti di clemenza dello stato forte che, *come tale*, può anche permettersi di «perdonare».

C'è qui un aspetto paradossale dell'irriducibilismo: esso chiede clemenza a quello stato che resta il nemico di prima. E infatti la sua parte avversa e reciproca, la linea della «fermezza», risponde di no o se, in qualche esponente, agita il sì, lo fa appunto perché considera che si possa generosamente chiudere un episodio concluso e le cui origini è meglio non vedere — un «male», una «devianza» accidentali. Che non la portano a interrogarsi su di sé, come l'amnistia non ha bisogno di interrogarsi su se stesso: può anche scambiare il gesto di «perdono» che ha ricevuto per un gesto che la sua irriducibilità ha imposto, la soluzione d'un groppo altrimenti insolubile. Insomma, la richiesta di indulto o amnistia, per la sua natura di sanatoria, lascia i protagonisti «a bocce ferme»; e in questo c'è chi vede l'eroismo e la limpidezza della «non abiura».

Ma se sarebbe leggero non riflettere sull'esigenza di «non negazione di sé», che resta forte specie nei periodi di sconfitta quando null'altro soccorre a garantirvi una identità, è una rimozione non vedere come nel caso dell'amnistia l'immutabilità sia apparente. Lo stato clemente esce più forte, e, come nella normale funzione legislativa evita quel tanto di mutamento di sé che richiede una mediazione parlamentare attraverso la pratica «efficiente» della decretazione, così nel rapporto con le devianze tende a eternizzare le «specialità» degli interventi, delle pene, degli istituti di pena, e introdurre come variante il potere del magistrato di mandar in libertà provvisoria, sempre limitata e ritraibile, il singolo imputato; e allo stato, anzi al governo, di concedere amnistie. Così l'eccezionalità dell'intervento marca ed eternizza una fermezza. L'altra fermezza, quella del «non dissociato» che domanda il provvedimento di sanatoria, pensa di non concedere nulla e salvare la propria integrità; di fatto sottolinea il suo essere «problema passato, di altre stagioni», fuori dell'attualità del conflitto. L'identità resta uguale a se stessa come è uguale una fotografia, un ricordo.

9. Altro sarebbe, certo, se l'amnistia fosse il coronamento di quella discussione sul passato e il presente che è intrinseca alla dissociazione. Ma così non sembra né in chi la chiede né in chi la nega. In questa immobilità si inserisce il discorso della chiesa, che, come è suo diritto, elude la problematica politica delle relazioni, con-

flittuali o non, nel sistema istituzionale riconducendo l'intera problematica alla persona e quindi l'intero problema a un percorso morale. Per il quale la chiesa possiede un'antica, vera sapienza, e se qualcuno dei suoi ministri ha coniugato al peggio il movimento di chi «si pente», nel suo complesso l'ala che si è mossa verso il carcere ha parlato alla solitudine dell'io carcerato e alla problematica spesso dilaniante che egli vive, riconoscendone una dignità, e, per il fatto stesso che gliela riconosceva, proponendo con efficacia questo problema all'*establishment*. L'intera tematica del perdono e dell'umanizzazione del carcere ha questo spessore morale e questa capacità di incidenza, tanto più forte in quanto tocca appunto e soltanto le coscienze dell'uno e degli altri; non interviene sulle ragioni che portarono al conflitto e sulla risposta che, dagli uni e dagli altri, gli si diede. Essa può dunque fortemente influire sul percorso dei singoli, dissociati e non, o delle istituzioni attraverso i loro rappresentanti: non tocca né il sistema né il processo né le dimensioni della pena, giustamente, penso, dal suo punto di vista, lascia da parte la questione politica e si limita alle vite.

Si limita, presto detto. Bisogna aver sfiorato, anche indirettamente, l'inumanità la deformazione del diritto naturale che è imposta all'identità carcerata (quanta povertà nel virtuoso affermarsi, anche costituzionale, del carcere che dev'essere solo, *solo*, privazione di libertà e luogo il recupero, termini che drasticamente escludono i processi interiori, fisici e psichici, della «mancanza di libertà») per sottovalutare il discorso della chiesa, o di quella parte della cultura che finalmente si spiega sul carcere. Ha un'importanza immensa.

Eppure l'architrave dell'edificio sul quale appoggiava la «dissociazione» resta fuori. Essa toccava, tocca, quel momento nel quale i percorsi di vita si proiettano in criteri che agiscono nelle norme collettive: politica, farsi politica, è questo. Le politiche sono altra cosa. Nessuno, fuorché il movimento che partiva dalla area omogenea di Rebibbia ha posto la questione con questa ambizione e forza, questa esigenza di un mutare di sé e delle istituzioni in un crogiolo a fiamma molto alta, che avrebbe fatto fondere sia le culture passate del conflitto politico sia le culture presenti del dominio o della mediazione.

Chi scrive non dubita che nel rifiuto ostinato di tutte le istituzioni ad aprirsi alla dissociazione c'è stato, e resta, un sussulto più perversamente conservatore che in qualsiasi crudele sentenza.

# Emergenza come governo

La «gestione politica» della lotta armata e delle stragi traduce lo stato d'eccezione e l'allarme sociale in una forma stabile di governo. Si tratta, per contro, di elaborare nuove regole del gioco da proporre ai movimenti, ai conflitti sociali, all'azione trasgressiva e deviante

di Luigi Manconi

L' *emergenza come forma di governo*: mentre si preparava il primo numero di «Antigone», abbiamo discusso a lungo di questa formula. Poi la «strage di Natale» è giunta a dare un'atroce e inequivocabile conferma di quella che sembrava, al più, una traccia di lettura politologica. Il massacro del 23 dicembre è il quarto di una sequenza di attentati — tutti analogamente *non rivendicati* — che hanno scandito questi ultimi quindici anni, rivelando un'eloquenza che, se non ha assunto la decifrabilità di un *modus operandi*, pure qualcosa ci ha detto.

Il carattere anonimo dell'attentato, l'assenza di un bersaglio immediatamente conoscibile e di un interlocutore identificabile e attivizzabile, di un nemico definito e di un «referente sociale» dichiarato, sembrano assegnare quel massacro alla strategia terroristica «infrastatuale»: a quel terrorismo *stragista* che — utilizzando, di volta in volta, gli agenti disponibili sul campo — ha sempre agito nello spazio occulto, dove segmenti del potere politico economico e militare regolano le proprie vertenze e chiudono i propri conti. Da piazza Fontana a San Benedetto Val di Sambro, passando per l'Italicus e per la stazione di Bologna, il *terrorismo stragista anonimo* ha accompagnato, per un verso, le congiunture cruciali del conflitto sociale di questo paese e, per l'altro verso, le crisi e le ricomposizioni, e le successive dislocazioni delle forze, nell'assetto di potere dei sistemi di sicurezza nazionali e dei loro *reseaux* sovranazionali.

Ha accompagnato le lotte intestine periodicamente combattute per affermare una supremazia o salvaguardare posizioni compromesse, per rafforzare complicità o battere resistenze. Questo autorizza a pensare — fino a prova contraria — che dietro lo *stragismo anonimo* si muovano oggi i settori momentaneamente perdenti, e i rispettivi *entourages* militari e «civili», dei servizi; e che l'attentato del 23 dicembre sia, dunque, un segno di sconfitta politica e una confessione di debolezza strategica, piuttosto che

una dimostrazione di forza e di invulnerabilità. Ma questo sottolinea con più evidenza come — al di là dell'aspetto investigativo e giudiziario, naturalmente essenziale — sia il quadro politico nel quale la deflagrazione avviene a costituire l'elemento cruciale.

La «gestione della strage»: questa orrenda formula — la cui brutalità viene appena attenuata dal ricorso a perifrasi le più varie — è linguaggio politico e giornalistico quotidiano e il senso profondo che rivela, il suo messaggio «forte», consente di riprendere il discorso prima accennato sull'*emergenza come forma di governo*.

In altri termini, si può dire che questo sistema politico *vive di emergenza* e nell'emergenza sembra trovare la sua ragion d'essere e il suo modello di azione.


Le lacerazioni sociali, i comportamenti devianti e trasgressivi, le rotture nei sistemi di idee condivise e di mentalità, le innovazioni sovversive come le trasgressioni destrutturanti, vengono sempre affrontate — ma prima ancora, avvertite e *vissute* — dal senso comune che informa questo sistema e la sua classe politica, innanzitutto, come questione d'ordine: come patologia culturale, sociale, psichica che va rimossa ed espunta e, preventivamente, segregata. È questa mentalità (*autoritaria*, in senso stretto), alimentata dalla paura della trasgressione e del «rischio socia-

le» che comporta, a produrre un allargamento smisurato della categoria di *pericolosità sociale*, e a determinare una pratica di governo delle contraddizioni tutta affidata all'*eccezione*, all'intervento straordinario, alla misura urgente. Una pratica di governo che cerca, dunque, il consenso sotto la forma esclusiva e pervasiva delle campagne d'ordine, della galvanizzazione moderata di strati, ambienti e categorie, dell'attivizzazione conservatrice — che ha, spesso, come interlocutore la «mentalità di sinistra». Persino una iniziativa sacrosanta come quella contro l'evasione fiscale ha dovuto far ricorso a diffusi sentimenti punitivi e di rivalsa sociale per ottenere legittimazione e per risultare efficace. E non troppo diversamente è avvenuto a proposito del fenomeno delle tossicodipendenze: ancora una volta, i due elementi propri di questo governare *via emergenza* — i provvedimenti d'eccezione e l'attivizzazione in senso autoritario di sentimenti collettivi — hanno connotato l'atteggiamento della classe politica e l'uso che ha fatto dell'iniziativa privata e del suo risvolto penale e giudiziario (nel caso del processo a Vincenzo Muccioli, ma anche in quello delle «mobilitazioni popolari» contro gli spacciatori in alcuni quartieri di Roma). E analogamente, va detto, è successo a proposito della criminalità organizzata: l'assunzione di questa co-

me «grande questione nazionale» sembra comportare — fatalmente — sommarietà nell'analisi del fenomeno, enfasi nel definire gli schieramenti intorno ad esso e indifferenza per il quadro delle garanzie legislative, giuridiche e sociali in cui la repressione viene condotta.

In tutti i casi, si verifica l'incapacità assoluta del sistema politico — ma, si può dire, della società ai suoi diversi livelli e nelle sue differenti culture — di *guardare dentro di sé*: per leggersi radici e ragioni di ciò che nel proprio corpo e nelle sue periferie succede, e per riconoscere come di propria pertinenza e competenza l'esito dei più tortuosi percorsi e dei mille sbocchi che i destini degli individui e le vicissitudini dei gruppi possono prendere. In tutti i casi, abbiamo una «decretazione d'urgenza» che salta a piè pari qualunque preoccupazione interpretativa e qualunque analisi scientifica — e molti scrupoli garantistici — per opporre meccanismi di rimozione e procedure segreganti all'esplosione del conflitto e al manifestarsi della devianza, così come al diffondersi e al «socializzarsi» della criminalità.

E in tutti i casi, assistiamo a un *uso* della contraddizione sociale e dell'*allarme* conseguente come occasione di nuova dislocazione dei rapporti di forza all'interno del sistema di governo della società, di differente distribuzione dei poteri, di rinnovata stipulazione delle alleanze e delle coalizioni e, per contro, di diversa definizione delle ostilità. Un *uso*, dunque, eminentemente *politico* e *ideologico* che, per un verso, interviene nella materialità delle relazioni di scambio tra gruppi di interesse e *lobbies*, tra ceti dominanti e fazioni in ascesa; e per l'altro verso, interagisce con i sentimenti diffusi della collettività e col suo sistema di aspettative: e interferisce, infine, con i meccanismi di acquisizione del consenso e della legittimazione. L'*uso politico* del terrorismo durante la fase di «solidarietà nazionale», e dopo di questa, ha esemplificato nella maniera più nitida come una tragedia nazionale venisse ridot-



## A proposito di terrorismo e tossicodipendenze, devianza e criminalità

ta a oggetto di conflitto e, dunque, di possibile contrattazione tra schieramenti intrapolitici. Il sequestro di Aldo Moro ha esaltato questa attitudine: lo scontro tra *partito della trattativa* e *partito della fermezza* si è rivelato un campo magnetico attraversato da messaggi alterati e segnali impazziti, da una trama di comunicazioni oblique e tutte di complessa decifrazione, i cui effetti durano tuttora (il processo di appello ne è piena conferma).


Così per il dopo-terrorismo: *fine o persistenza della lotta armata* non costituiscono ipotesi da confrontare sulla scorta di analisi e indagini, studi e letture della realtà ma, piuttosto, *interpretazioni* da accogliere o rifiutare in relazione al *rendimento politico* che l'uno o l'altro dei due scenari possono fruttare. E ancora così è, esemplarmente, per l'attentato di San Benedetto Val di Sambro. In questa circostanza, davvero, e come non mai, l'effetto della strage — che, a differenza per esempio di quella del 12 dicembre 1969, non ha avuto un bersaglio sociale *emergente* — si è misurato in rapporto al conflitto sulle interpretazioni, e dunque sugli *usi*, e alla mediocre ermeneutica sull'*a chi giova*, prima ancora che a quella sul *chi è stato*.

Il fantasma del terrorismo — prima «dissimulato» tra Verdi e pacifisti, poi enfatizzato in quanto responsabile di azioni impreviste, peraltro «difensive» e «di fuga» — ottiene ancora, con la strage del 23 dicembre, la dignità e la «prestanza» dell'interlocutore, accolto nella sfera più alta e separata della decisione politica. Un interlocutore stratonato da una parte e dall'altra e giocato dall'uno contro l'altro.

Quella che appare, ragionevolmente, come una strage «dentro» lo stato viene, dunque, *rappresentata* come indirizzata contro «questo» stato e contro «questo» governo o — all'opposto — viene *interpretata* come il segnale della indifferibilità di un «indirizzo politico diverso».


Nell'un caso come nell'altro, è la concezione di una politica giocata interamente sulle *emergenze* e tutta affidata alle campagne d'ordine o, specularmente, tutta concentrata sull'agitazione e sulla propaganda, a prevalere; e ancora: tutta focalizzata sulla sfera del potere e sullo spazio del politico e solo interessata a movimenti e spostamenti che dentro quella sfera e quello spazio avvengono.

Una politica tutta affidata all'agitazione e alla propaganda: è quella a cui anche noi siamo stati costretti, in occasione del processo Sette Aprile, del caso Naria, della strage di San Benedetto Val di Sambro; e costretti



ad opporre alla cultura dell'emergenza di stato e di governo una opzione difensiva — e una iniziativa contro-emergenziale: un *provvedimento d'eccezione* — come quella che sta dietro la richiesta di un riconoscimento, anche legislativo, dello straordinario fenomeno della dissociazione *dal* e *del* terrorismo. Nell'ipotesi che possa essere occasione per «risolvere», riparare e, nei limiti del possibile, sanare una ferita sociale e una lacerazione collettiva che rischiano di incrinare e, dunque, di perpetuare acute situazioni di sperequazione e ingiustizia; ma, anche, con la fiducia che quell'iniziativa possa essere lo stimolo per una riflessione sulle nuove regole del gioco e le nuove forme della mediazione politica da proporre ai movimenti collettivi, ai conflitti sociali, all'azione trasgressiva e deviante. E dunque, per criticare e contribuire a battere una cultura dell'emergenza tradotta in sistema di amministrazione della società — in meccanismi di manipolazione delle sue domande e delle sue aspettative e in procedure di controllo delle sue contraddizioni — nasce questa rivista. Con lo sguardo innanzitutto rivolto, in questo primo numero, all'istituzione carceraria e a chi vi si trova recluso, ma con l'intenzione di analizzare quella cultura emergenziale dovunque si manifesti: nei provvedimenti di repressione della grande e piccola criminalità come nelle sedi deputate al disciplinamento della follia, negli apparati di prevenzione e governo dell'insubordinazione sociale come nelle misure relative alle tossicodipendenze. Per criticare *l'emergenza come forma di governo*, appunto.

**Rinascita**  
guarda al cambiamento



**Campagna abbonamenti 1985**

Il libro in omaggio

«La via di Armageddon»  
Documenti dell'età nucleare

a cura di Fabrizio Battistelli,  
Carlo Bernardini,  
Gianluca Devoto.

Prefazione di Giuseppe Chiarante  
320 pagine

Tariffe

	anno	semestre
Italia	40.000	20.000
Estero	65.000	33.000
Emigrati	58.000	29.000
Sostenitore	100.000	

I versamenti possono essere fatti tramite vaglia postale o assegno bancario o conto corrente postale n. 430207 intestati a l'Unità s.p.a. Viale Fulvio Testi, 75 - 20162 Milano.

Rinascita è presente

“Con mio figlio, per qualche ora, in giardino”

# Bambini detenuti

Marco Lombardo Radice e Giuseppe Vetrone, psichiatri, rispondono a una lettera di Giulia Borelli, già militante di Prima Linea, detenuta a San Vittore, madre di due gemelli concepiti in carcere

di Giulia Borelli

**C**aro Marco, qui al «femminile» di San Vittore, abbiamo ottenuto di poter vedere i nostri figli (comprese noi «differenziate») in giardino, anziché nella sala colloqui in mezzo alla grande confusione che c'è solitamente. E già ora parecchie donne riescono ad usufruire di questa possibilità. Ma, come ti dicevo, è solo un inizio. È significativo che il direttore generale Amato si sia dimostrato particolarmente attento alla questione, ma purtroppo molte cose ostacolano ancora una maggiore apertura: per esempio, problemi strutturali di sovraffollamento determinano trasferimenti ciclici (quando non si tratta di trasferimenti punitivi) che allontanano i detenuti dalle famiglie. (...)

Tra l'altro, qui a Milano, c'è un orientamento (espresso per esempio dal professor Bernardi) che tenderebbe ad escludere nel modo più netto la permanenza in carcere dei bambini.

La cosa mi lascia piuttosto perplessa: se condivido, infatti, il suo giudizio nel caso di lunga permanenza (infatti non mi sono opposta alla decisione del tribunale dei minori di Torino che stabiliva il termine del 9° mese per la permanenza dei miei figli con me), non credo che il discorso possa essere generalizzato.

I bambini possono stare con gioventù insieme alla propria mamma detenuta — specialmente, credo, nei primi mesi — a patto, naturalmente, che si cerchi di allestire un ambiente adatto, sereno, il più possibile libero dalle tensioni presenti nei giudiziari. Non vorrei sembrare quella che va al ribasso rispetto a discorsi che, invece, vorrebbero volare alto: credo che, tutto sommato, sia meglio restare su un terreno molto concreto, perché una ipotesi che veda il massimo allargamento di forme sostitutive della detenzione (come gli arresti domiciliari) non è ancora attuale: non solo per noi «politiche» ma, in generale, per la «popolazione carcerata». Vedi bene come, venuta meno l'emergenza terroristica, emergano drammaticamente i problemi connessi con lo sviluppo di altre forme di illegalità. (...)

Il problema è cosa proporre, come muoversi nel frattempo: contemporaneamente, cioè, ai tentativi di una battaglia culturale che dimostri l' inutilità e la dannosità di una concezione penalistica e carceraria rigida, a fronte del complesso di problemi sociali che abbiamo sotto gli occhi. Mi spiace che, scrivendo, mi venga facilmente di «divagare»: questi temi (che girano attorno al non-senso attuale del carcere) sono così vitali, e per noi naturalmente determinanti, che spontaneamente viene la tentazio-

ne di mettere altra carne al fuoco. (...) Comunque, se ne hai voglia e tempo, mi farebbe piacere conoscere le tue opinioni. A parte questi problemi importantissimi ma un po' spersonalizzati, ti dico francamente che mi piacerebbe poterti tirare per la giacca a proposito della vicenda dei miei due bambini.

Per il momento mi pare che vada tutto piuttosto bene: Nico e Lorenza sono sereni e allegri, molto attaccati alla famiglia di Chicco che li cresce. Noi li vediamo tutte le settimane e ab-

biamo ottenuto da tempo l'autorizzazione per poter stare insieme con loro: io, Chicco e la sua famiglia. Questa presenza dell'intero nucleo familiare mi pare al momento un grande vantaggio. I bambini sono ormai più legati ai parenti che a noi, e la presenza dei parenti ai colloqui contribuisce ad assicurare loro un equilibrio: così con noi stanno volentieri, rassicurati però dalla presenza dei familiari.

Ma, una volta che saremo trasferiti a Bergamo, in una situazione più tranquilla ed agevole, mi piacerebbe poter passare con loro qualche fine settimana, o comunque qualche breve periodo. Mi chiedo, però, se sia opportuno. Il mio dubbio non riguarda il carcere, perché lo spazio non mancherebbe: riguarda l'aspetto psicologico. Personalmente, a parte che questo è l'unico modo per stare insieme (prima di avere eventuali permessi per uscire passano... decenni!), non credo che sarebbe un grosso problema: mi pare di capire, infatti, che c'è un istintivo riconoscimento da parte loro. Penso che i problemi sono altri: e cioè, innanzitutto, come affrontare l'inevitabile crisi di rigetto tipica del secondo anno (lo dico per esperienza di altre compagne), quando il genitore viene visto dal piccolo come colui che «molla» il bambino dopo ogni incontro. Se hai possibilità di consigliarmi sul modo migliore di affrontare questo pezzo di futuro, sarei ben felice!

Giulia Borelli  
San Vittore, settembre 1984

## Il vuoto e il pieno

*Lo scambio diretto di lettere fra Giulia Borelli, carcerata a San Vittore a Milano, e Marco Lombardo Radice e Pino Vetrone, due analisti, e lo scambio indiretto, per accostamento, fra l'articolo di Luca Zevi e tre pagine d'un diario di Alberto Magnaghi vogliono essere soltanto un approccio alla multipolarità della questione carceraria, e così vanno lette.*

*Le unisce la problematica di quel che nel carcere si ha, no di quel che non si ha; anche se ogni esperienza è profilata dal «non» poterla vivere come gli altri. Giacché i rapporti madre/figli, come li pone Giulia Borelli, sono l'aspetto estremo d'un interrogativo che può presentarsi a ogni madre costretta da varie vicende a separarsi per maggiore o minor tempo dalle sue creature nella prima infanzia, ma non è paragonabile con nessuna altra separazione, perché, per quanto necessitata, non lo sarà mai con l'irrimediabilità della coazione che Giulia Borelli vive. Ad altre madri possono, almeno nell'immaginario, delinearsi altre ipotesi: qualcuno mi aiuta, trovo un lavoro nella stessa città, trovo una casa più vicina, e in certo modo possibilità e impossibilità le rimandano a una loro capacità o incapacità di trovare una soluzione; per Giulia Borelli ed altre madri detenute così non è. La progettualità loro consentita è minima, tanto che a questo minimo si adeguano Lombardo Radice e Vetrone, quando le propongono o di vivere il ruolo di «zia» per rendere meno traumatica la separazione dai figlioletti, o prospettano un carcere «invaso» però dai bambini — due modi di passare attorno allo scoglio della sua detenzione.*

*La quale appare, nel suo caso, impossibile da rimuovere e tuttavia impossibile da dire. Non credo che nessun articolo della costituzione oserebbe recitare: la pena detentiva deve privare la donna della maternità. Co-*

*me non recita: la pena implica l'interdizione sessuale. Eppure non è così ovvio: altre libertà psico/fisiologiche o della persona sono garantite. Perché queste no? Il non detto è gigantesco.*

*Un analogo iato separa le pagine di Luca Zevi da quelle di Alberto Magnaghi, che pure abbiamo scelto perché il suo diario (che uscirà sotto il titolo Un'idea di libertà) è il tentativo di vivere il carcere invece che subirlo, farne un «pieno» invece che partire il «vuoto». La condizione per traguardi sembra essere — malgrado che sia iscritta in una realtà così corposa come il movimento carcerario di Rebibbia attorno al 1980-81 — non l'umanizzazione del carcere, ma lo svincolamento della propria identità dalla «barriera», il vissuto di una condizione di libertà non interstiziale. Luca Zevi parte invece dall'umanizzazione, (questione che peraltro sarebbe assai leggero sottovalutare) del luogo di reclusione, in termini di disposizione più elastica, di spazi e percorsi e loro «inserimento» invece che separazione dallo spazio urbano. Le «forme» del carcere, come del resto si vede anche dalle illustrazioni, possono persino essere pensate come più armoniche del resto del tessuto urbano. Tuttavia così potrebbe essere se la scelta di abitare quegli spazi fosse libera, cioè in qualsiasi momento resa significativa da poterli abbandonare. Un corpo coatto percepisce lo spazio attraverso la coazione, prima di ogni altra cosa; la sua fisicità è differente, come fu differente Ponsa per chi ci andava da turista e chi da confinato. Così anche le molte segregazioni metropolitane sono diversamente percepite dalla segregazione carceraria, per quanto la città e i suoi percorsi appaiano in altra maniera coatti. Uno spazio carcerario umano non è forse pensabile. Al più, si può immaginarne una minore disumanizzazione (r.r.).*



“Con mio figlio, per qualche ora, in giardino”

## La difficoltà a pensare, l'impotenza di agire

di Marco Lombardo Radice e Giuseppe Vetrone

Riteniamo per prima cosa che non si debba eccedere nel considerare il carcere, in quanto ambiente fisico, inadatto come luogo di vita per i bambini, in particolare per bambini molto piccoli. Andrebbero fatti dei distinguo, dovremmo meglio conoscere la realtà quotidiana in cui i bambini si trovano: e condividiamo comunque la tua enfasi sull'importanza di un ambiente sereno, il più possibile libero dalle tensioni presenti nei giudiziari. Ma ciò detto, pensiamo che per ogni bambino, nei primi mesi di vita, fondamentale sia solo la qualità del rapporto con le figure genitoriali, madre in particolare, e che una buona qualità di questo si possa avere, per lo meno teoricamente, anche negli ambienti «meno felici».

Questo è però vero solo per il primo anno di vita, più o meno; subentrano poi progressivamente altri bisogni che l'ambiente carcerario non può in alcun modo soddisfare. Si pone il problema dell'uscita del bambino dal carcere, della separazione dalla madre (o dai genitori). A noi sembra questo sia il punto nodale: come far sì che un'esperienza di lutto inevitabile arrechi al bambino il minor danno possibile; e dunque quale sia l'«epoca migliore» per la separazione, quale le modalità ottimali per effettuarla e per mantenere in seguito i rapporti tra bambino e genitori. Ma risposte certe — anche se solo tecniche, solo e dalla parte del bambino — non ci sentiamo di darne. Da un canto, si potrebbe ipotizzare una separazione immediata, subito dopo la nascita, e la presa in carico da parte di figure genitoriali sostitutive, valide e stabili; ma se ciò preserverebbe da una successiva frattura nel rapporto madre-bambino, costituirebbe pur sempre una frattura tra la simbiosi della gravidanza e quella dei primi mesi di vita. E allora si potrebbe pensare ad un prolungamento della permanenza del bambino in carcere, fino al completamento dei primi processi di identificazione: con la certezza, però, di confrontare il bambino con un'esperienza di lutto intensa, e l'impossibilità di creare, in seguito investimenti equivalenti a quelli persi.

Analogamente, ci si può domandare quale debba essere, dopo la separazione, lo status rispetto di genitori biologici e di figure genitoriali sostitutive. In una situazione in qualche modo analoga, quella dell'affido familiare, si ritiene opportuno che lo status genitoriale venga mantenuto dai genitori biologici, assumendo gli affidatari un ruolo da «zii», non alternativo e non competitivo con quello.

Ma si tratta, almeno in teoria, di separazioni «a termine», per il solito

in età più avanzate. In separazioni così precoci e, prevedibilmente, di lunga durata, potrebbe essere opportuno l'inverso: che assumiate voi genitori un ruolo da «zii», preservando il rapporto dei bambini con le figure sostitutive — alle quali essi, come tu scrivi sono col tempo inevitabilmente più legati che a voi — da sentimenti di colpa e di tradimento nei confronti dei genitori biologici. L'unica cosa chiara, che vediamo in concreto, è l'opportunità che sin dalla nascita i bambini possano avere figure di riferimento multiple (come per altro avviene anche in situazioni «normali»), in modo che il momento dell'uscita dal carcere possa significare, ottimisticamente, solo la necessità di esaltare, a scapito di altri, investimenti già esistenti.

Naturalmente il ruolo di «zii» non deve portare a confusioni: è giusto che voi rimaniate, di nome e di fatto, il padre e la madre; ci si deve riferire a voi con questi nomi e dovetevi, pur dalla vostra particolare situazione, avere il diritto di intervenire sulle decisioni che riguardano i bambini.

Come vedi, le nostre proposte sono piuttosto generiche, perché non conosciamo te né il tuo compagno, né i tuoi bambini, e questo è un limite molto grosso: nel nostro mestiere, infatti, la possibilità di dare un contributo dipende, in senso forte, dall'elaborazione mediata da un addestramento specifico e dall'impatto emotivo che le situazioni hanno su di noi: non dall'applicazione di schemi già pronti alle situazioni stesse.

Invece, noi abbiamo soltanto la tua lettera, e forse, a parte le riflessioni generali che ti abbiamo comunicato, non possiamo fare altro che cercare di dirti l'effetto che essa ha avuto su di noi: anche perché l'esperienza pratica fa vedere che il valore più o meno positivo di certe soluzioni per i bambini dipende, in parte, dal signifi-

ficato che assumono per i genitori.

Innanzitutto, ci ha colpito il fatto che tu di informazioni ne dai pochissime, come se fosse scontato che si conosca perfettamente il problema — mentre al cardinal Martini avete dato un intero quaderno sull'argomento. E questo modo diverso di nutrire aspettative nei confronti dei differenti interlocutori, come prima cosa ci ha fatto sentire in colpa: perché, evidentemente, chi sta dentro immagina che chi sta fuori sia molto più informato sul carcere di quanto sia in realtà. In secondo luogo, ci ha fatto percepire un fatto ben noto a chi è detenuto: da un lato, la difficoltà a pensare e l'impotenza di agire; dall'altro, la forte dipendenza da coloro che stanno fuori e che assumono il ruolo di una parte dell'individuo detenuto (le mani, la testa).

Con tutte le conseguenze, inevitabili, di delusione e di frustrazione, dal momento che chi sta fuori non può assolutamente reggere una delega così ampia. Su questo sfondo, come si situano i figli? È esperienza comune, d'altra parte, che i bambini sono forse gli esseri viventi che più facilmente possono essere percepiti come parti di se stessi; nella tua lettera sembra invece, che tu riesca anche a vederli come altro da te: come individui con necessità autonome.


In quanto scrivi ci sono, poi, pochissimi accenni alle tue necessità, che vengono espresse quasi soltanto nella frase «mi piacerebbe passare con loro qualche fine-settimana». È una forma di pudore, la tua, o è anche questo un effetto della necessità di pensare solo in termini operativi, perché altrimenti le emozioni, i bisogni, i desideri potrebbero far saltare l'equilibrio precario che si cerca di mantenere? E quindi, da un lato, tu i bambini li metti in salvo, fuori delle mura del carcere ma, dall'altro, sembri rilevare che il problema del sentirsi

«mollati» dopo ogni week-end non è solo loro: è anche tuo, di te che rimani in carcere, mentre loro se ne vanno.

E allora c'è da chiedersi, proprio per il tuo futuro rapporto con i bambini, che cosa rappresentino nella tua mente e nella tua immaginazione. Li hai concepiti per dimostrare in modo inequivocabile il fatto che adesso stai dalla parte delle cose vive, contro la morte che c'è stata negli anni di piombo e che c'è ora nel tuo presente di carcere (i suicidi sono enormemente più frequenti dentro che fuori, e la gente che si taglia, il tentativo di stordirsi con le «robe» più strane...)? E allora, se è così, che cosa ti succede quando li mandi via e li affidi ai genitori del tuo compagno? Certo, affidi loro anche una tua parte, piccola e viva, che contiene la speranza, ma a te che rimane? La separazione fisica te li fa perdere anche dentro di te?

È possibile, però, cercare di non perdere il senso del rapporto vivo con loro in un contesto come quello del carcere, che sembra programmato affinché nella mente ci sia spazio solo per la distruttività agita e subita? e se questo non è possibile, che succede? che i bambini possono venire salvati dalla realtà del carcere, ma non dagli effetti del carcere sulla mente dei loro genitori? Allora, questa distruttività esce dal carcerario e dilaga e li colpisce anche fuori? Può una società, una qualsiasi società, accettare che esistano luoghi istituzionalmente deputati non solo a contenere ma a trasmettere una realtà di morte? E dunque, la risposta vera al problema che tu poni non richiede, di necessità, un salto di logica in un'apparente utopia, dove non si tratti più di far uscire i bambini dal carcere ma di fare invadere il carcere dai bambini? Scusa se ti facciamo solo domande, e se i nostri suggerimenti, concreti come tu hai chiesto, sono generici e poveri di prospettive: ma questo rimanda a noi, e al nostro *non sapere*; certo, se ci invierai altre informazioni, potrà essere cosa utile ma non ancora sufficiente. Crediamo che l'unica possibilità per noi — dal momento che ci hai comunicato un problema che è tuo e di altre detenute, e che non ci sentiamo di rimuoverlo — è di continuare il rapporto con te.

E poi di venire a vedere. Noi non sappiamo se e come sarà possibile, però lo dobbiamo fare: anche perché serve proprio a noi. Perché questa separazione del carcere ci riguarda in prima persona: ce la ritroviamo dentro rispetto a noi stessi, rispetto al lavoro che facciamo quotidianamente, rispetto ai nostri stessi pazienti.



# Dal carcere alla città

E dalla città al carcere.  
L'edilizia penitenziaria negli anni settanta tra innovazione e normalizzazione, tra elaborazioni riformistiche e archetipi della segregazione

di Luca Zevi

Alla memoria dell'amico  
Andrea Mariotti

“Certo, se qui avessimo maggiori spazi fisici — tipo quelli enormi (e inutilizzati) che ho intravisto, sbirciando, a Sollicciano — probabilmente non sentiremmo invocare costantemente l'insufficienza delle strutture per frustrare le richieste di agibilità per iniziative a carattere culturale e ricreativo. Ma sarà poi vero? ...Sono molto pessimista sui poteri taumaturgici di un programma di edilizia carceraria pure improntato a criteri avanzati. Esso avrebbe un'effettiva efficacia soltanto qualora riuscisse ad innestarsi in un processo di trasformazione complessiva del pianeta carcere e del senso stesso della pena detentiva, e, soprattutto, nel caso in cui venisse a maturare un nuovo rapporto fra la città e il carcere” (1). Non a caso Fabrizio Giovannini, detenuto politico, in una lettera a Giovanni Michelucci città Sollicciano, il nuovo carcere di Firenze, come polo opposto — pur all'interno della stessa logica — del modello tradizionale di istituto di pena.

Accostarsi a Sollicciano (fig. 1) è effettivamente un'esperienza impressionante. Soprattutto dall'autostrada (ci troviamo in prossimità dell'uscita di Signa) si ha la percezione di un insediamento fortemente organizzato, articolato e innovativo, piovuto non si sa bene da dove all'interno di un agglomerato periferico squallido e degradato. Un insediamento tout-court, non un carcere diverso, in quanto l'effetto-muro di cinta è fortemente ridotto dal duplice espediente di sollevare il livello-terra dell'intero complesso e di creare una scarpata lungo tutto il perimetro interno; ma, fondamentale, grazie al fatto che, da un punto di vista morfologico e tipologico, non vi è rintracciabile alcun archetipo penitenziario. Tre edifici semicircolari di quattro piani contengono le residenze, affacciando verso l'interno sugli spazi, attrezzati a verde, che la loro forma definisce. A collegarli è un percorso pedonale a due livelli lungo il quale fioriscono i servi-

zi — soggiorni, cinema, chiesa, campi sportivi — e i laboratori. Il tutto immerso in una vasta area da attrezzare a verde.

A Sollicciano si inverte, incredibilmente, un modello di habitat pianificato, con una densità abitativa più che accettabile, un rapporto residenza/servizi ottimo, una forte integrazione dell'elemento naturale nel costruito, una libera articolazione delle volumetrie sul terreno.

Il fatto che tale modello si realizzi proprio in un carcere e in nessun'altra parte della Firenze contemporanea la dice lunga sul modo in cui le elaborazioni progettuali più innovative del nostro secolo sono state gestite dal potere politico, attraverso l'urbanistica, e da quello economico, attraverso l'edilizia; e può forse spiegare, secondariamente, come i progettisti di Sollicciano, dopo aver fatto ogni sforzo per eliminare (cioè minimizzare da un punto di vista per-

ceptivo) la recinzione, abbiano poi optato per dare a tutte le celle l'affaccio all'interno dell'area carceraria anziché verso le zone circostanti: paradossalmente, il complesso carcerario è più urbano della città.

Sollicciano costituisce forse l'esperienza più avanzata di un tentativo di rifondazione dell'edilizia penitenziaria — non a caso la costruzione si realizza a ridosso dell'approvazione della legge di riforma carceraria — e, come tale, mette in luce, accanto ai pregi, le spaventose aporie non solo della politica giudiziaria, ma dell'assetto stesso della città contemporanea.

Gettando uno sguardo sulla produzione di edilizia carceraria fra la metà degli anni '60 e la metà dei '70 — il periodo in cui, a partire dalla contestazione delle «fabbriche della follia», si sviluppa un forte movimento di critica all'insieme delle istituzioni totali — non si può non rilevare come gli sforzi di rinnovamento tocchino, in


fondo, aspetti non essenziali e, tutto sommato, riconducibili ad una razionalizzazione della pratica detentiva.

Anzitutto la localizzazione: prosegue pressoché indisturbata l'abitudine di creare i nuovi istituti nell'estrema periferia quando non, addirittura, in campagna. Questo aspetto è decisivo, in quanto l'espulsione del carcere dall'abitato assomma al male della segregazione l'impossibilità dell'informazione verso il mondo circostante sulla propria condizione: come si evidenziò nel corso della stagione delle rivolte carcerarie dell'estate del 1973, allorché, stando al solo caso di Roma, mentre i detenuti di Rebibbia richiedevano a gran voce la presenza di giornalisti nei pressi del carcere come unica possibilità di comunicare la propria lotta, la battaglia che si svolgeva a Regina Coeli fra prigionieri e polizia fu seguita «in diretta» da migliaia di romani affacciati alla terrazza del Gianicolo.


Per quanto riguarda le condizioni interne al carcere, si nota, da un lato, un aggiornamento dei dispositivi di sicurezza e, dall'altro, una «umanizzazione» delle condizioni di vita — identificate in genere con una riduzione della promiscuità ed una dotazione maggiore di servizi (igienici, sociali, ricreativi, culturali). Tutte novità di grande rilievo, evidentemente, per chi deve spendere una porzione della propria vita in carcere — come importantissime saranno in seguito l'introduzione delle celle aperte durante il giorno e la possibilità di «adattare» la cella alle proprie esigenze — ma che, dal punto di vista della maturazione politica e culturale sul tema della devianza, si possono assimilare alle elaborazioni degli architetti tedeschi degli anni '20 e '30 sull'«esistenza-minimum» (le condizioni minime ritenute necessarie ad un alloggio popolare). E come queste ultime, mosse dalle più nobili intenzioni umanitarie, non hanno costituito argine alla ghettizzazione della condizione operaia urbana, altrettanto le «carceri modello» non hanno impedito l'imbarbarimento della vita carceraria ed il frequente ritorno a forme




1




2



3




4



6

Gli architetti e i luoghi della pena



di repressione violenta. Infine, la persistente concentrazione nello stesso istituto di detenuti in attesa di giudizio e di condannati a pene di varia entità porta fatalmente a configurare il carcere sulle esigenze di sorveglianza di prigionieri ritenuti «più pericolosi» (limitandosi alla gestione più blanda dei bracci riservati agli altri).

Se si confrontano questi aspetti di fondo — cui si può aggiungere la persistente impreparazione del personale a compiti non meramente di controllo o di punizione — con l'espressione architettonica che gli istituti vengono materialmente ad assumere, si evidenzia la stessa incertezza sui contenuti cui è necessario creare un involucro.

A questo proposito c'è da dire che la predetta non distinzione fra i vari livelli di devianza ha dato luogo a programmi edilizi di dimensioni talmente mastodontiche — 2886 detenuti a Fleury Mérogis (Francia), 1363 a Rebibbia (Italia), 1112 a Bialoleka (Polonia), 1024 a Hermosillo (Messico) — da imporre al progettista enormi vincoli di funzionalità in merito agli apparati di sorveglianza.

Da qui una frequente ripresa delle tipologie a schema radiale o «a palo telefonico», ed un certo impaccio nei tentativi di configurare organismi più articolati.

In generale, quanto più il carcere è di dimensioni rilevanti, tanto più il suo impianto si fa rigido e «classico». Il gigantesco istituto francese di Fleury Mérogis (fig. 2), con i cinque corpi ad Y (tre bracci convergenti) disposti attorno all'edificio centrale e avvolti da un possente muro di cinta che ospita i laboratori, è sicuramente l'esempio più rappresentativo di una tipologia che ricorda da vicino la fortezza, più ancora del Panopticon. Ma analogie presentano il carcere romano di Rebibbia (fig. 3), ove i corpi ad Y si collocano lungo due lati di un lotto quadrato, e l'impianto radiale dell'istituto canadese di Millhaven (fig. 4).

Ancor più frequente la disposizione «a palo telegrafico», che si incontra

nel francese Muret (fig. 5), nel giapponese Fukoka (fig. 6), nel messicano Hermosillo (fig. 7), nell'israeliana prigione meridionale (fig. 8), nel polacco Bialoleka (fig. 9), e nel tedesco Aschaffenburg (fig. 10).

Sostanzialmente analoghi nella disposizione interna sono l'olandese Maastricht (fig. 11) e il tedesco Stammheim (fig. 12), che alla giustapposizione dei bracci in orizzontale sostituiscono la loro sovrapposizione in verticale; il carcere di Stoccarda ha la fascia centrale del corridoio di distribuzione vuota, per mettere in comunicazione, ossessivamente, tutti i piani delle celle.

A queste impostazioni fondamentalmente rigide — proprie in prevalenza dei paesi ove, a partire dal dopoguerra, ha prevalso una cultura architettonica di tipo funzionalistico — fanno riscontro, nei paesi scandinavi e anglosassoni, tentativi di concepire il carcere come organismo più articolato e legato al contesto naturale o urbano. Vanno in questa direzione il carcere svedese di Kumla (fig. 13) e i due istituti statunitensi di Butner (fig. 14) e Purdy (fig. 15), concepiti essenzialmente come villaggi di rieducazione, mentre il newyorkese Foley Square (fig. 16) costituisce un esempio forse unico di carcere recente costruito in pieno centro con un notevole sforzo progettuale rivolto tan-

to al contesto urbano quanto all'organizzazione dello spazio interno.

Questa incompleta carrellata sulla produzione di edilizia penitenziaria fra la fine degli anni '60 e i primi '70 può fornire appena un'impressione sullo «stato dell'arte» nel momento in cui la (peraltro debole) spinta riformistica, che ha investito anche il mondo della detenzione, si esaurisce. Tale esaurimento ha origini molto diverse da paese a paese — principalmente la crisi del welfare state, da un lato, e l'acutizzazione dello scontro sociale (con manifestazioni terroristiche più o meno estese), dall'altro —, ma è fondamentalmente generalizzato.

Ne discende una tendenziale privatizzazione dell'apparato carcerario nei paesi anglosassoni (USA in primo luogo), mentre in Germania e in Italia si registrano forti restrizioni nella gestione degli istituti «riformati», contestualmente al moltiplicarsi delle carceri di massima sicurezza.

Una fase storica, segnata da uno spirito innovativo (seppure con molte ambiguità) si chiude, e il carcere tende a perdere progressivamente la connotazione «rieducativa» per tornare ad essere luogo di pena tout-court.

Ma a questa chiusura del circolo si oppone una resistenza dal basso, che nasce dalla familiarità che un nume-

ro crescente di persone, coinvolte in reati politici o collegati alle tossicodipendenze ha il carcere.

La costante iniziativa dei detenuti politici, da un lato, ed il moltiplicarsi di forme alternative alla detenzione per i tossicodipendenti, dall'altro, rendono sempre più evidente l'estrema inattendibilità della risposta carceraria al manifestarsi della devianza nella società contemporanea.








Questa controtendenza, che ha tempi di elaborazione e di sviluppo lunghi, riporta prepotentemente il discorso dal carcere alla città, in un'ottica che guarda alla devianza non più come corpo estraneo da espellere ma come parte di sé da curare attraverso la creazione di un organismo «accogliente».

In questa nuova e più matura visione, all'architettura si pone il compito di tradurre in termini spaziali la generale domanda di una diversa qualità della vita, attraverso la configurazione di un ambiente di complessità tale da poter contenere e incanalare al proprio interno anche la devianza e la follia.

Le elaborazioni più avanzate sulla tipologia carceraria, che hanno caratterizzato un periodo di grandi speranze nel mutamento sociale, possono allora tornare di grande utilità per «avviare una ricerca assai articolata sulla possibilità di creare dentro la città alcune strutture capaci di organizzare la vita dei detenuti in semilibertà, o meglio, di porre la devianza stessa al centro di una serie di problemi che coinvolgono la città nel suo insieme. Se la città entra dentro le carceri nei suoi aspetti peggiori della corruzione, della droga, della sopraffazione, vuol dire che la devianza va affrontata in primo luogo dentro la società civile, come un modo per conoscere meglio noi stessi, gli spazi in cui viviamo» (2).

(1) Fabrizio Giovannini, in «La nuova città», n. 4, luglio 1984, pag. 49

(2) Giovanni Michelucci in «La nuova città», n. 1, aprile 1983, pag. 64



# Schivare gli ostacoli

Eppure, ciascuno di noi graffia questi muri con dei segni e tenta, disperatamente, di comunicare attraverso il suo corpo un messaggio culturale. E intanto scopriamo che la possibilità di riduzione dello spazio non ha limiti

di Alberto Magnaghi

15 giugno 1981  
Rebibbia, Reparto G12

## Cella punto zero iperspazio

Tutto lo spazio può essere percorso. Iperspazio come nuova frontiera della percezione. Velocità esponenziale e spazio dilatato all'infinito, senza confini sensibili.

Spazio liscio, percezione della simultaneità, della pluralità dei percorsi possibili, della variabilità, casualità degli incontri; condizione esistenziale nomade, nel multiverso telematico: tutto lo spazio può essere percorso, senza punti di arrivo.

Iperspazio e spazio zero.

Un punto.

Assenza di informazione.

Impossibilità di andare in alcuna direzione.

Coazione totale dei percorsi.

Immobilità e spazio contratto.

Una cella.

Una cella come limite inferiore di uno spazio finito.

Anch'essa, come l'iperspazio, frontiera della percezione.

Possibilità di movimento in tutte le direzioni e blocco del movimento in tutte le direzioni.

Annullamento del tempo nella comunicazione istantanea e nell'assenza di informazione.

Spazio vuoto, liscio: l'uno per sottrazione di percorsi possibili, l'altro per ridondanza di percorsi possibili; entrambi limite di una forma spazio misurabile, segnata, percorribile, gerarchizzata, funzionalizzata.

Non si tratta di una questione quantitativa: di quantità di percorsi, di relazioni, di informazioni.

Vivere entro un limite è vivere oltre una soglia di cambiamento di status, di forma della percezione dello spazio e del tempo.

Leggo: «la stanza chiusa come ambiente che trasporta fulmineamente nel deserto e nell'iperspazio; solo le astrazioni più fragili perché sono esse a mutare per sempre il nostro linguaggio, la nostra sensibilità, la nostra vita... se

negli spazi consueti la sperimentazione funziona come accelerazione esplorativa, in questo iperspazio dal quale tutte le coordinate sono state cancellate essa agisce secondo un percorso e una velocità determinati, ma in una direzione senza condizioni». (Barilli).

Cella come più alto punto di astrazione, di atopicità, di anticipazione dell'implosione dello spazio nell'universo spaziale informatico.

L'ambiente fisico come spazio residuale dei corpi in probabile futura ribellione per riappropriarsi della sua centralità.

Cosa è espropriato ad un corpo recluso che può ricevere volumi altissimi di informazione e restituire volumi altrettanto alti?

Quale l'assenza dei corpi nella produzione di informazioni tramite informazioni?

20 aprile 1981  
Rebibbia, Reparto G12

## Imparare a contrarre l'existenz-minimum

Vivo a Rebibbia in una cella di due per quattro.

Letto, tavolino, armadi a muro, cesso, lavandino: tutto il ciclo della riproduzione individuale si svolge in questo spazio.

All'inizio mi muovo goffamente, il corpo urta da tutte le parti; poi comincio a misurare i gesti, i movimenti si fanno sapienti nell'insinuare ogni parte del corpo schivando gli ostacoli.

Avviene, in questa educazione del corpo a percorsi acrobatici del movimento quotidiano, un processo di dilatazione mentale dello spazio: l'abilità del corpo e dei suoi gesti misurati moltiplica i percorsi e gli orizzonti possibili.

L'autocostruzione dell'arredo — scatole di detersivo, di sigarette, colla ecc. — anziché ingombrare, articola lo spazio, scopre dimensioni inesplorate dei muri della cella.

Il pranzo in tre in questa cella, su un tavolino a muro, è, all'inizio, una scena insopportabile, grottesca, umiliante.

Poi i gesti divengono sapienti, i movimenti si sincronizzano fino a rendere mentalmente superfluo uno spazio più grande.

Il senso di oppressione della limitatezza di spazio è combattuto con la creatività del dar ordine alle tecniche di sopravvivenza in esso.

Quasi un gioco a chi riesce a risolvere meglio il problema.

Non ho visto limiti alla capacità d'adattamento del corpo.

Il concetto di standard abitativo minimo non ha un limite inferiore, con buona speranza per i contrattori della spesa pubblica; se visitassero più attentamente un carcere, la scienza di compressione dello standard abitativo minimo troverebbe frontiere inesplorate.

Una volta espulso dalla definizione del bisogno di spazio ogni riferimento simbolico del suo dimensionamento e della sua forma; una volta ridotto a «corpo animale» il problema della riproduzione fisica, ci si accorge che la possibilità di riduzione dello spazio non ha limiti.

La riduzione dello spazio alla funzione di riproduzione fisiologica (della forza lavoro) è ben esemplificata in un cubicolo di un carcere, dove appunto la funzione è, senza mediazioni, la conservazione di un corpo assente da qualunque forma di esistenza intenzionale.

Ogni residua funzione simbolica, che ancora resta nell'alloggio «popolare», è travolta dall'essere i corpi privi di rappresentazione sociale: spogliati da ogni esigenza di rappresentazione (spazio simbolico, spazio rappresentativo di regole sociali, di riti, di status, ecc.) i corpi animali, nel loro egualitarismo biologico — democrazia, animale! — rompono ogni barriera ai limiti di «miniaturizzazione» del loro ambiente vitale; si può mangiare sul cesso e pisciare nel lavandino.

Eccomi giustamente punito per aver creduto a lungo nel Movimento Moderno e nel razionalismo in architettura.

La mia cella attrezzata con un videotelefono e un personal computer, può costituire una grottesca allusione alla cellula produttiva/riproduttiva della metropoli informatica/telematica.


Questa cella è carica di violenza da sottrazione; essa è la riduzione della mia identità al mio corpo prigioniero, è sottrazione di ogni individualità, di ogni significato di storia rappresentabile, di ogni individualizzazione dell'ambiente.

Eppure ciascuno di noi graffia questi muri con dei segni, tenta disperatamente di restituire al suo corpo una funzione simbolica e comunicare un messaggio culturale.

Sopravvivenza dello spazio simbolico: è addirittura più forte della sopravvivenza dello spazio animale.

In una cella ci si può suicidare, ma solo dopo averla arredata.

da Un'idea di libertà



Oltre San Patrignano: una discussione

# L'anomalia e la norma

Certamente, le istituzioni non possono risolvere un problema così irriducibilmente sottratto al giudizio, com'è quello del tossicodipendente. Una vicenda per sua natura enorme

di Gianni Baget Bozzo

La vicenda di san Patrignano è certamente una vicenda per natura sua enorme, estranea alla norma. La droga agisce su uno spazio della realtà umana in cui lo Stato è da sempre impotente ad agire. Le istituzioni suppongono una soggettività precostruita e delimitata, un soggetto che sia per definizione normabile, normale. Le leggi hanno sempre supposto l'uniformità del soggetto quale loro fondamento.

La devianza assume però alle volte proporzioni che sfidano la normabilità, quindi il fondamento stesso delle leggi. E' la droga è un esempio tra i più significativi mai esistiti di questo fenomeno. Che cosa è infatti il drogarsi se non il rinunciare alla normabilità, al prezzo della disfunzione della propria stessa soggettività? La droga è la più terribile e diffusa forma di disobbedienza civile mai esistita; è affermare la volontà di essere, rispetto alle istituzioni e alla normabilità, in un altro luogo, in un altro tempo. La droga infatti rompe i limiti dello spazio e del tempo, le condizioni primordiali della normabilità. È un rifiuto della condizione di esistere. I genitori sono i principali agonisti del dramma del drogato perché essi, che hanno dato al figlio la vita, chiedono disperatamente da lui di avere il senso dell'esistenza, di accettare di esistere, di riconoscere quindi che la loro stessa vita ha un senso. Il drogato è in quanto tale assente dal suo stesso dramma, indifferente agli sforzi per dare a lui la volontà di esistere: proprio ciò da cui rifugge.

La droga è una domanda di non-coscienza, e quindi di non-temporalità: è una domanda di una eternità vuota, di un senz'altro reale. Questa dimensione profonda è il drogato la esprime come rifiuto dell'esistenza. In un tempo senza mistica, la droga è la via più facile per rispondere alla domanda di non-tempo-reale, il segreto di ogni mistica.

Come ricondurre ai limiti dell'esistenza chi ha cercato di attingere, mediante la distruzione di essa, la possibilità del non tempo reale? La droga non è un'esperienza banale e il rientro dal grande viaggio non è un ritor-

no facile. Occorre trovare una mediazione, una ragione di esistere che possa raggiungere il mondo fuori dal tempo scorrente che il drogato abita.

Certamente, le istituzioni non possono per principio risolvere un problema così anomalo, così profondamente non normabile come quello del drogato. Perché chi può essere mediatore, chi può ricondurre nei sentieri del limite colui che ha cercato di trapassarli? Chi può far trovare il senso della finitezza a chi ne ha respinto i limiti e le condizioni?

Non vi è risposta a questa domanda. Vi sono tante risposte quante so-

no le persone che ritornano. E anche tante risposte quante sono le persone che non ritornano. Per capire il fenomeno della droga — se vogliamo usare il termine sconsigliato di *fenomeno* per un evento che è così interiore e segreto — occorre ricordare che esso si situa in una zona che è, per natura sua, di là della norma e quindi di là del giudizio.

Si può scegliere di tornare o di non tornare, di vagare tra i mondi nello spazio del non tempo reale sino a morire, si può decidere di ritornare nel tempo e scegliere di vivere. Di questa scelta nessuno è giudice.

Ma per attirare all'esistenza colui che non l'ha amata, occorre un incan-

tatore, che sappia mostrare il valore della finitezza a chi ne respinge il senso. Questo è in certo modo un atto violento: un atto che il drogato commette contro il suo desiderio profondo, un atto di scelta che va contro un desiderio di non finito, di non tempo.

Ogni uscita dalla droga ha per fondamento una scelta di finitezza che non richiede all'esistenza senso, ma glielo conferisce.

San Patrignano ci ha mostrato un incantamento, che conteneva, nelle sue formule, anche questa forma necessaria di ogni uscita dalla droga che è la violenza su se stessi. L'ha manifestata nella forma di violenza che era implicita nell'incantesimo del rientro in cui Muccioli è maestro. In un tempo in cui l'arte del guaritore riprende il suo spazio anomalo anche nella più normata delle operazioni umane, la scienza sperimentale, non ci si deve meravigliare che sia comparso un guaritore, ricco di un suo carisma di guarigione, che non ha ricette ma ha risultati.

I giudici si sono trovati così di fronte alla necessità di giudicare chi aveva recluso, essi che per compiti istituzionali sono tante volte obbligati a recludere: in fondo, Muccioli aveva compiuto anormalmente solo ciò che essi hanno normativamente e normalmente il potere di compiere. La condanna ha rivendicato il privilegio del giudice nel monopolio della giustizia. Muccioli ha il diritto della propria anomalia, si dovrebbe dire, se l'anomalia potesse mai avere altro diritto che quello che le è conferito dalla sua dolorosa esistenza.

Egli ha operato in quella zona che sta al confine tra il desiderio di essere e il bisogno di esistere. In questa zona egli ha proclamato il valore dell'esistenza.

Non si può perciò considerarlo altro che come un difensore della vita nel momento più difficile del vivere.

Lo stato non poteva forse che condannare: ma in questo ha rivelato il limite della norma e ha fatto emergere l'imprescrittibile realtà dell'anomalia.

Anche nell'85

## AZIMUT

bimestrale sindacale di economia politica cultura.

è in campo.....

### Questione di classe

ABBONAMENTO ANNUO  
(6 numeri) L. 30.000

Per abbonarsi:

— c/c postale n. 22969208 intestato a Banca Popolare - conto/contributi ED.A.CO - Piazza Meda 2/4 - 20121 Milano

— in contrassegno ☎ 02/272021/2

Direttore: Pier Giorgio Tiboni ■ Direttore responsabile: Biagio Longo ■ Segreteria di redazione: Dilva Monasso ■ Redazione: F. Chiarello, L. Lorenzini, B. Miorelli, A. Nannei, A. Serafino, P. Torri, A. Tridente ■ Fotografia: U. Lucas.

Hanno collaborato: Neva Agazzi Maffii, Guillermo Almeyra, Elmar Altvater, Samir Amin, Giovanni Arrighi, Roberto Artoni, Lapo Berti, Mario Biagioli, Carluccio Bianchi, Robert Boyer, Federico Caffè, Franco Catalano, Francesco Ciafaloni, Roberto Convevole, Benjamin Coriat, Mario Cuminetti, Alberto Dall'Ora, Paolo Degli Espinosa, Michele Di Lecce, Angelo Dina, Pino Ferraris, Mario Fezzi, Franco Fortini, Giorgio Galli, Y.I. Gershuny, Liliana Lanzardo, Leopoldo Leon, Paolo Leon, Antonio Lettieri, Stefano Levi, Giorgio Lunghini, Pietro Marcenaro, Franco Marrone, Gianni Mattioli, Elena Medi, Gian Giacomo Migone, Luisa Morgantini, Antonio Mutti, Riccardo Parboni, Tito Perlini, Lorenzo Rampa, Ruggiero Romano, Rossana Rossanda, Giulio Salierno, Piero Scaramucci, Mario Spinella, Immanuel Wallerstein, Reiner Zoll.

# Il pubblico della galera

Affidare le carceri ai privati è come appaltare la repressione della criminalità a un corpo di professionisti. La falsa alternativa tra enti pubblici e iniziativa privata e il ruolo della responsabilità collettiva

di Guido Neppi Modona

La polemica suscitata da un articolo pubblicato da Gaetano Scardocchia su *La Repubblica* all'inizio di quest'anno, su alcune iniziative di privatizzazione delle carceri avviate sperimentalmente negli Stati Uniti, ha posto problemi di fondo, che vanno ben oltre lo specifico argomento della gestione degli istituti di pena.

La sostanziale adesione di Scardocchia alle iniziative statunitensi ha sollevato la reazione di chi, come il sottoscritto, ritiene che nel nostro sistema costituzionale vi siano alcune funzioni che debbono essere necessariamente riservate all'intervento pubblico, perché incidono su valori fondamentali dell'individuo, quali ad esempio la libertà personale.

La Costituzione attribuisce allo stato, ed in particolare al parlamento, il monopolio esclusivo del potere di normazione penale (è il c.d. principio della riserva assoluta di legge in materia penale); altri principi, pure contenuti nella Costituzione, stabiliscono ad esempio che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato» e impongono di punire qualsiasi forma di violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Logica e necessaria conseguenza di questi principi è che debba essere esclusivamente lo stato, a cui spetta di stabilire quali fatti debbono essere puniti come reato e con quali sanzioni, a garantire che l'esecuzione delle pene restrittive della libertà sia conforme al rispetto della dignità umana.

Solo se la gestione delle carceri è affidata allo stato, ovvero ad enti pubblici partecipi del sistema democratico di espressione e di rappresentanza degli interessi collettivi, è infatti possibile chiamare organi ed enti politicamente responsabili a rendere conto del loro operato nelle sedi politiche a ciò deputate, dal Parlamento alle assemblee elettive degli enti pubblici territoriali. Voglio cioè dire che, quando la posta in gioco è il trattamento riservato a soggetti privati di

quel bene sommo che è la libertà personale, i destinatari delle pene detentive e l'intera collettività hanno il diritto, coesistente ad un ordinamento democratico, di imputare a soggetti precisi e determinanti la responsabilità politica per il modo in cui vengono attuate le garanzie e le finalità costituzionali in tema di esecuzione della pena carceraria.

Sono queste le ragioni dello stupore che ho provato per la disinvoltura con cui Scardocchia ha presentato le esperienze statunitensi di affidamento della gestione di alcuni istituti di pena a società private, e più ancora nel leggere in un suo successivo articolo (*La Repubblica* del 13 - 1 - 85) che la mia critica alla privatizzazione è stata interpretata come frutto di un «incrollabile dogma statalista», di una «influenza indelebile delle culture stataliste, non solo il marxismo, ma anche il fascismo», di una «avversione viscerale per l'intraprendenza dei privati».

Mi sembra che questi rilievi riflettano una profonda confusione tra lo statalismo di matrice illiberale e autoritaria, cui fa riferimento Scardocchia, e quei compiti quelle funzioni che possono essere sottoposti a controllo democratico solo se affidati allo stato o comunque ad organi pubblici politicamente responsabili. Affidare la gestione delle carceri ai privati non è in realtà cosa diversa dal-

la scelta di appaltare ad un corpo di professionisti estranei all'organizzazione statale la repressione della criminalità in determinate zone del territorio, scavalcando il principio che riserva allo stato il monopolio esclusivo dell'uso della forza.

Certo, le disfunzioni della organizzazione penitenziaria sono sotto gli occhi di tutti, ed i livelli di violenza e di ingovernabilità delle carceri sono, come si suol dire, indegni di un paese civile; ma la proposta di appaltare tale servizio ai privati sarebbe un rimedio peggiore del male che si vuole combattere, perché ad una — peraltro tutta da dimostrare ed anzi contraddetta dall'esperienza storica — maggiore efficienza del governo delle carceri farebbe riscontro la rinuncia alla possibilità di controllo democratico e alla responsabilizzazione politica per la gestione di questo settore portante dell'ordinamento penale.


In un momento storico in cui uno dei beni che più dobbiamo recuperare e difendere è il senso dello stato, inteso non come intromissione autoritaria nella libertà di iniziativa privata, bensì come gestione della cosa pubblica secondo criteri di partecipazione democratica, di trasparenza e di maggiore rispetto degli interessi della collettività, la via da seguire è semmai quella di coinvolgere altre risorse, sempre appartenenti alla sfera pubblica, nel governo delle carceri.

In particolare la prospettiva è di rafforzare l'impegno del settore pubblico in materia penitenziaria e di rendere più democratica e più partecipata la gestione delle carceri. Il che significa vincere l'asperata centralizzazione burocratica della macchina carceraria e coinvolgere gli enti e le risorse della comunità locale nel governo delle carceri, secondo un modello di progressiva distribuzione sul territorio delle competenze sinora gelosamente custodite dal ministero di grazia e giustizia, e quindi di potenziamento dei sistemi di controlli democratici e dal basso sulla gestione delle carceri.

In questo senso mi fa piacere che Scardocchia abbia parlato della mia «fede nel potere pubblico» anche per quanto riguarda il settore del recupero dei tossicodipendenti, perché i suoi spunti critici sulla mia visione dei rapporti tra pubblico e privato in questa materia mi consentono di sviluppare e chiarire alcune convinzioni su quel bene perduto del «senso dello Stato», inteso non solo come gestione democratica e trasparente della cosa pubblica, ma come presenza ed impegno dello stato nella soluzione di tutti i grandi problemi sociali che travagliano, sotto forma di sofferenza e di disagio, la nostra società.

Uno di questi è certamente quello dei tossicodipendenti e dei difficili e contrastanti tentativi per il loro recupero.

Non metto in discussione la realtà incontestabile che in questo settore l'intervento pubblico è stato ed è tuttora in gran parte inesistente ed è rimasto scavalcato da meritorie ed importanti iniziative private, siano esse laiche (penso alla Comunità di San Patrignano) o religiose (penso alle comunità terapeutiche del Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi ed alle altre fondate e gestite da sacerdoti), ma non vedo perché da questa constatazione si debba far discendere la conseguenza che lo stato deve continuare a rimanere assente da questa angosciosa realtà che coinvolge centinaia di migliaia di giovani e le loro sfortunate famiglie.



## Sulla privatizzazione delle carceri

L'approccio corretto al problema è di stigmatizzare i gravissimi ritardi del settore pubblico, che ha sinora delegato e scaricato, salvo lodevoli ma rare eccezioni, sulle comunità terapeutiche private i tentativi di recupero dei tossicodipendenti, ma nel contempo di studiare le forme più corrette per affermare, nel rispetto delle iniziative private sinora esistenti e di quelle che sorgeranno, il diritto-dovere degli enti pubblici di intervenire.

In questa materia non si può certo parlare di un monopolio dell'intervento statale; al contrario, ritengo che la passione, la dedizione e la professionalità in continuo divenire degli operatori delle comunità terapeutiche siano requisiti talvolta incompatibili con gli inevitabili processi di burocratizzazione e quindi di immobilismo delle strutture pubbliche. Ma questo non legittima né giustifica la latitanza del pubblico; induce semmai a trovare opportune forme di collaborazione tra iniziative private e doveri di intervento pubblico, per potenziare da un lato il patrimonio di professionalità e di amore profuso nelle comunità terapeutiche private, per affermare dall'altro la necessità della presenza del pubblico in un fenomeno sociale di così grandi e tragiche dimensioni.

L'ente pubblico — in particolare, per quanto qui interessa, le Unità Sanitarie Locali — dovrebbe divenire il primo punto di riferimento dei bisogni dei tossicodipendenti e delle loro famiglie; non nel senso che deve essere l'ente pubblico a gestire in proprio le comunità terapeutiche e le altre strutture di recupero, ma affermando il ruolo essenziale della struttura pubblica nell'attività di orientamento e di smistamento di chi vuole uscire dalla schiavitù della droga. Penso all'istituzione presso ogni USL di centri altamente specializzati, che provvedano, previo esame delle esigenze e dei bisogni dei singoli tossicodipendenti, ad indicare le strutture più idonee per il loro recupero terapeutico, non importa se pubbliche o private, e sempreché l'ente pubblico non sia in grado di prenderli direttamente in carico.

Premessa della presenza reale del pubblico nel settore della tossicodipendenza è il censimento «ragionato» delle iniziative esistenti a livello nazionale; dico censimento «ragionato», perché se compito dei centri di orientamento e di smistamento è di indicare a ciascun tossicodipendente quale è la struttura più idonea per affrontare le sue specifiche esigenze, l'ente pubblico deve essere in grado di conoscere non solo la dislocazione ed il numero dei posti letto delle singole co-

munità terapeutiche, ma il modello di trattamento che viene seguito, la specializzazione di ciascuna di esse.

In quest senso ho parlato, anche se la cosa non è piaciuta a Scardocchia, non solo di censimento, ma di razionalizzazione, promozione, coordinamento e controllo delle iniziative esistenti, perché la presenza del pubblico deve tradursi anche in un'attività di stimolo al sorgere di nuove forme

di intervento in quelle zone che ne sono prive; di aiuto, mediante lo strumento delle convenzioni, a quelle iniziative che non riescono a reggersi economicamente da sole; di controllo della compatibilità dei metodi di recupero usati con il rispetto della dignità umana.

Su quest'ultimo punto vorrei non sorgessero equivoci: il controllo dell'ente pubblico non deve tradursi nel-


l'imposizione di un metodo di trattamento piuttosto che di un altro, ma semplicemente nella verifica che quella comunità, che magari riceve sovvenzioni pubbliche, non viola quei principi giuridici e quei valori costituzionali che devono essere rispettati anche nel difficile tentativo di fare uscire il tossicodipendente dal tunnel della droga.

È questa in definitiva la politica, che ho in altre occasioni chiamato dei «cento fiori», che dovrebbe essere perseguita dall'ente pubblico in materia di recupero dei tossicodipendenti: non trasformarsi necessariamente in gestore in proprio delle attività di recupero terapeutico, non giurare a priori sulla validità esclusiva di questo o di quel modello di comunità, prendere laicamente atto che probabilmente tutte le esperienze sono valide, a condizione che si crei l'abbinamento tra gli specifici bisogni del singolo tossicodipendente e l'iniziativa che è in grado di soddisfarle.

Le diverse soluzioni proposte per la gestione delle carceri e delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti — monopolio esclusivo dello stato per le prime, ampio ed insostituibile ricorso all'iniziativa privata per le seconde, ma «presenza» del pubblico quale punto di riferimento dei bisogni e delle esigenze dei tossicodipendenti — hanno la loro matrice comune nel recupero del «senso dello stato», certamente perduto quando si pensa di fare gestire le carceri dai privati ovvero di perpetuare la latitanza dell'intervento pubblico nel settore del recupero dei tossicodipendenti.

Né mi sembra che per inquadrare questi problemi sia necessario scomodare le culture istituzionali che rispettivamente si rifanno allo statalismo o al neo-liberismo: qui si tratta semplicemente di prendere atto da un lato che il monopolio statale della normazione penale e dell'esecuzione delle pene è prerogativa comune a tutti gli ordinamenti, quale che sia il tipo di regime politico e la loro tradizione culturale; dall'altro che il settore pubblico non può continuare a rimanere assente da un problema che coinvolge centinaia di migliaia di giovani, solo perché sinora sono stati soprattutto i privati ad occuparsene e le strutture private sono probabilmente le più idonee a continuare ad occuparsene.

Al di là di queste constatazioni, ci si muove sul terreno delle ideologie; ma di soluzioni ideologiche non hanno bisogno né i carcerati, che vogliono vedersi concretamente assicurato il rispetto della dignità umana, né i tossicodipendenti e le loro famiglie che cercano disperatamente la via per uscire dalla tragedia della droga.



# FRIGIDAIRE

Mensile di arte, informazione, spettacolo



Primo Carnera

L. 5000

Un «favoreggiamento personale» che dura da anni

# Quel superpassaporto

Ragion di stato, segreto di stato, servizi di stato; e poi: falsi, omissioni, bugie, circolari riservate. Insomma, un colossale pasticcio che configura un'interferenza senza precedenti dell'esecutivo in un processo in corso

di Luigi Ferrajoli

**N**ei medesimi giorni nei quali l'Italia rischiava una crisi di governo per lo «scandalo» sollevato dall'incontro al Beaubourg tra il ministro De Michelis e Oreste Scalzone, la Commissione Inquirente decideva, nella più totale indifferenza della stampa, l'archiviazione della denuncia presentata l'anno scorso da Rossana Rossanda, da Carla Mosca e dal sottoscritto contro il ministro Spadolini: denunciato per aver favorito nel febbraio '82, dotandolo di un passaporto falso, la fuga all'estero di Carlo Fioroni.

L'accostamento dei due episodi è sommamente istruttivo per intendere il grado d'insensatezza e di falsità che il clima dell'emergenza continua ad imprimere ad ogni reazione del nostro sistema politico a vicende legate a fatti o processi di terrorismo. Non ho simpatia né per Scalzone, né per De Michelis. Da un lato c'è, però, un ministro sotto accusa per aver dato la mano a un imputato suo amico, latitante all'estero e incontrato casualmente. Dall'altro, c'è un suo collega di governo che più di tutti vibratamente s'indigna, dopo aver a sua volta consentito che a un omicida fosse data, non la mano, ma carte false onde potesse sottrarsi alla giustizia di fronte a cui doveva ancora comparire come teste e come imputato. I due fatti sono tra loro tanto sproporzionati per gravità quanto lo sono in senso inverso le reazioni ad essi opposte dal mondo politico: l'esecrazione stupefatta e il mea culpa del malcapitato nel primo caso; il silenzio e la complicità nel secondo, tanto più fastidiosi in quanto il ministro salvato si propone ogni giorno come esempio di virtù repubblicane.

I due episodi vanno però accostati anche per un altro motivo. Scalzone è stato condannato a 30 anni nel giudizio di primo grado del processo «7 aprile» sulla base in gran parte, come molti altri, proprio delle deposizioni di Carlo Fioroni di cui il ministro Spadolini ha impedito la verifica dibattimentale. Questa pesante condanna gli fu, infatti, inflitta per concorso morale in tentato triplice omi-

cidio di tre carabinieri, per essere egli stato ritenuto il mandante, come vertice occulto della fantomatica «Organizzazione» descritta da Fioroni, di una rapina commessa a Veduggio il 6 marzo 1973; nel corso di essa, uno dei rapinatori gettò una granata che poi tentò di allontanare con un calcio, facendosela scoppiare su un piede (poi amputato) a poca distanza dai tre carabinieri rimasti fortunatamente illesi. È così accaduto che il presidente della repubblica ha potuto dare dell'«assassino» a un cittadino, condannato in via non ancora definitiva in base alle supposizioni di un assassino vero, fatto fuggire dall'allora presidente del consiglio e così sottratto al contraddittorio con la difesa del primo. Anche questo è un segno dell'irrazionalità propria della retorica dell'emergenza.

Il favoreggiamento della fuga di Fioroni e l'avallo silenzioso ad esso dato dal sistema politico non possono però essere interpretati semplicemente come segni di perdita della ragione da parte delle nostre istituzioni. Essi segnalano, al contrario, gli aspetti oscuri e sommersi della ragion di stato che in questi anni ha guidato la politica dell'emergenza.

La gravità di questa intricata vicenda risiede infatti, ovviamente, non soltanto nel reato di falso in sé, quanto soprattutto nelle ragioni per le quali esso è stato commesso. Che il falso sia stato commesso è indiscutibile, e non è nemmeno messo in discussione. Lo ha confessato il capo del Sisde De Francesco rispondendo, l'8 marzo '84 al comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti; lo ha ribadito il 12 marzo il capo della polizia Rinaldo Coronas deponendo sotto giuramento davanti alla Corte d'assise di Roma; lo ha infine ammesso il sottosegretario Cordero rispondendo il 23 maggio in parlamento alle interrogazioni rivolte al governo dopo la nostra denuncia del 10 aprile. Fioroni, come hanno ammesso tutti costoro, fu fatto fuggire subito dopo la sua uscita di prigione, il 5 febbraio '82, con un passaporto «con nome di copertura», cioè falso, rilasciatogli su autorizza-

zione del presidente del consiglio dell'epoca Spadolini. Riarrestato immediatamente in Svizzera con il passaporto falso, egli fu riportato in Italia dai servizi segreti accorsi in suo aiuto e, dopo quattro mesi, fu fatto definitivamente scappare con un passaporto «regolare», concessogli «su espresso invito della magistratura» e su concorde parere delle «procure interessate». Come pezza d'appoggio di tutto questo traffico è stata invocata una misteriosa «direttiva» di «attuazione della legge sui pentiti», che dapprima Spadolini indicò in una circolare del 29 marzo '82, poi — avendogli noi ricordato che il falso fu commesso in febbraio e che comunque la legge sui pentiti non consente né falsi, né altri reati — in un'altra del 29 gennaio. All'inquirente, alla fine, è uscita fuori una circolare emessa in attuazione della legge di riforma dei servizi segreti n. 801 del '77, su cui il governo ha messo un mezzo segreto di stato, consentendone la lettura ai soli membri della Commissione. Costoro, che non chiedevano di meglio che un appiglio, hanno archiviato il tutto con 11 voti favorevoli, il solo voto contrario di Pier Luigi Onorato e il non voto dei commissari del Pci.

Questa archiviazione è totalmente assurda. La famosa circolare, qualunque sia il suo contenuto, non poteva infatti, per la nota gerarchia delle fonti, derogare alla legge e autorizzare un illecito penale. Sia che abbia autorizzato genericamente il rilascio di passaporti falsi a beneficio di terroristi pentiti, sia che l'abbia autorizzato specificamente per Fioroni, essa non è una pezza d'appoggio, ma il corpo del reato, e proprio per questo il governo vuol tenerla segreta. Ma il mezzo segreto di stato posto su di essa era in questo caso irrilevante, dato che non può occultare il fatto che il falso è stato in base ad essa confezionato e che tale impresa non è stata mai sconfessata né dal presidente Spadolini né dall'attuale governo. Che poi la circolare segreta si richiami alla legge sui servizi segreti non toglie nulla alla sua sostanza illecita. Certo

non c'è nulla di strano nel fatto che un presidente del consiglio autorizzi il rilascio di passaporti falsi ad agenti dei servizi segreti che si recano all'estero per finalità di spionaggio. Questa ipotesi è anzi citata dai manuali di diritto pubblico come un caso di reato ministeriale che esemplarmente giustifica l'istituzione di una «giustizia politica» del parlamento: il ministro, come fu teorizzato settanta anni fa da Vittorio Emanuele Orlando, si assume in questo caso la responsabilità del reato e il parlamento ne avalla politicamente le ragioni di stato. Ma Fioroni era un agente segreto? In tal caso cosa sono diventati, e da chi sono formati, i servizi segreti «rinnovati» dallo stesso presidente Spadolini? E comunque, per quali ragioni di stato o superiori interessi nazionali l'agente Fioroni fu mandato all'estero con carte false?

Queste ragioni non sono mai state chiarite. Sono infatti ragioni inconfessabili, perché a loro volta illecite, avendo il passaporto falso favorito la fuga di un imputato e la sua sottrazione alla giustizia italiana. Contro Fioroni, reclutato o meno che fosse nei rinnovati servizi segreti, pendeva ancora, al momento della fuga, il processo «7 aprile». Precisamente, pendevano le imputazioni di banda armata, furto, rapina, ricettazione, devastazione, porto e detenzione di armi sulle quali aveva reso ampia confessione e nelle quali aveva coinvolto gli altri settanta imputati. Per queste imputazioni, per le quali la legge prevede l'obbligo della cattura, il giudice istruttore Francesco Amato aveva disposto sibillantemente, nella sua ordinanza di rinvio a giudizio del 30 marzo 1981, «non doversi procedere perché allo stato non risulta concessa l'estradizione» dalla Svizzera — che nel lontano 1975 era stata data per il solo omicidio di Carlo Saronio e non anche, ovviamente, per le accuse da cui solo più tardi nascerà il processo «7 aprile».

Lasciamo andare il mistero di questa mancata estradizione, che in ogni caso non poteva coprire la banda armata, contestata a Fioroni e a tutti



## Un «favoreggiamento personale» che dura da anni

gli altri, nel furore accusatorio del «7 aprile», come «tuttora operante» il 30 marzo '81 e quindi in azione per almeno sei anni dopo il '75. È chiaro che la mancata estradizione, se obbligava i giudici a richiederla, non poteva certo consentire ad altri organi dello Stato di attivarsi addirittura per far fuggire l'imputato. In ogni caso questa supposta causa di improcedibilità era sicuramente cessata dopo che Fioroni, arrestato al suo arrivo in Svizzera con il passaporto falso nel febbraio 1982, era ritornato *volontariamente* in Italia (non potendosi supporre un suo sequestro di persona) insieme agli agenti segreti mandati in suo aiuto, e si era in tal modo risottomesso alla giustizia italiana. A quel punto, le autorità di polizia dovevano comunque arrestarlo e assicurarlo alla giustizia. Viceversa, dopo quattro mesi di permanenza clandestina in Italia, Fioroni è stato fatto nuovamente fuggire, questa volta con un passaporto «regolare» rilasciatogli su «nulla osta» delle «procure interessate» che avevano l'obbligo di ordinarne la cattura. Fra queste non poteva mancare la procura della Repubblica di Roma, che otto mesi dopo doveva sostenere l'accusa, basata in massima parte sulle rivelazioni di Fioroni, nel pubblico dibattimento del processo «7 aprile».

Arriviamo così all'aspetto più torbido della vicenda. Il favoreggiamento personale di Fioroni, messo in atto da uno stuolo di pubbliche autorità con falsi, omissioni, aiuti e autorizzazioni, ha sottratto alla giustizia non soltanto un imputato, ma la principale fonte d'accusa in un processo in corso. Fioroni, come era arcinoto, era il principale puntello accusatorio dell'istruttoria del «7 aprile», e come tale era stato formalmente convocato al pubblico dibattimento dall'ordinanza di rinvio a giudizio. Il favoreggiamento della sua fuga, voluto dai servizi segreti e autorizzato dalla procura di Roma, lo ha dunque sottratto al confronto con i suoi accusati, che già era stato tanto ostinatamente quanto inspiegabilmente rifiutato dai giudici romani nella fase istruttoria: quando accusatore e accusati erano tutti in prigione e sarebbe stato facilissimo consentirne il contraddittorio. Per più di un anno, l'imbroglio è stato tenuto nascosto alla corte d'assise di Roma, che emetteva citazioni di mese in mese, ricevendo ogni volta le spiegazioni più ridicole sull'irreperibilità del ricercato. Non sappiamo come la Corte motiverà la sua sentenza. I casi, però, sono due: o le deposizioni istruttorie di Fioroni non saranno utilizzate, oppure saranno utilizzate. Nella prima ipotesi, che parrebbe obbligata vista la mancata deposizione di Fioroni

al dibattimento, l'impresa dei servizi segreti avrebbe danneggiato l'accusa, privandola del suo principale sostegno. Nella seconda ipotesi, che è la più verosimile viste le pesanti condanne, essa ha danneggiato la difesa, impedendo definitivamente il contraddittorio tra Fioroni e i suoi accusati.

È certo comunque che almeno per il più orrendo dei delitti contestati nel processo «7 aprile» — l'omicidio di Carlo Saronio — l'operazione della fuga di Fioroni ha pregiudicato i diritti di difesa degli imputati, provocando probabilmente la condanna. Dopo che fu resa pubblica la notizia che Fioroni era fuggito all'estero e non sarebbe mai comparso al dibattimento, il suo difensore, avvocato Marcello Gentili, sentì il dovere di scrivere due volte (ma non di presentarsi di persona) alla corte d'assise di Roma per esprimere la sua assoluta convinzione — «per quanto saputo da Carlo Fioroni» — circa l'estraneità al delitto Saronio dei quattro imputati del «7 aprile» che ne erano stati incolpati e che, per esso, sono poi stati condannati ad oltre un secolo di reclusione. Forse Fioroni avrebbe ripetuto al dibattimento quanto confidò al suo difensore, che peraltro non aveva alcuna ragione di scrivere il falso, se si considera la ben nota avversione che in passato aveva sempre manifestato verso gli imputati. Si è temuto forse che Fioroni, venendo al dibattimento dopo aver lucrato i benefici, avrebbe ritrattato o ridimensionato le accuse formulate in istruttoria e ampiamente dilatate dalla pubblica accusa?

Siamo insomma di fronte a una gigantesca frode, intervenuta a sorreggere un processo già segnato da una sequela ininterrotta di deviazioni e di


illegalità commesse in danno degli imputati. La giustificazione avanzata dal sottosegretario Corder, e presa per buona dall'Inquirente, che la fuga di Fioroni sarebbe stata organizzata per salvarlo da gravi pericoli per la sua incolumità è assolutamente ridicola. Né Peci, né Savasta, né Sandalo, né Viscardi, né Donat Cattin, che avevano fatto ben altre rivelazioni e avevano — essi sì — da temere dai terroristi veri e irriducibili, sono mai stati sottratti ai pubblici dibattimenti; tutti sono andati a confermare le loro accuse non solo nei processi nei quali erano imputati ma anche in decine di altri processi, sottostando ai confronti con i loro accusati e al contraddittorio con la difesa; tutti, infine, hanno subito i processi cui avevano portato i loro contributi accusatori, nonché le pene sia pure ridotte per i reati confessati.

Dal resto, lo scopo della legge sui pentiti, per discutibile che fosse il mezzo adottato, fu precisamente quello di ottenere dai terroristi disposti a collaborare «prove decisive» o comunque «rilevanti», suscettibili di riscontri oggettivi e suffragate dal pubblico confronto con i chiamati in correttezza: e non certo quello di dispensare benefici per le accuse incontrollate da loro lanciate nel segreto dell'istruttoria. La «protezione» dell'incolumità di un pentito non può dunque arrivare al punto di sottrarlo al processo e di rendere vane le sue deposizioni. E la «protezione» di Fioroni, che ben poteva essere assicurata in Italia senza commettere reati, non poteva spingersi fino a sottrarre al processo, alla cui accusa egli aveva contribuito, gli elementi di prova da lui forniti e ritenuti rilevanti o decisivi. Ché se poi a cose fatte — le sorprese non finiscono

mai con i processi dell'emergenza — questi elementi fossero giudicati né rilevanti né decisivi dalla sentenza della corte d'assise di Roma, di cui ancora si attende la motivazione, non si capisce che razza di pentito sia stato Fioroni, e perché mai la pena di 27 anni originariamente inflittagli per l'omicidio del suo amico Saronio sia stata ridotta, in base all'articolo 4 del decreto Cossiga del '79, al punto da metterlo in libertà dopo soli sette anni. Né tanto meno si capisce — se le sue deposizioni fossero state ritenute dal presidente Spadolini e dalle altre pubbliche autorità come irrilevanti o prive d'interesse per il dibattimento — perché mai egli sia stato da costoro ritenuto meritevole di tanti benefici e privilegi (denaro, pensione, passaporti falsi e «regolari»). Oppure erano altri i servizi per i quali Fioroni veniva compensato?

L'archiviazione disposta dall'Inquirente lascia aperti questi interrogativi e mette una pietra sopra i retroscena politici del più importante e discusso dei processi dell'emergenza e sul ruolo in esso avuto dai servizi segreti «rinnovati» e «ripuliti», ed oggi così strenuamente difesi dal governo in carica. Sul piano istituzionale questo vergognoso pasticcio resta in ogni caso un'interferenza senza precedenti del potere esecutivo sulla funzione giudiziaria relativamente a un processo in corso. Sul piano politico la frode è, se possibile, ancora più grave. Chi e che cosa si voleva proteggere, facendo carte false per far fuggire Fioroni, se non la facciata del processo «7 aprile», più volte crollata e sempre rabberciata ma costantemente pericolante? E perché mai salvare la facciata di un processo se non per salvare, con essa, la faccia dei giudici, dei partiti e della grande stampa? in una parola, dell'intero sistema politico che a questo processo aveva dato mano e sostegno e su di esso giocava la propria credibilità?

L'avversione politica e perfino la disistima che possono nutrirsi verso qualche imputato latitante non possono giustificare un'ingiustizia programmata che mette in crisi, assai più di ogni eccesso od errore passato, la credibilità delle nostre istituzioni. È possibile, visto il silenzio della stampa, che di questo imbroglio nulla sappiano o abbiano voluto sapere la maggior parte degli stessi esponenti del fronte colpevolista e della linea della fermezza, formati in passato intorno al caso «7 aprile». Ma proprio costoro dovrebbero oggi essere i primi a sentire il dovere civile e morale, oltre che politico, di andare a fondo su questo scandalo. Altrimenti, sarà bene che non parlino più di «questione morale».



Soprattutto, una gran fretta

# Affaire Moro: si chiude

Dovrebbe essere il giudizio d'appello sul piú grave delitto politico del nostro dopoguerra. In realtà, si processa il movimento collettivo della dissociazione e il suo faticoso tentativo di ricostruire la verità

di Carla Mosca

**D**avvero, tutti i veleni e le scorie dell'emergenza, sono concentrati nel secondo processo Moro, nell'aula del Foro Italico a Roma, ancora, anacronisticamente, in assetto di guerra.

Una volta reso noto da Valerio Morucci che tre dei nove brigatisti impegnati in via Fani non erano mai stati individuati, nove udienze sono state infatti necessarie perché a qualcuno venisse in mente di chiedergli i nomi di quanti, dunque, erano stati condannati all'ergastolo in luogo di altri. Lo ha fatto un giudice popolare consapevole del suo diritto di interloquire, ma ignaro di come, nei processi di terrorismo, ciò che conta è indicare i colpevoli, i veri e i presunti, non già gli innocenti.

Prima che il giurato avanzasse l'originale domanda, e si venisse così a sapere — altrimenti certo il processo lo avrebbe ignorato, e così la sentenza — che Nicolotti ed Azzolini, oltretutto Adriana Faranda, ebbero per via Fani un ergastolo di troppo, Morucci si era trovato letteralmente con le spalle al muro. Quel che ad ogni costo si voleva da lui erano i nomi dei colpevoli ancora liberi, ed a nulla serviva sentirlo rispondere che, comunque, i tre erano ben noti per altri crimini e, per questi, ricercati da anni. Si sono pretesi i nomi perché, di fronte al diniego di Morucci, si potesse gridare che la sua dissociazione non è sincera, come hanno gridato in aula le parti civili e fra loro, più forte di tutti, l'avvocato Fausto Tarsitano.

Infatti, ed è il punto centrale della questione, quello aperto a Roma lo scorso 3 dicembre, solo in apparenza è il giudizio di appello sul piú grave delitto politico del nostro dopoguerra. Nella sostanza, si tratta del processo al piú importante fenomeno politico maturato all'interno di quella crisi del terrorismo che esso stesso ha contribuito a determinare.

Poiché dunque la dissociazione («Un oggetto misterioso», l'ha definita il PM Carlo De Gregorio, guadagnandosi vasti cenni di assenso, e compiaciuti, dai banchi delle parti civili), è il grande imputato nell'aula

del Foro Italico, l'ostilità che suscita non è affatto sorprendente. Intanto, perché in ogni processo dell'emergenza, la necessità di condannare sovrasta, ed annulla, quella di capire e di cercare la verità. Estranea alla logica del pentimento — che aveva determinato la fortuna di tanti inquisitori, consentendo loro di distribuire mandati di cattura a grappolo ed ergastoli a raffica — la dissociazione nasce infatti dall'intento di contribuire alla ricostruzione della verità, quella vera. Un dissociato — lo si è visto al processo Moro — risulta quindi pericoloso e, potendo venire da lui verità anche molto scomode, è meglio cercare di dimostrare subito che è un bugiardo.

Se Aldo Moro avesse usato un'auto blindata l'agguato di via Fani non sarebbe stato possibile perché, allora, le Brigate Rosse ancora non disponevano di armi adeguate: l'ha detto in aula Valerio Morucci, e sembrava di riascoltare Eleonora Moro quando, seduta davanti ai giudici di primo grado, la capace borsa poggiata accanto

ai piedi, le mani intrecciate saldamente in grembo, rivolgeva la sua accusa dura ed esplicita: «L'auto blindata era stata chiesta, perché il maresciallo Leonardi aveva fatto presente le preoccupazioni per mio marito, ma fu negata...».

Ed ancora, se lo stato non si fosse irrigidito alla cieca, salvare la vita di Moro era possibile, perché le Brigate Rosse si sarebbero accontentate di meno di quanto avevano chiesto all'inizio. L'aveva detto Adriana Faranda, l'ha ripetuto Morucci, e non stupisce che entrambi abbiano suscitato tanta diffidenza: i paladini della fermezza preferiscono i pentiti, sempre così disponibili ad assicurare che Moro era condannato in partenza.

Da Morucci si sono pretesi — senza ottenerli — i nomi dei sequestratori di Moro ancora impuniti affinché, di fronte al diniego, si potesse dire e scrivere, come si è detto e scritto anche a proposito della Faranda, che le risposte dei dissociati sono state reticenti: come se, in un'aula di tribunale, la reticenza non costituisse reato

solo per chi testimonia.

Come ogni processo dell'emergenza, anche questo è stato subito segnato dall'esigenza di ignorare, e confondere. Il caso Moro, frettolosamente sepolto in primo grado sotto una colata di ergastoli, sepolto ha da rimanere anche in appello: con tutti i suoi misteri che sono tanti, ma certo non più gravi di quanto lo siano stati gli errori politici che ne determinarono lo svolgimento e la tragica quanto inutile conclusione.

Che occorresse coprire, anziché svelare il presidente della Corte, De Nictolis, l'ha capito sin dall'inizio e lo ha dato a vedere senza neppure curarsi di salvare le apparenze. Fedele alle direttive, ha aperto il processo — perché proprio non se ne poteva fare a meno — con il solo pensiero di chiuderlo e già la prima udienza andava dicendo che entro Natale, cioè dopo venti giorni, gli interrogatori dovevano essere conclusi. Guai a prospettare l'ipotesi di una riapertura almeno parziale del dibattimento, potendosi finalmente disporre di un racconto di prima mano, come quello di Morucci e Faranda. «Toglietevelo dalla testa» era l'immancabile risposta, accompagnata da brevi colpi delle dita, di taglio, proprio sulla parte alta della fronte.

E difatti, come in primo grado l'obbediente Santiapichi aveva acconsentito a strangolare il dibattimento dopo novanta udienze, in appello l'obbediente De Nictolis ha provveduto a farlo appena due mesi dopo la apertura del processo. Nessuno ne ha tratto meraviglia perché nessuno contava che il contributo dei dissociati venisse preso in considerazione, se non per svalutarlo. Un segnale in questo senso De Nictolis già lo aveva lanciato una mattina di gennaio, quando per convincere il legale di un dissociato a difendere, sia pure di ufficio e per una sola udienza, un imputato «irriducibile» si era lasciato scappare un grottesco: «Avvocato, ma perché vi formalizzate, tanto non c'è differenza tra pentiti ed irriducibili, sono tutti la stessa cosa...».

# Finis

Che cosa  
c'è  
dietro

Le proposte per il riconoscimento della dissociazione

# In attesa della legge

In assenza di un provvedimento legislativo, il potere giudiziario si avvia a concludere, con rapidità e nella generale disattenzione, la stagione dei processi. La tendenza è verso soluzioni provvisorie e discrezionali

di Giuseppe Bronzini e Mauro Palma

**N**ella lunga ed ormai biennale attesa di un provvedimento del potere legislativo che affronti la questione «dissociazione» con lo strumento razionale di una legge, generale ed astratta, continua ad operare la concretezza e l'effettualità dell'altro potere — quello giudiziario — che avvia a conclusione, con rapidità e senza particolari attenzioni esterne, la stagione dei processi.

Da un lato i criteri e le scelte della giurisprudenza dei reati politici non sono più oggetto di dibattito e di controllo, dopo i consensi o al più le reticenze delle forze politiche alla sentenza del Sette Aprile, dall'altro la stessa magistratura si è arrogata il compito di promuovere una criptosoluzione politica all'italiana con provvedimenti amministrativi di facilitazione nelle condizioni di detenzione. I decenni di carcere irrogati e gli impianti accusatori puntualmente confermati contrastano con silenziose aperture (concessione di arresti domiciliari) verso chi da quelle stesse sentenze è considerato pericolosissimo eversore. Si vuole forse evitare lo spessore politico del problema attraverso una risoluzione, provvisoria e discrezionale, di singoli casi.

Le posizioni delle forze politiche rispetto al problema «dissociazione» — da tutte continuato a definire, in modo iterato, come problema di urgente rilevanza e di prossima risoluzione — sembrano finalmente essere più chiare ed in parte più omogenee: è noto il disegno di legge ministeriale, sono da tempo noti i due disegni di legge presentati al Senato, è ormai nota la correzione di indirizzo attuata dal PCI (vedi intervento di Raimondo Ricci sull'Unità del 10.1.'85). Proprio perché in base a questi elementi, si dovrebbe ritenere prossimo lo show finale, è estremamente importante richiamare quei punti irrinunciabili che costituiscono la soglia al di là della quale una legge sulla dissociazione non sarebbe più un corretto esito del dibattito e della battaglia di questi anni.

a. la definizione di dissociato è sta-

to terreno privilegiato di discussione nell'oscillazione tra la ricerca di parametri oggettivi e la soggettivizzazione dei comportamenti richiesti.

Come è noto, mentre la posizione ministeriale è attestata sulla richiesta cumulativa di «confessione», «comportamenti oggettivamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo» e «ripudio della violenza come metodo di lotta politica», il PCI ha recentemente condiviso l'opinione di chi fin dall'inizio ha visto nella richiesta di confessione un'incostituzionale forzatura del diritto di difesa dell'imputato oltre che una pericolosa apertura a fattori di inquinamento della logica politica e giuridica dell'iniziativa per la dissociazione.

Infatti, la richiesta di confessione alcune volte non può essere soddisfatta senza coinvolgere la posizione di coimputati che intendono avere comportamenti processuali diversi e, sempre, finisce per costituire una pressione per la conferma tout-court delle ipotesi dell'accusa.

L'unico parametro accettabile — nonché oggettivo — è quello dello scioglimento delle bande, della fine dell'esperienza organizzativa del terrorismo, che ci sembra traducibile, sul piano della definizione legislativa, nel «comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo». Per chi sia stato arrestato mentre ancora faceva parte di una «banda», l'indisponibilità a continuare a far parte di organizzazioni armate è desumibile dalle sue attuali posizioni politiche e dal comportamento carcerario, nonché dall'atteggiamento processuale. Ma ciò deve rimanere un fatto rilevante solo sul piano probatorio, deve costituire esclusivamente la prova di un «fatto», costituito, come si è detto, dal recesso dalle organizzazioni illecite di appartenenza.

b. la necessità di intervenire con attenuanti specifiche — oltre che con la disapplicazione dell'aggravante «Cossiga» e con la sterilizzazione del rea-

to associativo — che riconoscano sul piano processuale il movente politico del reato, è giustificata dal carattere esemplare delle sentenze dell'emergenza.

Lo strumento di un'attenuante ad hoc appare imprescindibile per aggredire il problema della rilevanza penale della dissociazione. La stragrande maggioranza degli imputati dissociati attualmente in carcere ha infatti cumulo condanne per reati gravi, stante la prassi semiautomatica, più volte denunciata, della attribuzione a titolo di concorso morale di tutti i fatti specifici ad ogni membro dell'organizzazione.

La previsione di un'attenuante — a differenza di un provvedimento amnistiale che non interviene nel meccanismo di comminazione della pena e che, quindi, necessariamente risulta inefficace per le pene detentive lunghe — è l'unico strumento effettuale, oggi praticabile. Inoltre l'interiorizzazione nell'ordinamento giuridico di una attenuante in quota percentuale fissa per i reati politici costituisce un utile precedente e ponte di passaggio verso una sua futura estensione alla generalità della detenzione politica, alla definitiva estinzione del fenomeno terroristico.

c. Come emerge anche da rilevazioni statistiche, ogni imputato risponde in media in quasi tre procedimenti.

In questi processi spesso non si arriva all'applicazione dell'istituto della continuazione (che consentirebbe di arrivare ad una condanna valutata in termini complessivi) e la pena da scontare risulta da un mero cumulo materiale delle condanne separatamente inflitte.

Ciò comporta che, anche per condanne per le quali singolarmente siano stati applicati dei benefici, si arrivi facilmente a somme che travalicano le speranze individuali di reinserimento.

È quindi necessario prevedere un tetto di pena massimo per imputati

dissociati che del resto, può rappresentare una prefigurazione di un provvedimento futuro che segni limiti alle condanne per delitti politici.

d. Lo stato ormai avanzato dei processi, può determinare una grave disparità di trattamento se una legge sulla dissociazione non tenesse conto dei processi che o sono ormai passati in giudicato o rischiano di diventarlo nelle more dell'approvazione. Per questo è necessario che il testo di legge contempli una norma sulla liberazione condizionale che utilizzi questo strumento, già previsto in via generale dall'ordinamento giuridico in caso di «emenda» del detenuto, sia per compensare l'inevitabile eccesso nelle condanne inflitte in base alla legislazione dell'emergenza, sia per favorire il reinserimento del dissociato. La dissociazione politica dal terrorismo infatti può considerarsi nient'altro che una specificazione dalle ipotesi previste per l'ammissione alla liberazione condizionale. Questo istituto va quindi privilegiato per rendere parzialmente reversibili anche le «pene lunghe», pur nel rispetto della normalità processuale.

È del resto oggetto di dibattito, nonché di recenti proposte legislative, la possibilità di rendere flessibili in concreto le condizioni di esecuzione anche delle condanne più gravi, sia estendendo a tutti i detenuti gli istituti previsti dalla riforma carceraria del '75, sia abbattendo il muro dei «non più di 5 anni di pena residua» quale condizione tassativa per essere ammessi alla liberazione condizionale dopo aver scontato metà pena.

Una legge che non risolva questi punti apparirebbe una smentita di fatto dell'impegno preso da tutte le forze politiche nei pellegrinaggi nelle carceri italiane e nei pubblici dibattiti e, contemporaneamente, segnerebbe un netto allontanamento da questa prospettiva da parte di quelle stesse forze culturali che in questi anni hanno faticosamente imposto la rilevanza del tema.

# Perché Antigone

La serietà tragica di quei momenti in cui un diritto tramonta e il nuovo si manifesta solo per segni, indizi, deboli tracce.

La responsabilità atroce del giudicare e la lacerante situazione che obbliga a decidere

di Massimo Cacciari

**E'** tragica, nell'assenza, la situazione che obbliga a decidere, che divide, lacera, spezza, nella quale: «*dysmachia d'esti krinai*» (Eschilo, *Agamennone*, v. 1561), «una lotta tremenda è giudicare». Per quanto l'uomo si ostini a rinviare o a non riconoscere questi momenti decisivi, essi alla fine sempre lo raggiungono e lo colpiscono. Essi rappresentano il tempo degli dèi, il tempo di Apollo: «*Apollon, Apollon, apollon emos*» grida Cassandra (e Oreste lo ripete nelle *Coefore*, v. 1057), «*Apollo, Apollo, o tu sei davvero colui che mi distrugge*». Le parole degli uomini, tutti i loro *logoi*, sono «dissoi», «doppi», non si dà permanenza in loro, e «*doxios*», doppio ed enigmatico, è anche il dio, l'Apollo tragico; perciò ogni loro prodotto è destinato a morte, ogni loro «stato» è soltanto apparente: come è nato dal nulla, nel nulla dovrà finire. Ma tragico è quell'istante in cui il vecchio

*logos* raggiunge il punto estremo del suo tramonto e si annuncia da lontano l'aurora del nuovo, che sarà doppio, enigmatico, inquieto e insediabile come il precedente. Anzi: tragica è la situazione in cui più nulla effettivamente può la vecchia Legge, ma ancora debole, «*athetos*», non fondato, appare il nuovo dio (così è chiamato Zeus dal Prometeo eschileo).

*Serietà tragica* hanno perciò, in diverse forme, sempre quei momenti in cui un Diritto tramonta e il nuovo non si dà ad intendere che per segni, indizi, deboli tracce. Questi momenti tendono sempre ad assumere la lacerante violenza, il «*deinon*», il «tremendo», del tempo degli dèi. E di fronte ad essi l'uomo è strappato ad ogni «domestica» quiete; per quanto riluttante, «amletico», è chiamato a decidere, a fare — nel senso eminentemente tragico del «*dran*». Di fronte al seno nudo della madre, è Oreste


che lo evoca (v. 899); un «*dran*» è anche quello di Antigone, la sua suprema decisione di seppellire il fratello: «*kai phemi drasai*»: sì, lo dico, lo affermo, così io ho fatto, ho deciso (v. 443). Tragedia è il *periculosum* per eccellenza, l'istante del massimo ar rischio, sospeso tra due mondi, tra i quali l'uomo deve decidersi, e decidendosi soffrire, lacerarsi.

È vero — pullula in ogni epoca la chiacchiera di chi ha idolatrica fede nell'onnipotenza del compromesso e della mediazione, ma la freccia di Apollo sopraggiunge da lontano e la lotta tra i «*nomoi*», tra le Leggi, diventa, allora, necessaria. Questi «*nomoi*» cambiano nomi ed aspetto, certamente, le scene della loro tremenda lotta si trasformano, ma sempre, laddove essa si ricrea, emergono dimensioni tragiche, che è necessario riflettere come tali, con responsabilità e con forza, sottraendole al monopolio della volgarità e del quotidiano

*commercium* delle forme e delle idee. Così può e deve avvenire, crediamo, anche del nostro tempo. Poiché ogni tempo può essere quello «tremendo» in cui siamo chiamati al «*dran*» — in ogni tempo, dobbiamo esser pronti a «partire» dai vecchi «*nomoi*» e dai vecchi «*logoi*». Non sappiamo quando giungerà, ma dobbiamo restar pronti al suo possibile irrompere. E ritengo che un «passaggio» del genere sia stato quello che una generazione ed un Paese (i nostri) hanno attraversato negli ultimi vent'anni: ma non erano «pronti» e non hanno deciso.

Questo fallimento non deve, però, far dimenticare che la dimensione del «passaggio» era e rimane tragica, e ad essa occorre perciò rivolgersi con l'attenzione, la serietà, la *pietas* che sempre ha imposto.

Perciò *Antigone*. Non tanto per i contenuti specifici del suo «*dran*». Ella sembra stare, infatti, dalla parte



Ogni tempo può essere quello in cui siamo chiamati  
a «partire» dalle vecchie norme e dai vecchi modelli: così è stato per la nostra generazione  
e per il nostro paese negli ultimi vent'anni

della cosmica Dike — in qualche modo, dalla parte di Clitennestra e delle Erinni — in qualche modo, ella ancora difende il Diritto delle Madri, che Apollo aveva spezzato nel suo *tremendo* discorso in difesa di Oreste sull'Aeropago di Atene: la Madre nulla può, poiché è «ospite» soltanto del seme (e Athena stessa è la figlia di questo nuovo Evo dei Padri, poiché è nata dalla pura potenza del Logos, da Zeus Agoraios, dallo Zeus che sta nell'agorà!). La madre non è madre per gli Olimpici, per la nuova Legge che essi stabiliscono. Ma il gesto, il «dran», di Antigone è ben lungi dal limitarsi a difendere l'arcaico dominio di Dike. Ella non è madre; come Oreste, ella difende l'inviolabile priorità del legame diretto di sangue. Invoca, sì, Dike — ma questa parola allude, in lei, a un Nomos profondamente diverso da quello del Coro delle Erinni. «Para nomon», fuori legge, bandito, chiamano le Erinni Apollo, poiché protegge l'assassino Oreste. Ma Oreste, spiega Apollo, è assassino solo per la vecchia e tramontata Dike: egli doveva vendicare il padre, per affermare il nuovo diritto che regna nella famiglia e dalla famiglia nella polis. Antigone, allora, deve seppellire il fratello, proprio richiamandosi al nuovo diritto stabilito nel memorabile dibattito sull'Aeropago. Che ne sarà di una polis che infrange il *logos-nomos* pronunciato da Apollo e «sistemato» da Athena? Più che dalla parte di Dike, Antigone sembra difendere una concezione «naturale» del diritto (ma ciò che noi riteniamo essere «naturale», a questo proposito, altro non è che quanto *deciso* «quel giorno» sull'Aeropago, così come ancora poderosamente risuona nel *mythos* di Eschilo).

Di fronte a questo diritto emerge, ora, una nuova, inquietante figura. Questa figura esprime tragicamente come la comunità politica non possa neppure lontanamente essere pensata sulla base del semplice fondamento del «diritto naturale». Con inflessibile statolatria, Creonte afferma la «logica» necessità del valore assoluto della polis, delle sue leggi, istituite, determinate, nient'affatto origina-

rie, scritte (a differenza di quelle che Antigone invoca). Creonte ha in odio — profondo, sincero odio, per nulla «strumentale» o mero *instrumentum regni* — l'amore di Antigone «per i morti», il suo legame agli dèi del sangue, il suo invincibile appartenere alla memoria, al passato. «Logicamente» egli vede in quell'amore e in questa appartenenza un sottrarsi per principio ai *nomoi* della polis, cioè: allo stato della polis, che può valere soltanto per la sua attuale, cogente effettualità. Al nomos del presente, e del presente che senza sosta si «infutura», di Creonte, si oppone quello della memoria, del *sempre* intramontabile della memoria, di Antigone.

Antigone lo dice alla sorella: appartiene da tempo ai morti (vv. 559-560) — ma non si era già detto nelle *Coeefore* che i morti uccidono i vivi (v. 886)? E, allora, Creonte, nel suo appello alla scrittura, ai «calderoni incisi» della legge (come dicevano con sprezzo i saggi confuciani), non tenta anche di difendere la vita dalla morte, la luce del giorno della polis a tutti comune, come a tutti comune è il *logos*, dall'oscurità della donna, del principio materno? (Creonte lo afferma esplicitamente: non punire Antigone equivarrebbe a sottomettere la città al dominio delle donne).

Creonte soffre tragicamente la sua decisione, il suo «dran», così come lo soffre Antigone. Antigone sa di compiere un misfatto di fronte alla polis: fa «osia», cose giuste, ma questo stesso gesto è lacerazione del *nomos* della città. Creonte sa che il suo *nomos* è ormai fuori di Dike, che le sue leggi nulla manifestano di «originario», ma proprio nella loro «artificiale» convenzionalità deve tenerle ferme, come se potessero durare in eterno. Antigone stessa parla di «dysbolia» per il suo atto, lo considera contrario a un retto consiglio. Creonte riconosce che il proprio *nomos* è «deinon», terribile, nei confronti del gesto di Antigone. *Dissoi*, indistricabilmente doppi, sono i segni degli uomini. E così quelli degli dèi. Solo Ananke, Necessità, è diritta e inflessibile.

Creonte non parla da tiranno, tutto

l'opposto. Se si creassero varchi nella solida scrittura-muraglia della legge della città, regnerebbe ovunque l'anarchia (il Coro ammette la forza di queste ragioni). Laddove non domina l'astratta violenza dell'uguaglianza formale della legge scritta, tutto è affidato alla contingenza delle singole decisioni — di questo giudice, di questo re, di questo sacerdote. Esse possono corrispondere all'«originario», così come possono precipitare nell'assoluto arbitrio. Grande, di serietà tragica paragonabile a quella del dibattito delle *Eumenidi*, è il discorso, il *logos*, di Creonte contro l'anarchia. Egli non si batte per la tirannide (cui, semmai, portano le estreme conseguenze, l'intrinseca struttura dell'atto di Antigone), ma per la *Peitharchia*, perché *Peitho*, la Persuasione, governi: perché governi la difficile arte di comunicare e convincere comunicando, di conciliare i conflitti attraverso la parola, di immaginare la scena politica simile a un grande, inesauribile dibattito giuridico, ad una Retorica rigorosamente formalizzata. Ecco Creonte «nascere» da quella stessa mente di Zeus Agoraios, che aveva dato i natali ad Athena protettrice di Oreste! Ecco Creonte invocare la nuova dea, *Peitho*, come le Supplici avevano fatto, profughe figlie di Pelasgo, di fronte all'incalzare violento dei maschi egizi (piuttosto scomparire che soggiacere al maschio!). Un impegno immenso, una responsabilità atroce è, allora, giudicare (cioè decidere e decidere operando), allorché ci si sollevi alla teoria tragica degli eventi e non ci si accontenti di galleggiare nella chiacchiera del già-detto e del quotidiano. Come sarebbe «semplice» se Antigone non rappresentasse che una «giusta ribellione» e se il suo gesto manifestasse definiti «progetti» in merito al futuro, possibile governo della polis! Come sarebbe «semplice» deciderci, se Creonte non fosse che il tiranno conculcante ogni «diritto»? Come sarebbe «semplice» scegliere-giudicare se l'esistenza non conoscesse istanti tragici e *dissoi logoi*!

Ma questi istanti si danno, ora, da

riflettere, da pensare — non altri. Perciò *Antigone*. Quale memoria è per noi un *sempre*-stato che ci chiama senza sosta ad essere *liberi* dal *nomos* della polis? E come farla valere *nella* polis? Quale *Peitharchia* è possibile instaurare in quest'ultima, diversa da quella che con lacerante disincanto Creonte manifesta radicalmente opposta agli «osia» di Antigone? E ancora: è immaginabile una polis nella quale non permanga il «deinon» delle stesse Erinni? Athena aveva ancora una volta pronunciata la parola, rivolgendosi alle infuriate figlie della Notte: non temete, continuerete ad abitare in questa città a me consacrata, poiché mai del tutto il «deinon», il tremendo — si badi: quello stesso «tremendo» che abbatte sui figli le colpe dei padri (v. 933) — potrà essere gettato fuori dalla polis (v. 698). Come dire: dietro la benda della legge «razionale», scritta, formalizzata, non può non nascondersi sempre la furente vendetta. *Dissos logos* quant'altri mai: Pallade insieme alle Erinni; la parola della figlia di Zeus ha, sì, «incantato» l'originaria vendetta, ma soltanto al prezzo di trovare per essa un «canto» sacro accanto a sé, per sempre: dall'agorà dei commerci e della retorica, all'Aeropago dei giudizi e delle condanne, su su fino alla perfetta misura, al Numero luminoso del Partenone.

È scioglibile il nodo di questo «simbolo» tremendo? Ma ben prima: come si dà esso a pensare in quest'epoca? Quale l'«originario» nostro e la nostra *Peitho*, e i loro conflitti? E se la benda della nostra giustizia fosse già a pezzi per sempre, come difendersi dalla vendetta? Quale Creonte invocare? L'atto di Antigone è puramente *a-topos* nella polis, senza alcun possibile luogo, estraneo e folle nello spazio «a tutti uguale» della città — oppure manifesta una *ou-topia*, un *Tage-traum*, un sogno diurno, un sogno in qualche modo dicibile e mostrabile, che può resistere e custodirsi in quello spazio, che può anche vivere, e non solo appartenere al tempo dei morti, al tempo che uccide i vivi? Perciò *Antigone*.

# E se anche loro...

Lentamente e contraddittoriamente,  
nel silenzio generale, si va formando un'area di detenuti, già fascisti, che mettono  
in discussione il proprio passato, le proprie ideologie, la propria cultura

di Jaroslav Novak

**G.** 9. Il leprecauno e la chiave... come dire che la speranza di tornare liberi rimane sempre viva. Una sigla: G.9; indicativa di un «raggio» del carcere di Rebibbia noto agli addetti per la concentrazione della quasi totalità dei detenuti di destra incriminati per gravi fatti di terrorismo. Un «folletto» stilizzato che tiene in mano una chiave: una creatura «areale» come la definiscono i loro autori alla ricerca di «un'immagine più vicina alla nostra natura, cercando forme adeguate alle nostre esigenze espressive». Il leprecauno dunque: creatura beffarda «che stimola ai fissi le vie del movimento per sgretolare con l'ironia quelle che furono le nostre caricature rivoluzionarie». La chiave: «simbologia immaginifica della liberazione, la voglia di riannodare i fili della nostra vita, di riprenderci il passato, di decidere il presente, di costruire il futuro».

Così si presentano, sormontati da questa iconografia, i documenti che faticosamente stanno uscendo dall'area dei detenuti di destra, magmatica ed evocatrice di feroci azioni e delitti (come avviene per alcune formazioni di sinistra). Una prova di quanto, anche in questi spezzoni giovanili — anzi di giovanissimi — siano ancora presenti i pesi ingombranti del filone fantastico-esoterico che li legano a radici e matrici di una vecchia destra.

Tuttavia, questa sola considerazione sarebbe quanto meno fuorviante di una realtà che nei linguaggi e nelle forme presenta indubbi sintomi di novità: forse anche perché viviamo in un periodo in cui i confini che sistemavamo un tempo le appartenenze e i rapporti culturali tra destra e sinistra sono diventati più labili.

È un dato di fatto; rispondendo con l'assioma per il quale un fascista è un fascista e un comunista è un comunista, si rischia soltanto di occultare un fenomeno che ha una sua consistenza, tanto pressante è «da destra», la richiesta giovanile di ritrovare piena cittadinanza all'interno di una generazione in cui l'egemonia «di

sinistra» ha prodotto una sua clausura nel ghetto dell'etichetta fascista. O ancora, la convinzione di essere ormai accomunati ai coetanei «di sinistra» soprattutto grazie al consumo culturale e ad una crisi che, su una sponda e sull'altra, ha portato ad identici errori e tragedie.

Mi rendo conto del delicato crinale di questo discorso; ed ancor più della provocazione che può significare affermare che tra questi documenti di «destra» ed alcuni dell'area opposta (prendiamo ad esempio Prima Linea) ci sono spesso similitudini di linguaggio e di tematiche al punto che, depurati di alcune parole chiave tipiche della cultura politica di destra, difficilmente si potrebbe attribuire ad essi una paternità certa.

Cosa significa tutto questo? Forse una conferma della tesi, tanto cara ad alcuni, degli opposti estremismi, del loro muoversi in sintonia o con una stessa logica, con una stessa matrice eversiva? Sarebbe una lettura banale. Vero è che esistono problemi che attraversano trasversalmente i compartimenti politici, che c'è stata una forte osmosi delle culture, e, sicuramente, una appropriazione di linguaggi e tematiche mutate da una cultura di sinistra; ma anche che alcune grandi battaglie politiche hanno finito per aprire consistenti breccie in ambiti apparentemente restii ad ogni elemento innovativo. Penso ad esempio alle battaglie sul divorzio e sull'aborto all'importante ruolo giocato dal movimento femminista, a fatti culturali e sociali con i quali la cultura di destra ha dovuto fare i conti.

Ma chi sono oggi i soggetti che compiono una forte revisione critica del loro passato, a partire — come è avvenuto a sinistra — dalla condizione detentiva e spesso da gravi imputazioni per reati di sangue?

Va anzitutto detto che — come dall'altra parte — la situazione è tutt'altro che omogenea. Forme di «irriducibilità», elementi di superamento dell'esperienza armata, pentitismo e caute forme di «dissociazione», rappresentano l'identikit, per quanto

sommario, di questo inquieto ed inquietante arcipelago: anche se l'elemento critico è maggioritario e comunque le forme e i modi di rapporto con la struttura carceraria e l'esterno hanno subito profondi e significativi cambiamenti a carattere collettivo — a riprova di come alcuni elementi quali l'amicizia, il cameratismo, il culto dei valori, della diversità e della solidarietà di gruppo, siano più forti di qualsiasi collante ideologico-politico.

Nella stragrande maggioranza dei casi sono tutti giovanissimi. I più «vecchi» nascono nel '57, ma l'età media è di 22. È un dato tutt'altro che secondario e non solo come fattore puramente sociologico, ma per la rottura e la discontinuità esistente, messa in luce proprio da eusto iato generazionale, con quanti negli anni caldi — quelli che vanno dal '64 al '68 — formavano i quadri e la manovranza dei gruppi già allora tristemente famosi (si pensi alla Università di Roma e all'indiscusso predominio delle formazioni di destra, fino alla morte di Paolo Rossi e alla grande occupazione di sinistra che ne seguì).

Un distacco, quindi, che spesso determina fratture sul piano ideologico fino alla creazione di gruppi che si risolvono, come nei casi dei fratelli Fioravanti e la Mambro, in esperienze drammatiche in cui il fumus ideologico è solo un ultimo orpello.

A seguire le spiegazioni di alcuni protagonisti (e con la difficoltà e il disagio di chi si avventura per la prima volta in una materia così delicata), negli anni '70 le armi, nella tradizione giovanile di destra, erano un fatto episodico, legato a momenti difensivi e offensivi, ma slegato da una logica lottarmatista. Diciamo — con ovvia approssimazione e con un necessario schematismo — che l'insorgere del fenomeno Nar, o Terza posizione, e simili, nasce immediatamente dopo il '77. Siamo in piena deflagrazione di un movimento — quello appunto del '77 — completamente egemonizzato dalla sinistra. Ma i bisogni, le tensioni, le diversità e le paure, le speranze, e l'ingenuità non han-

no etichette in quella gioventù di destra che ancora esiste e che si è riprodotta: spesso è proprio il ghetto in cui alcune esperienze sono reclusi, a garantire una continuità, se non altro per il forte spirito di solidarietà psicologica che si crea.

Questi giovanissimi «di destra» hanno perduto o sfumato molte radici del vecchio fascismo. Sono stati contaminati da quella sventagliata di tematiche cui accennavo poc'anzi, e sono costretti a cercare una loro via autonoma per percorrere.

Al primo «campo Hobbit» (descritto in modi così superficiali dalla stampa di allora e dalle forze politiche) i giovani di destra — siamo nel giugno del '77 — arrivano privi di un forte legame politico-ideologico, privi di un retroterra che si riallacci strettamente alle infauste esperienze dei loro predecessori. Ci arrivano legati da forti motivazioni a livello esistenziale, con la schizofrenia di chi si sente parte di una generazione, con le stesse tensioni inquietanti, ma nello stesso tempo è continuamente ghettizzato e le forme del dialogo con il coetaneo di sinistra sono ancora scandite dalle botte, le aggressioni, i ferimenti, ed ogni tanto i morti. Un anacronismo che comincia a pesare.

La cacciata di Lama dall'Università? E pensare che c'è qualcuno che ha pensato fosse stato un piano coordinato: neri e rossi insieme a tavolino e sulle piazze per scardinare insieme il «sistema». Altro che opposti estremismi, altro che segreterie soggettive, centrali estere o grandi o mediocri vecchi (a evvertire e a lavorare nell'ombra c'erano ben altre forze e ben altri «clandestini»).

Su tutti i loro fogli dell'epoca è un martellare costante sul significato di quella loro presenza. Con il bisogno di poter dire finalmente che in quell'esplosione generazionale dai confini più che indecisi, c'erano anche loro, parte di una generazione non più ghettizzata, e che finalmente nel dialogo con i «rossi» non era scandito quel rituale stretto, sterile e di como-

## I terroristi di destra e la critica dello stragismo

do per tanti, delle reciproche aggressioni.

Campo Hobbit I: sarà stato ancora una volta evocativo, nel nome di culture esoteriche, sarà stato pure pieno di un po' di nero e stendardi e magari qualche orecchino, ma quei giovani di destra rompevano per la prima volta con la logica del campo paramilitare. Parlavano di ecologia, di qualità della vita, dei problemi della donna, di musica; si sentivano finalmente fuori dal clima della sezione assediata e si stavano lasciando dietro i vecchi riferimenti della destra classica. Insomma, il nuovo possibile di quella fetta della generazione, sempre etichettata come fascista, aveva bisogno di tempo. Qualcuno sentenziò che erano ancora più pericolosi: mi sembra un giudizio sommario che ha come presupposto la non volontà di indagare un fenomeno e scoprire che anche in quella direzione c'erano, comunque, dei cambiamenti.

Cosa si sia interrotto in quel processo, quali i motivi di quella precipitazione collettiva — a destra e a sinistra — è ancora oggetto di ricerca; troppo recente ed attuale è quella storia per poter esprimere giudizi certi. A destra ci fu sicuramente un forte ritorno indietro. Forse, più i gruppi diventavano feroci e privi di qualsiasi logica politica, più riprendeva piede la guerra interna. A destra, l'omicidio di 4 ragazzi a Via Acca Larentia, a Roma, riporta all'antico bisogno di difesa: il problema della riconferma dell'identità collettiva e dell'attacco torna quotidiano. Non siamo più nel '70, e le armi sono molto più diffuse. Anche lì, la spinta innovativa che veniva dal '77 si è sfilacciata, dando origine ai fenomeni degenerativi più tragici. E se Fioravanti finirà in una storia da Banda Bounnot, di quarta categoria, Cavallini giustificherà davanti ai giudici gli omicidi di magistrati e di poliziotti come affermazione esasperata della volontà di non essere sempre identificati come supporto dello stato repressivo, delle forze più reazionarie, dei servizi segreti, come affermazione di distanza dallo «stragismo».

Questa, a grandissime linee, la parabola dell'esperienza di destra dal '77 ai nostri giorni. Ma che alcuni mutamenti interni stessero avvenendo o fossero già avvenuti, lo dimostrano proprio i documenti che sono stati all'origine di questa lunga premessa.

Già nell'82 esce dal carcere di Rebibbia, dal raggio G11 (allora i detenuti di destra erano divisi in due aree) un documento intitolato «Contributi per il superamento» — G11 Future air company —. È finita da poco l'esperienza della delegazione dei rappresentanti di raggio: un detenuto di de-

stra vi ha attivamente partecipato, genuinamente schierato con quell'innovazione di rapporti con l'interno e l'esterno che quella pacifica rivoluzione carceraria determinò.

Molte loro firme si ritrovarono in calce al documento di Rebibbia per la pace e a quello che appoggiava il comportamento processuale di Roberto Vitelli come contrapposizione etica al pentimento. In moltissimi votarono Negri come speranza collettiva — ben al di là della persona e dei percorsi politici dell'Autonomia — di superamento dell'emergenza. Introducono anche al loro interno il principio della «contrattazione» — in antitesi a quello dello scontro — con le istituzioni, e si coagulano tutti attorno all'arma non violenta dello sciopero della fame, sia nelle forme collettive in cui si è espresso il movimento carcerario nell'83 (il grande anno delle speranze e della maturità complessiva del carcerario che porterà — nonostante al «caso Negri» — alla rimangiata legge di diminuzione della pena preventiva), sia per difendere alcuni loro amici coinvolti in aberrazioni giudiziarie che tengono bene il passo — se non lo superano — con alcune ben note aberrazioni giudiziarie di sinistra.

In «Contributi per il superamento» si legge: «Questo stimolante impulso della nuova generazione viene in qualche modo recepito, e si dibattono e si operano scelte su tematiche progressiste tipo l'aborto, il divorzio, la donna, l'accettazione delle minoranze che, senza la trasformazione culturale operata dalla contestazione, sarebbero state considerate 'scandolose' oltretutto perdenti».

Oppure: «Ma ancora una volta gli schemi vengono rotti in maniera più drastica, si prende coscienza del già compiuto, si superano i limiti ideologici. Il movimento dimostra la sua creatività e la sua intelligenza con gli indiani metropolitani, con l'autonomia generalizzata, con l'umorismo e la satira, con i moti del '77. Vive e supera l'impatto con la droga, trova i suoi momenti di felicità urbana nelle grandi adunate per i concerti, negli espropri di cose belle a prezzo zero, nella

lotta per la casa, come appropriazione di spazi per le nuove comunità». Certo, di critiche se ne possono muovere molte, così come si possono sottolineare le moltissime analogie con tanti documenti dell'area dell'Autonomia, ma la terminologia è ben diversa dall'immagine classica del fascista.

Ed infine, a proposito dell'evoluzione negativa del movimento, si legge: «Si sta infatti già verificando un certo impoverimento dei suoi contenuti, nel momento stesso in cui lo schematismo ed il dogmatismo ideologico vengono ad assorbire e comprimere le sue energie vitali, innovatrici. (...) La cecità del militare che prevale ed annienta il politico può spiegare questa fase di imbarbarimento generale, che ora non è più giustificabile se il movimento autonomamente riconosce che la pratica della lotta armata è superata».


Seguono i documenti che analizzano gli aspetti aberranti della legislazione d'emergenza e la figura del pentito fino a quello che prima citavo sullo «stragismo»: «Proprio oggi che in Italia si stanno sviluppando i presupposti per una rimarginazione e pacificazione sociale senza pregiudiziali che permettano una concreta uscita dall'emergenza, ci rendiamo conto della necessità che venga fatta luce sull'enigma oscuro delle stragi; perciò riteniamo indispensabile, al fine di togliere ogni dubbio, chiedere l'abolizione del segreto di stato dalle indagini di stragi; volendo rompere con gli equivoci del passato con una presa di posizione chiara ed inequivocabile di denuncia e condanna di tale fenomeno».

Consci, per la drammatica esperienza vissuta, di voler assumere le responsabilità politiche e civili del percorso storico che la nostra generazione di dissenso politico ha effettivamente e spontaneamente attuato, con gli anni di carcere che stiamo subendo, ma rifiutando una volta per tutte di dover pagare ed assolvere il ruolo di capri espiatori per crimini che appartengono ad una logica distante anni luce dalla nostra realtà

politica».

Vorrei terminare con una citazione da un'intervista rilasciata da alcuni imputati dei Nar e di Terza posizione a «Frigidaire» nell'ottobre del 1984. Chiede l'intervistatrice: «In un'altra sezione del carcere, il G12, si è costruita un'area omogenea di detenuti della storia politica opposta alla vostra. Avete rapporti con loro? E, in generale, qual è la vostra posizione su tutti i temi che si affrontano oggi, cioè la dissociazione, la riappacificazione, le pene alternative etc.?»; «Alcuni di noi, quelli con maggiore sensibilità verso questo tipo di fenomeno, hanno instaurato ottimi rapporti con i detenuti del G12. A nostro avviso il termine dissociazione ha acquistato, nell'uso che se ne fa, un significato estremamente riduttivo in confronto alla natura e all'ampiezza del processo di trasformazione che interessa fasce sempre più larghe di detenuti politici. Ma al di là delle etichette, ciò che a molti di noi interessa realmente esprimere è il superamento di tutti quei meccanismi mentali e politici che hanno reso sterile il nostro agire passato. Vi è in noi la volontà di analizzare e rendere poi trasparente la nostra esperienza politica con il coraggio di farci carico del nostro passato, ma coscienti della necessità vitale di un nuovo modo di porci di fronte alla complessità della realtà intorno a noi. È importante stimolare ed indurre il paese ad interpretare correttamente il fenomeno armato degli anni settanta, chiarire che l'antagonismo di quei tempi non si è sviluppato come un corpo estraneo all'interno della società, ma ha rappresentato la risposta esasperata, e per molti versi incontrollata, alle contraddizioni del sistema politico. (...) Solo così si potrà arrivare ad una saldatura dello iato creatosi; ed è questo ciò che noi intendiamo con il termine riappacificazione».

Questa dunque una panoramica, certamente sommaria, di quanto si sta muovendo nei settori giovanili di destra soprattutto nel carcerario: primi appunti di una riflessione e di un'indagine, in un inverno nebbioso in cui le cose hanno perso i loro contorni distinti; tentativo di superare l'imbarazzo e la paura inconfessati con cui spesso a sinistra si affronta questo problema. Tanto più che la nuova destra giovanile, oscillante spesso tra il ghetto missino e l'autonomia nera, può costituire (come afferma Giovanni Tassani, uno dei più assidui studiosi della nuova destra) una polarità contraddittoria quanto si vuole, ma in grado di rappresentare comunque quel momento in cui il radicalismo giovanile irreflesso curva a destra anziché a sinistra.



# I numeri del carcere

Dall'inizio del secolo fino al 1970

non si è mai arrestata la tendenza alla diminuzione del numero dei detenuti. Poi, una netta inversione di tendenza e, parallelamente, la crescita dei reclusi in attesa di giudizio

di Betty Guetta

L'analisi dei dati relativi alla popolazione carceraria non può prescindere da una constatazione di fondo: dall'inizio del secolo fino al 1970 non si è mai arrestata la tendenza alla diminuzione del numero dei detenuti.

Se si escludono i periodi post-bellici, gli anni 1919-1920 e gli anni 1945-1946, il trend è costante. Da una media annuale di circa 200.000 detenuti entrati in carcere nel primo decennio del novecento, si passa ai 56.484 nel 1960 fino ai 47.326 del 1970. L'anno successivo, si registra una netta inversione di tendenza. La popolazione carceraria aumenta col seguente ritmo: si passa da 52.736 ingressi del 1971 a 91.369 del 1975 a 107.889 del 1983 a 60.605 nel solo primo semestre del 1984. La «svolta» mette ancor più in evidenza uno dei fenomeni che si possono considerare strutturali della attività della giustizia nel nostro paese: vale a dire, la preponderanza dei detenuti in attesa di giudizio sul totale. Prendendo in esame quattro anni considerati cruciali — quelli dal 1979 al 1982 — risulta che fra gli entrati in carcere le persone a disposizione dell'autorità giudiziaria sono aumentate di circa diecimila unità all'anno. Nel 1979 sono 79.323, pari al 94% del totale degli ingressi; nel 1980 83.208, pari al 90%, nel 1981 90.500, pari all'89%; nel 1982 97.549, pari al 96%. Anche considerando i detenuti presenti calcolati al 31 dicembre di ogni anno, il fenomeno viene confermato. I detenuti in custodia preventiva che, intorno agli anni sessanta, oscillavano fra il 38 e il 40% del totale dei presenti, dopo il 1970 cominciano ad aumentare raggiungendo il 55,3% al 31 dicembre 1975 e quasi il 70% alla fine del 1983. A metà luglio del 1984 nelle carceri italiane erano presenti 43.685 detenuti di cui il 65,7% a disposizione dell'autorità giudiziaria, il 30% condannato, il 4,3% sottoposto a misure di sicurezza. (Fonte: notiziario Istat n. 11 novembre 1984).

È da rilevare che buona parte degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria vengono successivamente

mente assolti, prosciolti o godono del beneficio della sospensione condizionale della pena. Se ne può dedurre che, oggi, la pena viene subito, prevalentemente, in stato di custodia preventiva.

## Chi è il detenuto

Dal punto di vista della condizione professionale, gli imprenditori, liberi professionisti, dirigenti ed impiegati rappresentano il 3-4% della popolazione carceraria; i lavoratori autonomi il 10-15%, i lavoratori dipendenti il 50% circa. Oltre il 30% è costituito da disoccupati o da persone in cerca di prima occupazione, ma soprattutto — a partire dal 1975 — da persone in condizione non professionale (studenti, casalinghe e «oziosi»: secondo lo schema adottato dall'Istat a partire dal 1975, quando vennero modificati alcuni dei criteri di classificazione). E non è un caso, se è vero che il fenomeno più rilevante della struttura della popolazione penitenziaria negli ultimi quindici anni, è il suo progressivo ringiovanimento.

Infatti, nel 1961, il 57,4% dei detenuti aveva un'età inferiore ai 35 anni, mentre nel 1981 questi raggiungono il 74%. Naturalmente c'è una relazione puntuale tra età, status sociale e tasso di scolarità ed è agevole verificare che, dal 1961 in poi, è aumentato in misura considerevole il livello di istruzione della popolazione detenuta. Si possono sottoporre ad analisi soltanto le rilevazioni dal 1976 in poi perché negli anni precedenti l'indice considerava globalmente la scuola media inferiore e la scuola media superiore. Negli anni successivi si evidenzia che dal 18,1% di detenuti che hanno frequentato la media inferiore nel 1976 si passa al 31% del 1981. Se però si raffrontano questi dati con l'andamento complessivo del tasso di scolarizzazione riferito al totale della popolazione italiana, il quadro viene arricchito di un particolare non certo secondario: l'incremento del tasso di scolarizzazione dei detenuti è significativamente inferiore a quello nazionale. Basti pensare che i detenuti registrati come analfabeti nel 1981 erano il

4% contro il 3% nazionale; che coloro che erano in possesso della licenza elementare rappresentavano il 52,7% contro il 40,7; della media inferiore, il 30,9% contro il 23,9; della media superiore, il 5,3% contro l'11,4; e i laureati erano lo 0,8% contro il 2,7.

## Ripartizione per reati

Contro il patrimonio (furti semplici e aggravati, rapine, estorsioni e sequestri di persona, truffe e altre frodi): considerati globalmente rappresentano, nel ventennio, il 40-50% del totale dei reati per i quali si entra in carcere.

Contro la persona (contro la vita e contro l'incolumità e la libertà individuale): rappresentano il 15% del totale dei delitti nel 1960, il 9,3% nel 1971 e circa il 7% nel 1981.

Contro lo Stato e altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico: costituiscono il 10% circa dei motivi di ingresso in carcere.

Contro la famiglia, moralità, buoncostume: rappresentano una parte molto piccola del totale degli ingressi. Sono il 3,5% nel 1960, il 3,7% nel 1975 e il 2,1% nel 1981. Analogamente esigua è la quota relativa ai reati contro l'economia e la fede pubblica che rappresentano il 2,3% degli ingressi nel 1981.

Vediamo ora, specificatamente, gli andamenti «interni», reato per reato.

**Reati contro il patrimonio:** aumentano a partire dai primi anni settanta in modo costante. Di questa fascia di reati, i furti sono sempre la componente maggioritaria, pur se non presentano un andamento lineare. Infatti, se fino alla metà degli anni sessanta i furti costituiscono il 75% dei reati contro il patrimonio, fra il 1970 e il 1973 aumentano toccando la punta massima dell'83%: per poi diminuire, raggiungendo nel 1981 il 68%. Alla diminuzione dei furti si accompagna l'aumento del numero delle rapine e dei sequestri di persona che, se nel 1971 rappresentano il 10% dei delitti contro il patrimonio, dieci anni dopo superano il 15%.

Se prendiamo in considerazione la

condizione economica degli imputati di reati contro il patrimonio rileviamo che, nel 1970, delle 23.268 persone entrate in carcere per questa fattispecie penale, oltre la metà è costituita da lavoratori subordinati (56%), il 17,5% non ha alcuna condizione professionale, l'8% è analfabeta e il 71% ha un livello di scolarità elementare.

Nel 1975, su 45.451 detenuti accusati o condannati per reati contro il patrimonio, il 50% è costituito da lavoratori dipendenti, oltre il 16 è analfabeta, il 61,1 ha un'istruzione elementare, il 35,6 è disoccupato o in condizione non professionale. Nel 1981 queste proporzioni mutano ancora: su 48.696 detenuti, il 12% è costituito da persone prive di titolo di studio, il 51,6 da persone con licenza elementare, il 50,7 da operai e assimilati mentre il 39 da non occupati o in condizioni non professionali.

**Reati contro la persona:** La parte più consistente degli ingressi è costituita dai reati contro l'incolumità e la libertà individuale (percosse, lesioni personali, risse). Nel 1961, questi rappresentavano il 74,4% contro il 24,8 di omicidi; dalla fine degli anni sessanta, mentre i primi diminuiscono di dieci punti percentuali (64,3% nel 1969), gli omicidi aumentano toccando la punta massima del 40% nel 1971. Nel 1981, gli ingressi in carcere per reati contro la vita (omicidio volontario, preterintenzionale, colposo) rappresentano un terzo del totale dei delitti contro la persona.

Oltre la metà dei detenuti per questi reati è costituita da lavoratori dipendenti (operai e assimilati), il 30% circa da inoccupati o in condizioni non professionali.

**Reati contro lo stato:** la componente principale è sempre rappresentata da reati contro la pubblica amministrazione e si tratta, per lo più, di violenza, resistenza e oltraggio. Sono pari al 70% circa all'inizio degli anni sessanta, con un incremento tra il 1967 ed il 1968 del 9% e punte particolarmente elevate tra il 1968 ed il 1973. Nella seconda metà degli anni settan-



## Età, classe sociale, professione, tipi di reato

ta, quegli stessi reati cominciano a diminuire, toccando il punto minimo del 59.9% nel 1981. Gli ingressi in carcere per reati contro l'ordine pubblico registrano valori più alti tra il 1964 e il 1967, per poi diminuire fino al 1981 — anno in cui si registra un considerevole aumento.

I reati contro la personalità dello stato (dal vilipendio della Repubblica alla rivelazione di segreti di stato, dall'associazione sovversiva all'insurrezione armata contro i poteri dello stato, dalla cospirazione politica mediante associazione alla formazione e partecipazione a banda armata) rappresentano valori tra l'1 e 1.5% fino al 1977; successivamente aumentano toccando la punta massima del 6.4% nel 1980.

Nell'ultimo decennio, oltre la metà dei detenuti per violenza, resistenza e oltraggio è sempre costituita da persone con un livello di istruzione elementare (70% nel 1970, 63.6% nel 1975, 56.4% nel 1981). Per quanto riguarda la condizione sociale, si può rilevare che, tra il 1975 e il 1981, crescono considerevolmente i detenuti non occupati (dal 29% al 35.7%).

Dei detenuti per reati contro la personalità dello stato, nel 1981, il 58% è costituito da persone che hanno tra i venti e i trent'anni; mentre, per quanto riguarda la scolarità e lo status professionale, si assiste a un ribaltamento di condizione rispetto alla maggioranza delle altre categorie di reato: il 34% ha conseguito un diploma superiore e l'8.4% è laureato; e d'altra parte, il 15.7% è dirigente o impiegato, il 36.2% operaio o assimilato (un dato, questo, inferiore alla media relativa al complesso dei reati, che è attorno al 50%), il 36.9% — infine — è costituito da persone in condizione non professionale (studenti, casalinghe, ecc.).

## TABELLA N. 1

Nella voce *entrati dallo stato di libertà* sono compresi i condannati, gli internati, gli imputati, i fermati e i minorenni ricoverati: cioè tutti coloro che dallo stato di libertà passano

a un qualsiasi regime penitenziario. Sono esclusi, pertanto, gli entrati per prima assegnazione: cioè coloro che,

TABELLA 1

Entrati dallo stato di libertà  
Fonte: Annuari di statistiche giudiziarie ISTAT

1961-1981:	variazioni	%
1961	55.126	—
1962	57.528	4.36
1963	44.812	-22.10
1964	53.547	19.49
1965	54.758	2.26
1966	46.022	-15.95
1967	46.325	0.66
1968	47.667	2.90
1969	50.231	5.38
1970	47.326	-5.78
1971	52.736	11.43
1972	63.580	20.56
1973	71.781	12.90
1974	83.540	16.38
1975	91.369	9.37
1976	91.662	0.32
1977	92.176	0.56
1978	89.164	-3.27
1979	84.607	-5.11
1980	92.576	9.42
1981	101.143	9.25
1982	101.926	0.77
1983	107.889	5.85
1984	I semestre: 60.605	

già detenuti, vengono assegnati per la prima volta a un istituto per l'esecuzione delle pene.

Nota: Nell'analisi va considerata l'influenza esercitata da amnistie e provvedimenti di indulti.

TABELLA 2

Presenti per posizione giuridica

	TOTALE	% A DISPOSIZ. DEL A.G.	CONDANNATI	SOTTOPOSTI A MISURE DI SICUREZZA
1960	38.905	36.2	47.8	16.0
1961	38.648	36.8	46.7	16.5
1962	38.767	34.9	49.9	15.6
1963	34.900	38.5	45.4	16.1
1964	37.683	38.2	47.3	14.5
1965	38.905	39.1	47.7	13.2
1966	27.835	44.1	37.5	18.4
1967	31.605	44.4	39.5	16.1
1968	33.249	42.7	43.9	13.4
1969	34.509	41.4	46.7	11.9
1970	23.190	48.3	35.5	16.2
1971	27.905	52.5	33.8	13.7
1972	29.612	48.1	38.6	13.3
1973	28.881	46.5	40.7	12.8
1974	29.654	51.2	39.4	9.4
1975	31.689	55.3	36.4	8.3
1976	31.081	56.6	36.0	7.4
1977	33.176	55.9	37.8	6.3
1978	26.335	66.3	24.4	9.3
1979	28.058	64.0	28.0	8.0
1980	30.373	65.2	28.3	6.6
1981	29.399	68.0	25.5	6.5
1982	35.003	68.5	26.7	5.0
1983	39.045	67.8	28.7	3.5
1984	luglio 43.685	65.7	30.0	4.3

# Autoritratto

Una ricerca condotta da un gruppo di detenuti politici offre un impressionante «spaccato giudiziario»: estensione illimitata del concorso morale, acute sperequazioni nell'attribuzione di attenuanti e aggravanti, discrepanze tra procura e procura

di Mauro Palma

Presentati nei giorni scorsi all'auletta dei gruppi parlamentari i primi dati della ricerca su «L'area della detenzione politica in Italia» hanno suscitato un singolare interesse. Soprattutto perché dalla loro lettura è possibile trarre una cartina di tornasole sulla reale consistenza di molte proposte politico-legislative per l'uscita dall'emergenza.

Raramente, infatti, le varie proposte sono state accompagnate da un'analisi un po' dettagliata dei loro effetti e, quindi, da una valutazione quantitativa delle posizioni processuali dei soggetti destinatari dei provvedimenti.

Alcune forze politiche, ad esempio, si sono attestate per molto tempo sulla richiesta di un provvedimento rivolto ai soli imputati di reati associativi; ad un soggetto che, come anche questi dati dimostrano, è statisticamente quasi inesistente.

Di recente, del resto, la motivazione più «indolore» per far accettare che il Parlamento rinviasse ulteriormente l'entrata in vigore di una legge — quella sulla custodia cautelare — votata a larghissima maggioranza e violentemente attaccata dai settori della magistratura e dell'informazione legati alla cultura dell'emergenza, è stata proprio quella dell'assenza di una quantificazione al momento di varare la legge.

Ecco perché l'interesse maggiore dei dati raccolti non è quello del profilo sociologico del detenuto per fatti di terrorismo (la provenienza territoriale, la composizione per età, i livelli scolari, che pur mostrano forti disomogeneità con la figura tradizionale di riferimento nelle indagini sul carcere), quanto quello dello «spaccato giudiziario» che essi offrono: numero di procedimenti per ogni soggetto, uso di aggravanti e di attenuanti, attribuzione di reati per concorso morale, discrasie infine tra Procura e Procura.

Innanzitutto i dati si riferiscono ad un campione di 233 individui su una complessiva popolazione stimata attorno alle 1400 unità (pari cioè al 16,6%).

Il campione è ampio, ma non «casuale», essendo distribuito in modo non uniforme. È questa una caratteristica non eliminabile per una ricerca «dentro» il carcere, condotta dagli stessi soggetti, oggetto di indagini, 12 detenuti dell'area omogenea di Rebibbia, alla cui proposta l'Università ha successivamente garantito uno stanziamento ed una direzione di ricerca.

L'indagine, quindi, si è sviluppata all'interno di uno spazio descritto da due tipi di confine: la permeabilità e la disponibilità dell'istituzione carceraria, l'interesse attivo dei detenuti nei confronti di una forma molto specifica di dialogo con l'esterno.


Sono confini mobili che già ora, a sette mesi dalla raccolta dei primi dati, si sono allargati: per il ridimensionamento dell'articolo 90, che ha impedito in precedenza la circolazione dei questionari in molte carceri, e per l'estendersi nell'area della detenzione per fatti di eversione e terrorismo della volontà di interlocuzione con istituzioni sociali e politiche.

a. Il campione di 233 detenuti considera 606 presenze in procedimenti penali: ogni detenuto risponde mediamente in 2,60 procedimenti; il dato è più evidente se si osserva (Tabella 1) che i detenuti con 2 o più procedimenti

TABELLA 1

	NUMERO	%
detenuti con 1 solo proc.	58	24.89
detenuti con 2 proc.	89	38.18
detenuti con 3 proc.	46	19.74
detenuti con 4 proc.	15	6.43
detenuti con 5 proc.	12	5.15
detenuti con 6 proc.	4	1.71
detenuti con 7 proc.	1	0.42
detenuti con 8 proc.	2	0.85
detenuti con 9 proc.	1	0.42
detenuti con 10 proc.	3	1.28
detenuti con 13 proc.	1	0.42
detenuti con 15 proc.	1	0.42
	233	66.91%

FIGURA 1



### Applicazione, uso e abuso del reato politico

sono il 75,11% (il che significa che su 4 detenuti, 3 sono imputati in più di un procedimento).

L'entrata in carcere è distribuita, negli anni dal '72 all'84, secondo l'istogramma della Figura 1, che evidenzia graficamente gli «anni di piombo», che si aprono, creiscono e tendono a chiudersi.

In media la permanenza in carcere è stata di 3 anni e 8 mesi (al settembre '84, data di riferimento dei dati).

Il valore non è basso se si considera che dei 606 procedimenti solo 79 sono passati in giudicato. Nella Tabella 2 sono riportati in orizzontale i procedimenti per ogni detenuto e in verticale il numero di essi passati in giudizio, sempre per ogni detenuto: ciò vuol dire che qualora tutte le sentenze fossero ormai definitive, i valori risulterebbero lungo la diagonale principale della tabella. Il loro allontanarsi da tale diagonale indica lo stato di «attesa di giudizio»: si nota che un detenuto che risponde in ben 15 procedimenti non ha sentenza definitiva in nessuno di essi e che solo 4 detenuti, dei 233 considerati, è definitivo e può, ad esempio, essere ammesso a quegli istituti di «trattamento» che la legge di riforma carceraria del '75 riserva ai soli definitivi (si tratta dei 4 che troviamo lungo la diagonale principale: 2+1+1).

b. Un esame più dettagliato dei 606 procedimenti mostra un primo elemento importante, il cumulo di procedimenti per fatti connessi, riferiti a reati commessi nel medesimo ambito associativo o in organizzazioni diverse, ma storicamente collegate o conseguenti le une dalle altre. Il dato è importante perché la iterazione di procedimenti per la stessa attività criminosa determina per ogni soggetto la necessità di rispondere più volte, in più sedi, con un duplice rischio: nel corso del procedimento, di vedere dilatata all'infinito la carcerazione cau-

telare attraverso il succedersi nel tempo di nuovi ordini di cattura (e la nuova legge sulla custodia cautelare non ha corretto questa perversione giuridica), in sede di condanna, di non trovare applicato l'istituto della continuazione e, quindi, subire una condanna pari alla somma delle singole inflittegli in ogni separato procedimento. Ecco perché è essenziale arrivare ad un *tetto di pena* massima, fissato in via legislativa.

L'indice di connessione dei procedimenti è 0,835092969 e vuol dire che se un detenuto rispondesse in ipotesi di 100 procedimenti, quasi 84 di questi sarebbero connessi tra loro.

Nelle righe della Tabella 3 sono riportati i procedimenti per ogni detenuto (i totali delle righe sono, quindi, gli stessi di quelli della Tabella 2), nelle colonne il numero dei procedimenti, tra questi, che sono connessi: questa volta i valori lungo la diagonale principale indicano una totale connessione, mentre la loro distanza dalla diagonale indica la loro indipendenza. I valori sono significativamente prossimi alla diagonale principale:

c. Se il campione considerato ha un forte addensamento di detenuti nel carcere romano, la sua distribuzione territoriale secondo le Procure di competenza dei procedimenti è pressoché equilibrata e, perciò, fortemente rappresentativa.

La necessità di tener conto della distribuzione geografica dei procedimenti nasce dalle differenze molto accentuate che Procure diverse hanno per trovare forma giuridica a fatti simili.


Questa *discrepanza di valutazione tra Procura e Procura* è stata più volte sottolineata nell'analisi delle ordinanze di rinvio a giudizio o delle motivazioni delle sentenze.

In particolare, forti differenze emergono nella determinazione di criteri per distinguere la figura dell'organizzatore di una associazione o ban-

TABELLA 4

	Roma		Altre		Mi-To	
	n	%	n	%	n	%
con concorso	89	53.94	41	25.00	34	25.56
senza concorso	76	45.06	123	75.00	99	74.43
totale	165	100	164	100	133	100

FIGURA 2



da, da quella del mero partecipante e nella attribuzione ai singoli aderenti dei delitti specifici non da loro commessi materialmente. Definizione di «organizzatore» e attribuzione di responsabilità per «concorso morale» sono due questioni che procedono parallelamente, perché si è andata progressivamente affermando nella cultura giurisdizionale dell'emergenza la possibilità di attribuire a coloro che siano stati qualificati come organizzatori di una banda armata, anche in difetto di prova di una loro diretta partecipazione o anche quando questa stessa fosse da escludersi, i delitti commessi dalla banda stessa.

È questa *interpretazione estensiva del concorso morale* ad essere indi-

cata nella ricerca con il termine «concorso». Nel raffronto tra Procura di Roma, Procure di Milano e Torino, ed altre Procure, emerge che tale interpretazione è prevalente a Roma, rispetto alle altre sedi. Si noti, nella Tabella 4 e nella Figura 2, che i valori percentuali relativi a Milano e Torino e alle altre sedi sono pressoché uguali, mentre quello relativo a Roma è totalmente diverso.

Nella Figura 3 i dati sono ulteriormente disaggregati, considerando (per Roma, Milano, Torino, altre sedi) i casi di imputati che rispondono per il reato associativo e per fatti specifici, suddivisi in tre categorie:

– chi risponde di reato associativo e di concorso morale, in singoli reati;

TABELLA 2


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																				58
																				89
1		56	2																	46
2		72	16	1																15
3		28	17		1															12
4		8	6	1																4
5		4	5		1	2														1
6		3	1																	2
7				1																1
8		1	1																	3
9					1															
10				1		1	1													
11																				1
12																				
13				1																1
14																				
15					1															
16																				
17																				
18																				233
	175	48	2	5	3															

TABELLA 3

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																				58
																				89
1		58																		46
2		14	75																	15
3		2	12	32																12
4		1	4	3	7															4
5		1		3	2	6														1
6					2		2													2
7				1																1
8						1		1												3
9							1													
10									1	2										
11																				1
12																				
13														1						1
14																				
15															1					
16																				
17																				
18																				233
	76	48	93	38	11	6	3	1	1	2				1						

Applicazione, uso e abuso del reato politico

FIGURA 3



— chi risponde di reato associativo e di singoli reati, direttamente contestatigli;

— chi risponde di reato associativo, di singoli reati direttamente contestatigli e di concorso morale in altri reati.

d. L'interpretazione estensiva del concorso morale determina che la maggior parte dei detenuti risponde di reati gravi. Molti di reati contro la persona (il 63,09%).

E con questa situazione deve misurarsi un provvedimento legislativo, quale quello per la dissociazione, che non può certamente escludere i due terzi dei suoi potenziali destinatari.

Soltanto 4 dei 233 imputati detenuti rispondono del solo reato associativo e dei reati strumentali connessi (e questo valore spazza via ogni discussione sui provvedimenti rivolti a chi risponde solo di reati associativi). Nella Tabella 5 sono ovviamente considerate anche le imputazioni per concorso morale; se si escludono queste ultime, si ha una drastica riduzione dei reati più gravi ed un conseguente aumento di quelli meno gravi. Lo spostamento è evidente nel grafico della Tabella 6 dove sono riportati i valori percentuali della precedente tabella e quelli che si avrebbero senza le attribuzioni di responsabilità penale per concorso morale, secondo quella particolare interpretazione del concorso stesso che abbiamo illustrato in precedenza (e che la giurisprudenza prevalente, come ha sostenuto Ettore Gallo alla presentazione di questa ricerca, non riconosce come concorso morale).

Il confronto tra i due grafici evidenzia come il concorso morale sposti verso reati più gravi le posizioni dei singoli detenuti: i reati contro le persone scendono dal 63,09% al 48,50%, con una diminuzione di circa un terzo, se si esclude il concorso morale, e al loro interno la categoria «asso-

TABELLA 5


	NUMERO	%
associativo + strumentale	4	1.72
associativo + unsurrezione	12	5.15
associativo + contro le cose	70	30.04
associativo + contro le persone (omicidio escluso)	67	28.76
associativo + omicidio	80	34.33
totale	233	100.00

ciativo + omicidio» diventa la minore delle due. Il reato contestato con maggior frequenza attualmente è l'omicidio (34,33%); senza il concorso morale sono i reati contro le cose a

divenire più frequenti (35,62%, mentre l'omicidio scende a 22,75%).

Quali effetti, in termini di pesanti condanne, abbia questa diversità di distribuzione di frequenza è ovvio:

TABELLA 6



l'individuazione come organizzatori di quasi tutti gli aderenti ad una banda, la conseguente attribuzione dei reati della banda a tutti i singoli organizzatori determinano un'altissima percentuale di detenuti che deve rispondere di gravi reati con conseguente irrogazione di pene prossime ai massimi reati ed esclusione da qualsiasi forma di beneficio, quale la possibilità di concessione della libertà provvisoria.

Nella ricerca si sottolinea, in commento a questi dati: «... È chiaro, quindi, che per ipotizzare una qualsiasi soluzione politica, anche se graduale, al problema della detenzione politica in Italia, occorre preparare strumenti articolati che, pur graduando il proprio intervento sulla gravità del reato, tengano soprattutto conto degli aspetti relativi alla caduta della pericolosità sociale del reo. Interventi depenalizzanti solo categorie di reati lievi, come ad esempio il reato associativo e quello strumentale, quando non siano accompagnati da altri reati, non inciderebbero per nulla su questa realtà complessa ed articolata ed affronterebbero il problema di un'esigua minoranza...».

Allo stesso modo emerge dai dati la semplice abolizione di alcune «escrescenze» normative, introdotte nell'emergenza, quale l'articolo 1 della legge Cossiga, sebbene fondamentale, non può rappresentare una soluzione. Solo nel 58,31% dei casi esaminati tale aggravante è stata contestata.

La sua abolizione, significativa sul piano di ripristino della dinamica processuale normale non incide sulla sovradeterminazione attuata nei processi di terrorismo e di eversione. In essi, la «norma» dell'emergenza è stata affiancata da una «prassi» e da una «cultura» dell'emergenza stessa; perché realmente possa avviarsi una fase di controtendenza occorre che nuova cultura e esplicite norme di segno inverso abbiano la forza di incidere su una prassi che appare ogni giorno più consolidata.

L'area della detenzione politica in Italia Anticipazione della ricerca, settembre 1984.

A. Bardelli, L. Caminiti, L. Castellano, A. Colantoni, C. D'Aguianno, A. Maj, R. Martino, U. Melchinda, S. Palermo, P. Pozzi, F. Tommei, R. Vitelli.

Direttore della ricerca E. D'Arcangelo, Dipartimento di Statistica, Università di Roma «La Sapienza».

# Utilità e perdono

Mentre la giustizia oscilla  
tra baratto e repressione, è necessario ritrovare una dimensione etica,  
cioè umana, della società politica e della legalità

di Marco Ramat

Per davvero il perdono ai dissociati ed ai «pentiti» interessa soltanto la società religiosa? Per davvero i «laici» debbono guardarsi dal «perdonismo»? Per davvero lo Stato, coi suoi tribunali, può soltanto condannare o assolvere? Per davvero lo Stato, nella sua politica e nelle sue leggi, deve essere guidato soltanto, in questa materia, dalla «utilità»? Per davvero la soluzione del problema della dissociazione è racchiusa nell'eccezionalità del caso degli ex-terroristi?

Scrivendo queste domande sono tentato di sottolineare molte delle parole che le compongono; è che dovrei sottolinearle quasi tutte, sostantivi, aggettivi, verbi ed avverbi. Non ne sottolineo nessuna, solo per questa ragione grafica; ma portiamole avanti, nel discorso, ciascuna con la sua sostanziale sottolineatura, queste parole: altrimenti le avremo in testa e le useremo nel loro significato stanco ed esaurito.

Ad esempio: possiamo adoperare disinvoltamente, oggi, la parola «stato»? o la parola «perdono», o «utilità»?

Non ho la presunzione di sconvolgere ogni bendidio; ma è che, quando sento le domande che ho elencato all'inizio, e le risposte affermative che ovviamente, per lo più, fanno seguito (per esempio: sì, lo Stato è guidato dall'«utilità»; sì, il «perdono» appartiene alla Chiesa), provo la sensazione che tutto si cerchi di fare tranne una cosa: ripensare e pensare su questa materia.

Su questa materia; cioè sulla dissociazione dal terrorismo, sulle sue connessioni morali, politiche, legali, giudiziarie. Ma senza fermarci qui. Il discorso è più grande. Sono convinto, infatti, che «questa materia» non sia per niente isolata, né isolabile: essa si accompagna a tante e tali altre che noi, di solito, per pigrizia e per ignoranza, per partito preso o per paura, rimuoviamo e cacciamo nel più profondo inconscio collettivo e individuale. Non ci accorgiamo, così, di altri fatti, di altre situazioni, simili a quelli che ruotano dentro la dissociazione,

e che propongono, anzi impongono, problemi dello stesso genere. Questi altri fatti, sì, li vediamo, ne scriviamo, li commentiamo; ma ciascuno a sé, ciascuno come episodio (nuovo, curioso, grave, enorme ecc.) sollecitato, quando va bene, di un problema, del suo problema: intorno al quale si danno convegno specialisti di varie discipline, ognuna chiusa nella propria tradizione, nella propria separata ed autosufficienza.

Porto qualche esempio. Il movimento per l'eutanasia, che sta prendendo piede anche in Italia. Commentano giuristi e medici; intervengono i rigidi censori dell'«Osservatore Romano»: giustizia, scienza, teologia conducono e concludono il discorso. Tutte qui, tutto qui *dentro*? Non c'è qualcosa di più, che dimostra, dico solo questo, l'esistenza di un bisogno nuovo sul terreno vita-morte-libertà? un bisogno che chiede una risposta diversa rispetto al passato? e che la chiede, sì, allo scienziato, al giurista, al teologo, ma anche a tutti costoro insieme, al loro modo di dover essere insieme, a tutta la società ed allo Stato? Ed è vero o no che gli specialisti, da un lato, rispondono tutti col vecchio no, mentre, dall'altro, la società e lo Stato si defilano?

Ancora. Il processo di Rimini contro Muccioli e la comunità di S. Patrignano. È possibile che, fuori del processo, la polemica si riduca a quella tra «statualisti» e «antistatualisti» nella terapia antidroga? e, intorno al processo, la polemica sia chiusa tra i sostenitori della «libertà» e i sostenitori del «recupero»?

Non si vede che, anche qui, si gioca sul terreno vita-morte-libertà, che appare bisognoso di un ripensamento a fondo?

Il processo avrà l'esito che avrà, probabilmente con un ennesimo intervento giudiziario di supplenza: ma la questione, quella grossa, resterà aperta fino a che i «supplenti», società e Stato, non avranno costruito la risposta nuova che gli viene chiesta. Risposta culturale, prima di tutto, e poi anche di legge e di ordinamenti.

Che hanno a spartire questi due

esempi con la dissociazione dal terrorismo? Niente, se si guarda solo alla parte visibile dell'edificio; molto, se si scoprono le fondamenta.

Tutti e tre i «casi» hanno sete di soluzioni generali nuove, ciò che sembra stravagante a chi non si preoccupa delle fondamenta: mentre potrebbero essere sopportabili, per costoro, soluzioni eccezionali, irripetibili, date una volta tanto.

E poi, non significa nulla la coincidenza temporale? È soltanto un caso che S. Patrignano, eutanasia, dissociazione nascano dalla stessa terra e sollecitano tutti la tradizionale cultura (etica, religiosa, civile, giuridica), in alcuni dei punti sui quali essa esercita la più gelosa avarizia. Il signor Thomas, scriveva A. France, aveva dei principi che poteva credere irrimovibili, non avendoli mai mossi.

Eutanasia, S. Patrignano, dissociazione nascono dalla stessa terra e sollecitano tutti la tradizionale cultura (etica, religiosa, civile, giuridica), in alcuni dei punti sui quali essa esercita la più gelosa avarizia. Il signor Thomas, scriveva A. France, aveva dei principi che poteva credere irrimovibili, non avendoli mai mossi.

Fino a che i luoghi comuni su questi problemi così veri e così decisivi sono detti dai ceti tradizionali (professionali e politici), la cosa può essere capita. Ma quando tali luoghi comuni, degni di figurare come ultimo aggiornamento dello *sciocchezzaio* di *Bouvard e Pécuchet*, contagiano anche altrove, allora è il caso di preoccuparsi molto. Altrove vuol dire soprattutto a sinistra, senza distinzione del ruolo opposizione - governo; anzi, questo discrimine non lo dobbiamo considerare, qui, altro che come un momento di *alibi* adoperato per esonerare ciascuno dalla responsabilità di cercare più in profondo, fuori del contingente. Questa ricerca, destinata a conoscere di più ed a costruire il nuovo, non può essere guidata da schieramenti precostituiti (governo, opposizione, opposizioni diverse); caso mai, va condotta per determinare nuovi schieramenti, basati sul possesso di un nuovo patrimonio comune.

Torniamo alla dissociazione. La prima domanda è questa. Le grandi difficoltà che incontrano i disegni di legge dipendono soltanto dal

fatto che non si sa bene come definire il «dissociato» né fissare in che modo si debba provare l'avvenuta «dissociazione», oppure dipendono anche e soprattutto perché si toccano le radici della concezione di fondo della giustizia penale? È solo una ragione tecnica, o anche una ragione, a dir poco, politica? Politica nel senso più vero e più ampio, perché va a scandagliare ciascuno di noi là dove è più scomodo?

Io ho sempre pensato che il terrorismo sia stato il rivelatore di crisi latenti, molto più antiche e più radicate rispetto al momento ed alla entità del terrorismo stesso. Questo vale anche per la risposta istituzionale data al terrorismo dalle leggi e dalla giustizia. Non c'è qui lo spazio per dimostrarlo; ma, ad esempio, credo che la crisi della difesa e del ruolo del difensore sia stata soltanto esasperata, portata al suo acme dai processi di terrorismo; mentre esisteva già tutta intera, prima ed a prescindere dall'emergenza terroristica.

Lo stesso si può dire riguardo ad altri aspetti della crisi di legalità del nostro sistema giudiziario penale; essenzialmente, riguardo al conflitto delle «due anime» del diritto penale, quella garantista e quella della difesa sociale: il conflitto è stato esaltato dalla costellazione del terrorismo, ma c'era già, bene annidato.

Facendo queste valutazioni restiamo ancora abbastanza in superficie. Ed in superficie, nonostante tutto, pure resteremmo, se ritenessimo che le difficoltà per varare la legge sulla dissociazione derivino in ultima analisi dai differenti giudizi che le varie forze parlamentari danno sul terrorismo, sulla sua genesi e sul suo attuale stato. Questa non è l'ultima analisi.

Intanto, però, il tempo trascorre, e trascorre male. Non solo perché la legge sulla dissociazione ancora non c'è (anche se su alcuni suoi punti importanti, come ad esempio la non necessità della confessione per acquisire la qualità di dissociato, aumentano i consensi); il tempo trascorre male soprattutto perché non si fanno passi avanti sul terreno delle domande

che ho scritto all'inizio. Forse si fanno dei passi indietro.

La cosa che più preoccupa, secondo me, è che stiamo assistendo, inerti e conniventi, alla progressiva caduta della dimensione etica nella società politica e nello Stato.

Il test del terrorismo - postterrorismo, della emergenza - postemergenza è, anche qui, molto probante.

Si cominciò col giustificare le leggi sui «pentiti» invocando lo stato di necessità, o pressapoco; la collaborazione data alla giustizia da parte dei pentiti era cosa molto utile, addirittura essenziale. Non voglio qui ridiscutere né queste ragioni né le prassi che ne sono seguite. Mi pare più importante dire che legiferare sulla base dello stato di necessità, sulla base di ciò che è «utile» immediatamente, significa andare alla deriva; significa imprimere un ulteriore, pesante sigillo di antietà al diritto ed alla giustizia penale: per cui, tutti racchiusi nell'eccezionalità, non si è visto che esisteva fin da allora, in materia, un'altra strada, che conduceva più lontano, che richiedeva più coraggio, ma che alla lunga (e poi non tanto) avrebbe dato proprio essa frutti migliori, cioè maggiore utilità.

Era, appunto, la strada della dissociazione. Avere scelto e praticato soltanto la strada del pentitismo ha portato la giustizia penale a giocare su due poste antitetice e complementari, quella del baratto e quella della mera repressione, con ripercussioni e ripetizioni evidenti.

Pensiamo ad esempio, da una parte, ai pentiti ed al pentitismo (nel bene e nel male) esplosi anche nella mafia e nella camorra. Dicevano che era impossibile, e invece è arrivato. Pensiamo ai propositi, ed alle iniziative precise che vogliono esportare pentiti e pentitismo nell'area delle corruzioni, concussioni ecc. Pensiamo al condono edilizio. Allo Stato servono subito diecimila o cinquemila miliardi, e allora si fa il condono anche per reati gravissimi (tali per il danno arrecato, pur se la sanzione penale sarebbe stata lieve).

Ancora, pensiamo all'istituto processuale del «patteggiamento», già entrato nel nostro ordinamento con la legge 689/81 sulle modifiche del sistema penale, e che si pensa di estendere molto oltre: perché? perché serve. Serve a sbaraccare, questo accordo tra imputato e giudice sull'entità della pena, una gran quantità di giustizia penale di media grandezza.

Così procede la corrosione di quel tanto o poco di etico che eravamo abituati a considerare essenziale alla giustizia penale, dato che da sempre si è sentita l'insufficienza, a giustificare-

la, del fatto che era la legge a dire che essa era giusta.

Di contro al baratto, la pura e dura repressione. Non sono necessari gli esempi, materia per materia. Ciò che subito non serve, chi non mi serve subito (e la dissociazione non mi serve subito), secondo questa visuale chiusa, non va considerato. Peggio, non ci si crede.

Non credo che possiamo andare avanti così. Una giustizia sempre più pendolare tra baratto e repressione esaspera la crisi di moralità dello Stato. Credono sia un buon affare; ma la dimensione etica è assolutamente umana, cioè necessaria agli uomini, e non soltanto nei suoi aspetti «ideologici»; se essa viene cacciata dalla società politica e dallo Stato, trasmigra altrove, si ricompone altrove.

Non soltanto nella Chiesa cattolica; non soltanto in quella che chiamiamo, genericamente, la società religiosa. L'una e l'altra sono i luoghi naturalmente predisposti a dare asilo all'eticità espulsa dalla società politica (e non vedo furbizia clericale nell'apertura agli ex terroristi). Ma ci sono anche i nuovi movimenti i quali, pur nelle loro diversità, esprimono ciascuno il bisogno di nuove etiche collettive, etiche che lo Stato di oggi non è più in grado di produrre; e cominciano a darvi corpo e struttura. Si profila, così, la probabilità della ricostituzione altrove di una società politica e, in prospettiva, dello stesso Stato, tutti di impianto incognito e dagli esiti molto avventurosi.

Di fronte a questo fenomeno siamo smarriti; anche a sinistra, dove avremmo pur dovuto essere vaccinati. Anche la sinistra è attanagliata dall'esistente, dal giorno per giorno.

Mi domando, per cercar di capire, quanto di sprovveduto vi sia nell'elogio ricorrente che si tributa alla «fine delle ideologie», alla «laicizzazione» della politica e dei partiti. Ottime cose, l'una e l'altra, finché significano *no* ai dogmi ed ai settarismi; e ottima cosa, anche, quando smantellano o cercano di smantellare il dominio di apparati e di gerarchie. Ma non si può campare di soli *no*; tuttavia, che cosa di più siamo capaci di dire e di fare oggi?

Penso che la necessità della «terza via» nasca proprio da qui. Una necessità che io sento quasi fisicamente, una necessità che ci è buttata in faccia a piene mani da tutti i problemi in cui siamo immersi. Con buona pace di quanti, anche a sinistra, ci scherzano, e negano la «terza via» solo perché non è esistita prima ed ancora non esiste.

L'angolo visuale che ho suggerito in queste righe mi sembra testimonianza anch'esso di quella medesima necessità, in un ambito dove la prospettiva di «terza via» non è stata finora azzardata, neppure in proposizione tematica.

In chiave generale: problema dell'eticità dello Stato e della società politica. Non c'è da vagheggiare alcun ritorno dello Stato Etico né, a maggior ragione, dello Stato Confessionale - Teocratico; ma lo Stato Laico - Democratico, il quale si è configurato come loro antagonista e successore, si è talmente impoverito di eticità da mettere o rimettere in corsa nuovi ed antichi avversari. La ricerca di una dimensione, dove lo Stato abbia una sua eticità, ma non sia lo Stato etico, non ci dà alcun modello

conosciuto, né vecchio né contemporaneo. Questa dimensione, nuova, è da pensare e da costruire.

Fuga in avanti, per sottrarci alla concretezza drammatica di tutto quanto dobbiamo affrontare ogni giorno?

Portiamoci, allora, sul pratico, sul vivo. Per esempio, come ho cercato di fare qui, sulla giustizia penale, e ancor più in particolare sulla vertenza dissociazione.

Giustizia penale pendolare tra il criterio del baratto ed il criterio della pura repressione, come assurda conclusione della parabola che essa deve servire alla società, in termini di pronta utilità.

Timore giustificato, dall'altra parte, che diritto e giustizia penale, attraverso i perdoni e gli atti di contrizione, tornino alla loro antica dimora «religiosa»; e, insieme, anche il timore che il danno sociale causato dal delitto non trovi alcun serio ristoro per mezzo di una dissociazione «soggettiva» e perciò fittizia.

Non avvertiamo il bisogno di costruire istituti nuovi, per il processo, per la sentenza, per la pena e la sua esecuzione? Istituti generali e permanenti, intendo, non uno strappo alla regola valido soltanto per i dissociati dal terrorismo; altrimenti sarebbe una scaramuccia.

Certo che dobbiamo affrontare i pericoli soggettivistici ed intimistici, portati con sé dalla dissociazione, specie in punto di prova; ma non credo che manchino gli strumenti oggettivi adatti allo scopo. Per ragioni di spazio non mi posso diffondere. Sarebbe però molto utile aprire la discussione su questo punto: le indicazioni serie non mancherebbero, cercando perfino nella strumentazione, come dicono i giuristi, dello *ius conditum*.

È però indispensabile, non dico pregiudiziale, che la nostra cultura accetti la necessità di trovare una composizione legale (che non c'è mai stata) tra oggettivo e soggettivo, tra la pena e l'individualità del condannato, tra la realtà che si tocca e quella che non si tocca. E che l'accetti non come mortificazione, ma come apertura di civiltà. Fuori dell'eccezionalità, ripeto ancora una volta.

Non si tratta, infatti, soltanto di una «pagina della nostra storia», né della cresta di una «generazione bruciata». Non è solo questo. Prova ne sia che il contagio, benefico, della dissociazione si estende: i profeti la dicevano impossibile per la mafia e simili, e invece comincia anche lì (la dissociazione, non solo il pentitismo).

Dovremmo smettere di porre limiti alla provvidenza, quando ne abbiamo paura e non ci siamo preparati.

## CRS materiali/atti

centro per la riforma  
dello Stato

2

supplemento di *democrazia e diritto* n.6, 1984

*Uno strumento d'analisi e documentazione per  
le elezioni amministrative del 1985*

## Partecipazione e potere locale

Le regioni negli anni '80, un documento Crs

□ Inchiesta, documenti, bibliografie su decentramento, sanità, scuola, volontariato e consigli di fabbrica - a cura di **A. Garzia** □  
Analisi e interventi di **I. Ariemma, A. Barbera, M. Carrieri, G. Cotturri, W. Vitali**

un fascicolo L. 4.000 - Si può richiedere presso il Centro Riforma dello Stato - via della Vite 13 - 00186 Roma - tel. (06)6784101

# Le idee delle pene

Intervista a Massimo Pavarini sul "diritto di punire"  
e sul ruolo dell'istituzione carceraria nella fondazione dello stato moderno.  
Nuove pratiche di controllo sociale per nuove devianze?

a cura di Giuseppe Bronzini

Massimo Pavarini insegna Diritto Penitenziario a Bologna.

Redattore de "La questione criminale", rivista che si proponeva la costruzione di una criminologia alternativa e la ricerca di una politica criminale del movimento operaio ed attualmente di "Dei delitti e delle pene", erede della prima, ha sviluppato importanti analisi critiche delle teorie della pena e del funzionamento del sistema carcerario.

Insieme a Dario Melossi, ha tradotto e fatto conoscere in Italia, scrivendone anche l'appendice, "Pena e struttura sociale" di Rusche e Kirchheimer.

Sul tema della nascita del carcere è autore, sempre con Melossi, di "Carcere e fabbrica" in cui è ricostruito l'affermarsi parallelo di pena detentiva e modo capitalistico di produzione.

Quali sono alle origini dello Stato moderno le principali ideologie della pena e perché a suo avviso, tutte vedono nella «reclusione» lo strumento principe di attuazione?

La riflessione teorica finisce per ruotare intorno alla questione di dare (o come dare) una fondazione laica al diritto di punire. Scisso, e definitivamente, il nesso tra reato e peccato, alla sanzione penale non è più possibile attribuire alcuna fondazione universale, almeno nel senso di una sua ontologizzazione trascendentale. Nel corso del tempo le soluzioni prospettate saranno diverse, ma tutte orientate a mantenere distinta la questione della fondazione - legittimazione del diritto di punire dalla determinazione della pena in concreto. Se da un lato la questione della ragione della potestà punitiva finiva per sconfinare nella questione dei fini e scopi del potere, il problema della pena in concreto si presentava sempre più come alieno da ogni orientamento finalistico o/e utilitaristico per fondarsi unicamente in riferimento a un criterio formale di giustizia nella affermazione dei soli limiti sinallagmatici nella commisurazione della pena (prin-

cipio della retribuzione legale). Questo mi sembra il dato saliente, tanto nella riflessione illuministica, quanto nella tradizione idealistica.

La riflessione dei giuristi, e in seguito la funzione della stessa dogmatica penalistica, hanno quindi rivendicato come terreno di analisi molto più la determinazione dei limiti nella commisurazione giudiziaria della pena (nella consapevolezza anche delle ragioni garantiste di mantenere la pena in concreto priva di scopo), che la questione della fondazione del diritto di punire in astratto (che, può legittimarsi in uno scopo di pubblica utilità). Questa distinzione così netta finisce poi per perdersi quando un'ossessione pedagogico-correzionalistica di stampo positivista mette in crisi il parametro retributivo della commisurazione della pena: perché continuare a punire se lo scopo perseguito è già stato raggiunto? Perché astenersi dal punire se lo scopo deve essere ancora raggiunto? E proprio a partire da queste «ingenu» domande si chiede che anche la pena, in concreto, sia orientata ad uno scopo socialmente utile, come ad esempio la risocializzazione del condannato. Ma questa rottura dell'argine retributivo nella commisurazione della pena è comunque databile soltanto alla fine del secolo scorso. Con questo non si vuole certo contraddire quella tradizione storiografica che vuole il dominio della pena carceraria già in epoca classica attribuibile ad un'istanza disciplinare che pervade tutte le istituzioni deputate alla socializzazione forzata delle classi subalterne.

In più occasioni, e con diverso taglio, ho cercato di mostrare la compresenza di un'istanza disciplinare con le ragioni poste dal limite contrattuale al potere di punire nella riflessione sette-ottocentesca per doversi ancora insistere.

In definitiva si può dire che le necessità disciplinari e correzionali fino alla fine della seconda metà del XIX secolo, si sono comprese nei limiti della pena retributiva. Insomma: una volontà e una pratica special-preventiva negli spazi di un'esecuzione

ne determinata sui criteri dell'equivalenza formale.

Le cose cambiano molto quando il limite contrattuale non riesce più a tenere di fronte allo scopo e agli scopi correzionali-preventivi. Merita forse aggiungere che il carcere - come luogo di reclusione di chi è privato temporalmente della propria libertà - si afferma all'interno di un iter in cui esso è altro dal mondo del diritto penale e dall'idea che i giuristi hanno maturato, infatti il carcere come istituzione nasce prima del carcere come pena. È un'istituzione figlia di quella prolifera madre che fu la casa di lavoro di elisabettiana memoria.

In questo senso non vedo contraddizione tra l'affermazione di Pasukanis, che vuole la pena privativa della libertà come l'espressione più elevata dell'istanza retributiva, (nella società ovviamente produttrice di merci e fondata sullo scambio quando ogni forma di richiesta sociale è misurata nel valore del tempo salariato) e l'analisi foucaultiana che vede nel carcere il momento decisivo di una nuova economia politica che si fonda sulla disciplina.

Non c'è contraddizione già inizialmente tra le teorie della pena come intimidazione (o come emenda) e quelle della pena come retribuzione? Tra Hobbes e Kant? O all'interno dello stesso pensiero di Bentham? Nell'illuminismo ad esempio il principio retributivo è un criterio per arrivare a pene certe, pre-determinabili, per limitare il potere della magistratura o invece legittima lo stesso diritto di punire?

Facendo salve le differenze tra autori così distanti nel tempo, Hobbes, Bentham, Kant colgono un'omogeneità su un punto qualificante, che è quello di mantenere in fondo la distinzione di piano a cui facevo prima riferimento.

Si può essere su posizioni teoriche diverse, (cioè per la intimidazione, l'incapacitazione, la prevenzione generale ed altro) ma d'accordo che queste finalità debbano orientare la scelta del legislatore, non già il pote-

re discrezionale del giudice. La questione dello scopo del diritto penale è altro dal problema del limite al potere giudiziario di punire. Quindi non vedo contraddizione tra l'istanza utilitaristica degli illuministi e il riferimento contrattuale nella determinazione della pena. (Del resto non era Berthan, padre dell'utilitarismo inglese, a voler far tutto per contratto!)

Le teorie di Pasukanis, di Rusche e Kirchheimer e, per certi versi, le tue stesse posizioni e quelle di Melossi sono state accusate di economicismo. Ferrajoli e Zolo, ad esempio, in un saggio di «democrazia autoritaria e capitalismo maturo» vi chiamano «epigoni di Pasukanis». Il criterio retributivo, si è detto, è presente in Aristotele o anche nelle 12 tavole e, soprattutto, la pena come problema esisterà in tutte le società con la conseguente necessità di un principio obiettivo per determinarla in modo certo e di un sistema di garanzie.

Molte critiche penso, si fondino su una cattiva interpretazione di quanto ho scritto, ma soprattutto di quanto hanno scritto altri autori. Altre probabilmente vanno imputate al fatto che, nel contesto politico-culturale italiano, ancora oggi certe affermazioni finiscono per avere un «senso» diverso da quello voluto da chi le ha formulate.

Sono convinto che il limite retributivo nella determinazione della pena è divenuto paradigma dominante nelle scienze penalistiche e nella pratica giurisprudenziale in coincidenza con l'egemonia della forma contrattuale nella scienza e nella pratica giuridica. Questo non vuol dire che anche civiltà pre-borghesi non abbiano cercato un criterio generale e formale di commisurazione della pena sul criterio dell'equivalenza. Nessuno certo potrebbe negare che, anche al tempo delle XII tavole, si concludessero compravendite.

Certo, affermare che il dominio di una concezione retributiva in diritto penale è il necessario esito di specifici rapporti sociali di produzione - come ad esempio una relativa autonoma-

## Forme della giustizia nella crisi dello stato sociale

nia della società civile dai rapporti capitalistici di produzione — vuole dire storicizzare e quindi deideologizzare la categoria stessa della retribuzione. Come dire che in presenza di un mutamento nelle condizioni strutturali, quella categoria diventa priva di «senso», puro feticcio di un rapporto di uguaglianza formale che non esiste più, che non può più essere neppure nel rapporto punitivo. Non è infatti un caso che la riproposizione di teorie retribuzionistiche finisca oggi — come insegna la realtà dottrinale tedesca — per colorarsi o di venature etiche oppure — e si vedano le posizioni più recenti del risorgente neo-liberismo (reaganiano) — per fare riferimento a categorie «sociologiche» quali «ciò che la collettività ritiene debba essere la pena».

*Che cosa è stato il «modello correzionale»? Potresti descrivere la sua origine e la ragione della sua crisi?*

Intanto, si tratta di un'espressione convenzionale, almeno nella realtà italiana, ove ipotesi compiute di dominio di ragioni special — preventive non si sono mai sviluppate forse con la sola eccezione del sistema della giustizia minorile.

Comunque con questa espressione, tratta dalla cultura anglo-americana, voglio intendere un modello particolare di giustizia penale. Un «modello ideale», la cui funzione è per me puramente euristica. Questo modello si rifà dal/sul principio che la qualità, quantità, durata della pena debba corrispondere unicamente al criterio utilitaristico di ciò che meglio serve la «correzione» del criminale. La questione è dunque quella di registrare fino a che punto il sistema penale positivo vuole essere conseguente a questo principio. Non ritengo che alcun sistema penale si sia mai spinto fino alle estreme ma logiche conseguenze. Ma è certo che in alcune ipotesi ci si è spinti molto in avanti: fino alla indeterminatezza giudiziaria della pena; fino a non tenere in alcun conto l'elemento oggettivo del reato; fino a confondere misure penali e misure amministrative di correzione.

Infranto ogni criterio retributivo di commisurazione della pena in concreto, l'ossessione disciplinare, un tempo compressa nei limiti contrattuali, ha finito per dilagare, invadendo tutto il sistema delle pene. E io non vedo come si possa ristabilire il «vecchio ordine», stante l'impossibilità di riproporre oggi un limite sinallagmatico al diritto di punire.

Infatti la crisi del «sistema correzionale», non determina il riproporsi di concezioni neoclassiche di tipo retribuzionistico, quantomeno non nel senso che correttamente si deve dare

al concetto di retribuzione legale. Piuttosto ad emergere sono, da un lato le concezioni della prevenzione generale cosiddetta positiva alla Jacobs (la pena adempie una funzione simbolica di soddisfacimento dell'aspettativa della collettività alla conferma normativa), e dall'altro lato le concezioni della «meritevolezza della pena» (desert), secondo il criterio di ciò che «la gente» ritiene come la pena giusta. Una riproposizione quindi fortemente eticizzata di retribuzione, in qualche modo connessa con la riproposizione di un diritto penale della fedeltà. Lo schema contrattuale, come limite al potere punitivo, come si vede, non viene più riproposto: solo perché obiettivamente è improponibile.

Quanto alle ragioni della crisi del modello correzionale di giustizia penale, mi sembra che la causa primaria e scatenante vada ricercata nella crisi dello stato sociale e nelle politiche economiche e sociali di netta riduzione dei costi dello stato assistenziale. Il trionfo del modello correzionale di giustizia penale ha coinciso con l'affermarsi del welfare state, e con l'illusione di poter disciplinare o risolvere tutti i problemi (sociali) attraverso un'adeguata politica dei servizi. Ed infatti il modello correzionale di giustizia penale ha finito per trarre e molto dai sistemi preventivi e correzionali, ad esempio dall'esperienza e dalla pratica assistenziale, finendo per confondere alcune modalità di esecuzione penale (come il probation) con alcune prestazioni fornite dai servizi sociali stessi.

Nel momento in cui si dice che la torta si è rimpicciolita, e che alcuni commensali devono essere penalizzati, è ovvio che a digiunare per primi fossero i meno legittimati da sempre a sedersi al banchetto dello stato assistenziale; cioè i criminali, i marginali per «colpa», etc. Poco importa se, così facendo, non si risparmia; basti pensare all'aumento ben più rilevante dovuto all'ampliamento degli orga-

nici di polizia, dei controlli sociali elettronici e delle altre forme e strategie di controllo sociale.

*Come si passa dal «modello correzionale» al tendenziale abbandono del carcere come luogo privilegiato del controllo sociale? Che cosa è il carcere nello Stato sociale?*

In primo luogo oggi tutti sembrano concordare sullo stato di crisi della risposta custodiale ai problemi di disagio sociale, e quindi anche sul processo di obsolescenza dell'originario dominio del penitenziario nelle politiche penali.

In secondo luogo molti, se non i più, concordano sull'essenzialità del carcere, come l'istanza decisiva per il mantenimento del sistema di controllo (penale) di tipo non custodiale.

Ho detto che le due posizioni non sono contraddittorie, anzi il contrario: nel senso che le scelte di politica criminale tendono certamente a spostarsi al di fuori del paradigma segregativo, verso risposte di controllo «in libertà», e proprio così facendo, «depurano» il carcerario di ogni funzione che non sia puramente simbolica-repressiva. Nel contempo, fanno di questo superstito momento, il punto estremo, essenziale, del «nuovo continuum» disciplinare di tipo non custodiale.

Insomma: la grande impalcatura della alternativa al carcere di fatto non può reggere in assenza del carcere stesso. Un carcere certamente diverso, altro da quello che fu nella stagione del suo incontrastato dominio, ma pur sempre momento decisivo del controllo sociale della illegalità criminalizzata. È quanto è stato diversamente spiegato con le metafore delle «scatole cinesi», dell'«apertura a forbice», di «centri concentrici», etc. Insomma: a fronte di un controllo sociale sempre più diffuso, sempre meno avvertibile in termini di coercizione, che sempre più si identifica con i servizi offerti dallo stato sociale, ri-

mane un «nocciolo duro», un'istituzione di controllo «hard», repressiva al massimo. In questo senso ho in più occasioni parlato di un carcere superstito che sta inesorabilmente orientandosi verso ipotesi di «elevata sicurezza», di «massima sicurezza».

*Un po' ovunque si parla di crisi del Welfare e si assiste ad un ritorno delle ideologie liberiste. In relazione a questa crisi vedi mutamenti nel ruolo degli apparati penitenziari? E questa nuova fase quali compiti prospetta ad una criminologia critica?*

Vorrei limitarmi a rispondere sulla sola realtà italiana. Oggi in Italia il carcere è anche in parte quello che cercavo di descrivere prima, a proposito del carcere nello stato sociale.


Ma è anche altro, nel senso che assolve a funzioni atipiche, proprie della situazione del controllo sociale oggi in Italia. È certamente anche carcere del terrore, e come tale merce facilmente negoziabile in cambio di collaborazione e fedeltà. A nessuno può infatti sfuggire il ruolo avuto dalla situazione carceraria nella strategia della collaborazione, pentitismo e dissociazione, nei confronti del terrorismo e di certa criminalità organizzata. È carcere sempre più diversificato, disarticolato, differenziato, e non solo perché esistono le carceri speciali, ma anche perché si prevedono forme di territorializzazione carceraria, di decentramento esecutivo in carceri «aperte» a bassa sicurezza, perché oggi esistono modalità esecutive parzialmente in libertà, e condizioni per un diverso interessamento degli enti locali.

Più interessante è cercare una risposta al secondo quesito, cioè quali siano i compiti, oggi di una criminologia critica. Premetto che non nutro molta fiducia nelle reali capacità di cambiamento di movimenti di pensiero — tra l'altro così «minoritari» — nei confronti di un'istituzione così refrattaria per natura ai «discorsi», alle «idee», alle ideologie.

Per quel pochissimo che si può fare, direi che la scienza criminologica critica debba cercare di diffondere, in primo luogo, la sua opzione abolizionista.

E poi dovrebbe essere in grado di indicare alternative praticabili al carcere. Senza «sporcarsi le mani» dovrebbe essere in grado di prospettare scenari normativi di strategie antistituzionali.

Inoltre non dovrebbe venire meno alla sua funzione scientifica cioè fare ricerca, essere il meno possibile ideologica, prestare la massima attenzione a quanto di nuovo sta avvenendo... Essere cioè critica, nel senso proprio del termine.





## Forme della giustizia nella crisi dello stato sociale

E soprattutto non spacciare facile ottimismo in soluzioni immediate alla questione carcere. In questo senso, una buona dose di pessimismo della ragione può essere sempre raccomandabile.

Infine, non perdere la dimensione più consona e storicamente meritoria della scienza giuridico-penale: e una vigilanza rigidamente garantista anche nei confronti dei diritti del cittadino, privato legalmente della libertà. Non perché io creda che carcere e garanzie possono comunque coniugarsi, perché il carcere è per eccellenza luogo del non diritto, dell'arbitrio amministrativo, della violenza legale e non. La fede garantista sul fronte carcere deve solo servire per ulteriormente «delegittimare» come non altrimenti tollerabile alla coscienza civile e democratica detta istituzione.

*Veniamo al caso italiano. Nella tua appendice a «Pena e struttura sociale» di Rusche e Kirchheimer descrivi il carcere come una istituzione obsoleta, che si dibatte tra estinzione e terrore. Residuano solo due funzioni dell'istituzione carceraria: quella ideologica e quella meramente intimidatoria, terroristica. Le statistiche sembrano, per il nostro paese, darti ragione: dai 278 carcerati per ogni 100.000 abitanti del 1873 si è passati ai 32 ogni 100.000 del 1970. Ma dopo, a metà degli anni '70, la popolazione carceraria aumenta: come spiegarlo?*

Questa domanda è in parte comprensibile solo ammettendo un suo fraintendimento perché prendere atto che la popolazione carceraria è in aumento non inficia assolutamente la tesi dell'obsolescenza della risposta custodiale.

La crisi del carcere è, in primo luogo, una crisi che si può registrare su un piano qualitativo, non quantitativo.

E poi se è vero che in Italia, dal 1860 al 1975, si è assistito ad una diminuzione della popolazione detenuta di proporzioni tali per cui all'entrata in vigore della legge di riforma carceraria nelle nostre carceri c'era una presenza pari a 1/10 di quella dell'anno dell'Unità, va anche detto che la realtà della situazione carceraria italiana è eccezionale rispetto agli altri paesi occidentali.

Negli Usa, ad esempio, la popolazione carceraria è sempre in aumento, in assoluto e in percentuale all'aumento demografico. Dagli inizi del secolo anche l'Inghilterra conosce un trend costante di aumento di detenuti, e così molti altri paesi. C'è di più. Sono proprio le realtà nazionali che hanno portato più avanti il discorso delle alternative al carcere, che han-

no conosciuto un maggiore incremento della popolazione detenuta. Cioè le alternative si sono mostrate ben più in alternativa allo stato di libertà che allo stato di privazione della libertà.

Ciò nonostante per quanto lievitò la popolazione penalmente ristretta, ben più aumenta l'indice delle persone controllate (penalmente e non) in «libertà». A fronte di circa 250.000 detenuti giornalieri, gli Usa conoscono un milione e mezzo di condannati in «probation».

Ma lasciamo perdere l'America e veniamo al caso italiano. È vero che dal 1975 ad oggi la popolazione carceraria è più che raddoppiata, e inoltre si è invertita una tendenza generale al decremento che aveva conosciuto poche eccezioni nel lungo periodo. Ma è anche vero che la presenza carceraria in Italia è ancora se non tra la più basse, certamente non tra le più alte in Europa. Infatti, percentualmente alla popolazione, ci sono più detenuti in Germania, in Inghilterra, in Francia.

In secondo luogo, nulla lascia sperare in un raffreddamento degli indici di carcerazione in un futuro prossimo. Se non erro, ogni mese l'amministrazione penitenziaria deve fare fronte ad un aumento di oltre 600 unità: quanti si potrebbero a malapena contenere in due nuovi carceri circondariali di media grandezza. Personalmente non ritengo che ciò dipenda da un rilevante mutamento del quadro normativo, e mi riferisco alla legislazione penale dell'emergenza. Non sono le leggi, per quanto liberticide, che mandano più gente in galera, a dispetto di quanto molti ritengono.

Penso piuttosto che sia stato il clima di allarme sociale, di politica dell'emergenza, ad imporre le leggi speciali ed un incremento dei tassi di carcerazione. Quel clima in parte ancora oggi esiste (ad esempio tra molti magistrati e nelle forze di polizia); e comunque ha un'enorme forza iner-

ziale, per cui è assai difficile e lungo invertirne la tendenza.

Prevedo quindi che, indipendentemente da quanto potrà avvenire sul piano delle «riforme» nei prossimi anni, siamo ancora condannati a vedere gli indici di carcerazione, (con o senza amnistia, con o senza ampi processi di depenalizzazione).

*In un articolo del 1983 «La città ed il suo rovescio» pubblicato su «Nuova città» descrivi la tendenza al «dissequestro» di funzioni repressive dalle istituzioni alla società. Questa tendenza, sostieni, andrebbe governata democraticamente tenendo conto che l'abbandono del giuridico-penale comporta, spesso, indubbiamente una diminuzione delle garanzie individuali. Qualche esempio?*

Ritengo che il processo di lungo periodo, dal sequestro istituzionale al controllo sociale diffuso — non segregante, appunto, attraverso il sociale — abbia i caratteri oggettivi dell'ineluttabilità. Piaccia o meno, per quanto lentamente le cose vanno in questo senso. A mio avviso, alla crisi della risposta custodiale farà fronte una pluralità di strategie di controllo sociale in qualche modo volte a privilegiare momenti che non si realizzano nella privazione coatta della libertà. Dalla presa in carico dei «soggetti a rischio» da parte dei servizi dello stato sociale, alla psicalizzazione, medicalizzazione, farmacologizzazione di altri disagi sociali; dalle pratiche di ghettizzazione nelle grandi metropoli, alla privatizzazione di molti altri conflitti sociali etc. E anche il sistema della giustizia penale finisce inevitabilmente per adeguarsi, piegarsi a questo processo. E se si presta attenzione a quanto sta avvenendo nei sistemi contemporanei di giustizia penale è facile cogliere i segni di questa evoluzione nello stesso apparato sanzionatorio.

Sappiamo che questo processo conosce fasi contraddittorie, e che si of-

fre nei diversi contesti nazionali con caratteristiche in parte diverse, originali. Bene, io non riesco a confrontarmi con questi «eventi» in termini «moralistici»: favorevole o contrario, bene o male. La questione per me è un'altra. È come governare, dominare politicamente queste trasformazioni. Qualche esempio? È facile, anche limitatamente alla sola realtà italiana.

Oggi si discute — e non certo nei ristretti cenacoli di estremisti — di depurare il sistema della giustizia minorile da ogni ingerenza del penale. Così facendo, è di tutta evidenza che con la obsolescenza del giuridico penale si verificherà un ampliamento dell'amministrativo-assistenziale-educativo.

C'è anche chi oggi chiede la rinuncia alle pratiche (custodiali-penali o amministrative che siano) nei confronti dei minori. Altro esempio: in molti progetti di legge si sono introdotti meccanismi di diversione sanzionatoria nei confronti di giovani tossicodipendenti che abbiano commesso reati per droga: possono evitare il giudizio o il carcere se «accettano» di sottoporsi a pratiche di disintossicazione.


Da questi esempi colgo un processo di dislocazione dei conflitti e dei problemi sociali dal penale a fuori dal penale: ovvero dall'istituzionale-custodiale al sociale. Fin qui la tendenza obiettiva del processo che io ritengo difficilmente contrastabile.

Diverso invece è riflettere, scientificamente e politicamente sulle forme del nuovo controllo sociale. Perché è del tutto evidente che si rimane, e si debba rimanere, all'interno di pratiche formalizzate e, a volte, anche rafforzate, di controllo sociale.

Ecco quindi che, caso per caso, l'amministrativizzazione, sanitarizzazione e privatizzazione del conflitto può non soddisfarmi se nelle relative procedure non si riesce a garantire alcuna formalizzazione del conflitto con le necessarie garanzie. Sempreché, naturalmente, io ritenga che la situazione problematica, prodotta da un conflitto sociale, non debba essere occultata.

La questione politica è proprio qui: la medicalizzazione e la terapeutizzazione del drogato va accettata perché il conflitto sociale espresso dal tossicodipendente si ritiene possa comunque (o in qualche caso) essere sacrificato all'interesse della difesa sociale o anche della salute del giovane?

O invece si ritiene che le modalità e le forme di disciplina terapeutiche del tossicodipendente debbano trovare dei limiti, debbano formalizzarsi e quindi anche tutelare il conflitto, il dissenso, la disomogeneità?



# Le immagini del reo

Fino all'età moderna, i processi erano per lo più a porte chiuse: dalla fine del '700, con l'affermarsi di nuovi ideali e nuovi principi, il processo diventa un grande momento pubblico, cui partecipano numerosi spettatori fortemente coinvolti

di Clara Gallini

La cronaca «nera» e quella giudiziaria hanno sempre fatto notizia, essenziali come sono in un discorso di normalizzazione che dà rilievo alle immagini della devianza allo scopo di inculcare nei singoli il bisogno di ordine sociale e di conservazione di uno *status quo* compromesso. Ora poi che la televisione si è diffusa al punto da entrare a far parte integrante del nostro vivere quotidiano, la sua centralità simbolica sembra ormai priva di concorrenti. Il mezzo a diffusione di massa viene così a entrare in modo specifico nella complessa partita che ha come posta l'intero controllo del nostro corpo e della nostra immagine.

Naturalmente il suo ruolo — che è quello di elaborare immagini e simboli — non può essere isolato dal contesto dei rapporti reali. E, per il caso che ci interessa, da tutta quella catena arresto - processo - carcere al cui interno si esercita il controllo forse più radicale, perché passa attraverso il corpo e la mente. Ora, è proprio questo insieme che si è radicalmente trasformato.

Riferiamoci a un libro fondamentale, *Sorvegliare e punire*, di M. Foucault. E ricordiamo in breve, le linee del percorso storico che ricostruisce. Fino alle soglie dell'età moderna, i processi erano per lo più «a porte chiuse», ma pubblica — e fortemente ritualizzata — l'esecuzione della pena. Il corpo del reo era stato inquisito, attraverso un processo di estorsione - imposizione della verità, che riconosceva come valido l'uso della tortura. All'esecuzione della pena assisteva tutta la cittadinanza, che traeva ammonimento dal rito esorcistico. Pubblica era la gogna, pubblico il patibolo. Il corpo del reo diventava il luogo fisico e simbolico di un grande rituale di espiazione collettiva, in cui convivevano sofferenza, confessione della trasgressione e anche una buona dose di spettacolarità.

Con l'età moderna, circa dalla fine del '700, nuove tecniche di potere e nuovi simboli vengono elaborati dalla nascente borghesia. Nuovi ideali

garantistici, nuove richieste di umanizzazione fanno parte integrante dello strutturarsi di nuovi discorsi e pratiche di controllo. A questo punto è il processo a diventare il grande momento pubblico, cui partecipano numerosi spettatori fortemente coinvolti. Nello stesso tempo, si afferma la pratica dell'internamento carcerario, con la conseguente perdita di visibilità della pena e con l'esercizio occulto di poteri tra le mura dell'istituzione segregante. Alla perdita di visibilità del corpo del reo Foucault attribuisce il segno di una costituzione di un uomo astratto, moderno prodromo di tutte quelle forme di controllo sociale, che nella società moderna passeranno per la psiche più che per il corpo. Torture e violenze comunque presenti nel sistema carcerario altro non sarebbero che effetto di potere: pratica conseguenza di assunti teorici dettati appunto da un discorso di potere modernamente conformato.

Come tutti i grandi libri, quello di Foucault può essere utilizzato per ulteriori verifiche sulla nostra realtà contemporanea. Strano. Chi lo rilegge ne esce come sempre affascinato per la sua grande novità di metodo.


Ma anche turbato perché, se ci si chiede come vanno le cose oggi, ci si accorge che molto è cambiato in meno di dieci anni. *Sorvegliare e punire* è stato infatti pubblicato in Francia nel 1975 e tradotto in Italia nel 1976. Proprio nel cuore, dunque, di quei «maledetti anni settanta».

Che cosa è cambiato, e in che direzioni? E come è cambiato il gioco del potere sul corpo e sulla sua immagine pubblica, il rapporto tra realtà e simbolo? Quali i nuovi interessi che si sono formati tra una pratica penale e una pratica simbolica che invece punta forte sulla tecnologia? E come, nel suo giusto centro, si colloca il corpo reale, concreto, della persona che è stata presa nella trappola?

C'è anzitutto il corpo inquisito. Specie negli anni cosiddetti di piombo delle grandi retate «antiterroristiche», bastava avere i jeans, i capelli lunghi o un tatuaggio per essere «segnato». Ma anche oggi — sebbene in modo meno plateale — l'adolescente «metallaro» corre forti rischi di capitare per lo meno sotto la classica richiesta di documenti perché ad abbigliamento «trasgressivo» si accompagna la risposta normalizzatrice della

polizia. Qui il segno della trasgressione non è più direttamente il corpo della strega — su cui l'inquisitore cercava il marchio del demonio — né quello del delinquente secondo il modello freniatico ottocentesco, che individuava nell'anomalia fisica lo stigma della degenerazione morale. Ora il segno della trasgressione è l'acconciatura, l'abbigliamento: dunque, il segno della moda, come simbolo di comunicazione sociale. Segno percepito, tradotto in risposta pratica, la sua essenza non viene teorizzata e interpretata come qualità di marchio indelebile: il suo messaggio viene però, nella pratica, coerentemente percepito e decodificato. Di fatto, la violenza del pestaggio e dell'incarcerazione si pratica assieme all'altra forma di violenza simbolica rappresentata dallo spogliare la persona dei segni della trasgressione (taglio dei capelli, cambio degli abiti, ecc.).

A questo punto, la pratica di occultamento è ormai iniziata, pronta a continuare per tutto l'iter giudiziario. Cancellati quasi due secoli di visibilità delle procedure, sembra riaffiorare il medioevo inquisitorio. Da più parti ormai si denuncia lo scandalo del giudizio che in pratica è già avvenuto fuori del processo, non solo attraverso il marchingegno della carcerazione preventiva: c'è anche un ritorno all'istruttoria segreta, all'assenza di difesa, all'esclusione del contraddittorio, alla logica della affermazione - imposizione della aprioristica «realtà» di una colpa. E la colpa si torna a ricercarla se non più nel corpo, nella psiche, nella intera persona di un soggetto, di cui non si investiga più lo specifico reato, ma di cui si stigmatizza tutta l'intera storia di vita. Gli arresti domiciliari sono stati negati a Giuliano Naria perché non abbastanza malato, e perché «socialmente pericoloso». Insomma, il revival inquisitorio ha messo in crisi il processo come momento di ricerca di verità. Non intendo certo difendere i vecchi processi per loro natura più luoghi simbolici che strumenti di verità, ma rilevare un cambiamento, che sembra connettersi alla crisi del



## Delitto e mentalità collettiva

cosiddetto stato di diritto e all'emergere concorrenziale di diversi poteri corporativi e di diversi gruppi di pressione.

E poiché di luoghi simbolici nessuno ne può fare a meno, altri ne sono sorti, in sostituzione del vecchio rapporto faccia a faccia tra giudice e imputato e pubblico. Ecco dunque che il ruolo dei mass media è diventato ormai insostituibile in tutte le fasi dell'avventura di chi si trova ad avere a che fare con la giustizia. Una volta arrestato, l'individuo diventa mostro da sbattere in prima pagina, e il suo corpo diventa protagonista. Ma suo malgrado: ed ecco il volto celato dalle mani incatenate e i tentativi di nascondere con la giacca. Anche qui gioco di segni, la comunicazione sociale — cioè l'imposizione veramente terroristica di un'immagine di devianza — avviene attraverso la circolazione di un'immagine-simbolo, che il proprietario reale non possiede come

immagine di sé, e in cui non si riconosce. Qui la divaricazione tra corpo e immagine è totale, è totalmente rispondente ai canoni comunicativi della società moderna, non solo per quanto riguarda il ricorso a un mezzo tecnico di comunicazione di massa, ma anche e soprattutto per un'utilizzazione strumentale dell'immagine, che rinvia a nuove forme di potere e di controllo.

Il distacco tra persona e immagine — elemento che certo non troviamo negli antichi rituali giudiziari di pubblica esibizione del reo — si caratterizza socialmente come una complessa partita tra rimozione e memoria. Da un lato, memoria dell'orrore suscitato dalla denuncia del crimine attraverso i mass media, immagine di devianza imposta e da mantenere nel tempo. Dall'altro, scomparsa sociale dell'individuo reale: scomparsa alla vita di relazione, ma anche — in casi purtroppo sempre più frequenti —

scomparsa reale dagli elenchi carcerari, giorni di vuoto di informazione, che neppure parenti e difensori riescono a colmare. Lui, di dentro, inizia quel doloroso percorso che è anche perdita della propria identità come perdita del proprio corpo e della propria memoria. Il tema romantico della perdita dell'ombra, che porta inesorabilmente alla morte, sembra quasi aver percorso con lucida chiarezza tutta la modernità del dramma doppiamente funesto del distacco tra il corpo e la sua immagine.

Ma ormai c'è anche un processo di moltiplicazione di interventi polizieschi e di imposizione di immagini che, per chi sta fuori, relega nell'indistinto perfino la memoria di un singolo volto.


Ricordiamo appena la faccia, insistentemente proposta, di Toni Negri, ma gli altri? Dai terroristi giù giù fino all'esercito di giovani camorristi e drogati che finiscono dentro? La

ressa di nomi e di facce — affollamento di immagini — produce nuovi effetti ideologici, nuovi e più generalizzati oblii.

Oggi sembra dunque che al foucaultiano «uomo astratto» si vada affiancando, quando addirittura non sovrapponendo, il nuovo «uomo-immagine».

Prodotto di nuovi linguaggi (media più carcere) e quindi di nuovi discorsi e pratiche di potere, l'uomo-immagine è soggetto a una doppia violenza, che si esercita in luoghi e secondo modi scissi l'uno dall'altro, ciascuno con la propria specificità. Non è un caso che il nostro immaginario si eserciti così poco su scene di vita all'interno del carcere.

Ed è proprio nell'isolamento clinicamente deprivato della sua immagine sociale che si consuma il dramma della massima solitudine, che può giungere fino al rifiuto di far vivere un corpo tanto mutilato.



# Le parole dell'etica

Un gesto di pace potrebbe essere, allora,  
soltanto un gesto puro, che non vuol dire nulla, che mostra l'inattività e la vacuità della mano.  
E tale è, in effetti, presso molti popoli, il gesto del saluto

di Giorgio Agamben

## Idea della giustizia

a Carlo Betocchi

Che cosa vuole il Dimenticato? Non memoria né conoscenza, ma giustizia. La giustizia, tuttavia, cui egli si affida, essendo giustizia non può portarlo al nome e alla coscienza, ma il suo rescritto implacabile si esercita solo, come punizione, sui dimentichi e sui carnefici — del Dimenticato non fa parola (la giustizia non è vendetta, non ha nulla da rivendicare). Né potrebbe farlo, senza tradire ciò che si è abbandonato nelle sue mani non per essere consegnato alla memoria e alla sua lingua, ma per restare immemorabile e senza nome. *La giustizia è, cioè, la tradizione del Dimenticato.* Più essenziale della trasmissione della memoria è, infatti per l'uomo, la trasmissione dell'oblio, la cui anonima catasta gli si accumula ogni giorno alle spalle, inconsumabile e senza riparo. Per ciascun uomo e, a maggior ragione, per ogni società, questo mucchio è così smisurato, che l'archivio più perfetto non potrebbe contenerne nemmeno una briciola (ogni tentativo di costruire la storia come tribunale della giustizia è, per questo, fallace).

Eppure esso è la sola eredità che ciascun uomo immancabilmente riceve. Nel sottrarsi dal dimenticato alla lingua dei segni e alla memoria, nasce, infatti, per l'uomo e unicamente per lui, la giustizia. Nasce non come un discorso da tacere o da divulgare, ma come una voce, non come un testamento autografo, ma come un gesto di annuncio o una vocazione. Non Logos, ma Dike è, in questo senso, la più antica tradizione umana (o piuttosto, essi sono in principio indistinguibili).

Il linguaggio come memoria storica cosciente è solo la nostra sopravvenuta disperazione di fronte alle difficoltà della tradizione. Credendo di trasmettersi una lingua, gli uomini si danno in verità voce l'un l'altro e, parlando, si consegnano senza remissione alla giustizia.

## Idea della pace

Da quando la riforma della liturgia ha reintrodotta nella messa il segno di pace scambiato fra i fedeli, ci si è accorti, non senza disagio, che questi candidamente ignoravano che cosa un tal segno potesse mai essere, e, poiché l'ignoravano, dopo qualche istante di perplessità ricorrevano all'unico gesto familiare e si davano senza troppa convinzione, la mano. Il loro gesto di pace era, cioè, quello stesso che, nelle contrattazioni dei mercati e delle fiere paesane, sancisce il raggiungimento dell'accordo.

Che il termine pace indicasse in origine un patto e una convenzione è scritto nel suo stesso etimo. Ma il termine che, per i latini indicava lo stato che da quel patto derivava non era *pax*, ma *otium*, le cui incerte corrispondenze nelle lingue indoeuropee convergono verso la sfera semantica del vuoto e dell'assenza di finalità. Un gesto di pace potrebbe essere, allora, soltanto un gesto puro, che non vuol dire nulla, che mostra l'inattività e la vacuità della mano. E tale è, in effetti, presso molti popoli, il gesto del saluto; ed è, forse, proprio perché la stretta di mano è, oggi, semplicemente un modo di salutarsi, che, chiamati dal sacerdote, i fedeli fanno inconsapevolmente ricorso a questo gesto incolore.

La verità è, però, che non c'è, non può esserci un segno di pace, perché vera pace sarebbe solo là dove tutti i segni fossero compiuti e smorzati. Ogni lotta fra gli uomini è, infatti, lotta per il riconoscimento e la pace che segue a tale lotta è soltanto una convenzione che istituisce i segni e le condizioni del mutuo, precario riconoscimento.

Una tale pace è sempre e solo pace delle nazioni e del diritto, finzione del riconoscimento di un'identità nel linguaggio, che proviene dalla guerra e finirà nella guerra.

Non il richiamarsi a segni e immagini garantiti, ma che non ci si possa riconoscere in alcun segno e in alcuna immagine: è questa la pace — o,

se si vuole, quella letizia che è più antica della pace e che una mirabile parabola francescana definisce come una dimora — notturna, paziente, spaesata — nel non riconoscimento. Essa è il cielo perfettamente vuoto dell'umanità, l'esposizione dell'inapparenza come unica patria degli uomini.

## Idea dell'epoca

L'aspetto più farisaico della menzogna implicita nel concetto di decadenza è la pedanteria con cui, nel momento stesso in cui si lamentano scarsità e declino e si registrano i presagi della fine, a ogni generazione si fa la conta dei nuovi talenti e si catalogano le nuove forme e le tendenze epocali nelle arti e nel pensiero.

In questo computo meschino, spesso in mala fede, va perduto proprio l'unico incomparabile titolo di nobiltà che il nostro tempo potrebbe legittimamente rivendicare rispetto al passato: *quello di non voler più essere un'epoca storica.* Se un tratto della nostra sensibilità merita, infatti, di sopravvivere, questo è il senso di impazienza e quasi di nausea che proviamo di fronte alla prospettiva che tutto ricominci daccapo, fosse pure nel migliore dei modi: davanti a nuove opere d'arte, ai nuovi segni del costume o della moda, quando, dopo averle allentate per un tempo, la tradizione riannoda le fila della propria scellerata, antichissima tessitura, c'è qualcosa in noi che, anche, eventualmente, ammirando, non può trattenerne un fremito di orrore.

Proprio questo, invece, va perduto nella cieca volontà del nostro tempo

di essere a ogni costo epoca, dovesse pur essere l'epoca dell'impossibilità di essere epoca: l'età del nichilismo, appunto. Concetti come quelli di post-moderno, di nuovo rinascimento, di umanità ultrametafisica, tradiscono il grano di progressismo nascosto in ogni pensiero della decadenza e, persino, nel nichilismo: l'essenziale è, in ogni caso, di non mancare la nuova epoca che è già arrivata o arriverà o, almeno, potrebbe arrivare e i cui segni è già dato decifrare intorno a noi. E nulla è più triste dello sberleffo con cui, nel generale sconforto, i più furbi derubano i propri simili delle loro stesse sofferenze, mostrando che queste sono soltanto i geroglifici, per essi provvisoriamente illeggibili, della nuova felicità epocale. D'altro canto, coloro che agitano semplicemente il fantasma della fine dell'umanità, non nascondono la nostalgia per tutto quello che, malgrado tutto, avrebbe potuto continuare così bene.

Come se al di là di questa alternativa non vi fosse l'unica possibilità propriamente umana e spirituale: quella di sopravvivere all'estinzione, di scavalcare la fine del tempo e delle epoche storiche non verso il futuro o il passato, ma verso il cuore stesso del tempo e della storia. La storia come noi la conosciamo non è stata, infatti, finora altro che il proprio incessante aggiornamento, e solo nel punto in cui la sua pulsazione si arresta c'è speranza di cogliere l'occasione in essa racchiusa, prima che sia tradita in un ulteriore invio storico-epocale.

Nel nostro ostinato darci tempo, noi smarriamo il senso di questo dono, così come nel nostro incessante prender parola è la ragione stessa del linguaggio che va perduta.

Per questo noi non vogliamo nuove opere d'arte o di pensiero, non desideriamo un'altra epoca della cultura e della società: quel che vogliamo è salvare l'opera e la società dalla loro erranza nella tradizione, afferrare il bene — indifferibile e non epocale — che era in esse contenuto. L'assunzione di questo compito sarebbe l'unica etica, l'unica politica all'altezza del momento.

## Reati di mafia e legislazione antiterrorismo

## Il lavoro dei detenuti

## Commisurazione della pena e prevenzione

di Maurizio Converso e Alessandro Iacoboni

È stata depositata la sentenza sull'attentato al consigliere istruttore Rocco Chinnici: è la prima volta che un assassino mafioso — punito con l'ergastolo per i fratelli Greco — riceve la qualificazione di «strage politica» ed è anche la prima volta che a reati di mafia viene applicata l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Si ha l'impressione che la corte d'assise di Caltanissetta abbia subordinato la qualificazione giuridica del fatto all'intento di avallare, sullo stesso terreno giudiziario la tesi — recentemente fatta propria da una qualificata cultura «di sinistra» — della mafia come contropotere concorrenziale ai poteri legali ed al sistema democratico. Secondo uno dei primi commentatori ci si troverebbe di fronte ad un paradigmatico esempio di uso «simbolico» dello strumento penale: in altri termini, la scelta dell'incriminazione viene fatta dipendere non tanto (o non soltanto) dall'esigenza di garantire una adeguata ed efficace risposta repressiva, quanto dallo sfruttamento della funzione di «messaggio» (anche in chiave politico-ideologica) non di rado connessa alla stessa applicazione della legge penale.

Se ne riceve una conferma considerando che, ove l'attentato fosse stato ricondotto alla fattispecie di strage comune, alla diversa qualificazione del fatto sarebbero conseguiti effetti penali altrettanto rigorosi: la pena dell'ergastolo è infatti prevista anche per la strage comune.

Del pari, la contestazione dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non ha comportato alcun aumento di pena poiché, soprattutto rispetto al delitto di strage politica, il riconoscimento dell'aggravante ha una funzione meramente simbolica, essendo applicabile ai soli reati punibili con pena diversa dall'ergastolo.

\* Corte di assise di Caltanissetta sentenza 24 luglio 1984, si può leggere ne «Il foro italiano», fascicolo di gennaio 1985, parte II, 10, con nota di Giovanni Fian-daca, «Strage mafiosa e giurisprudenza "sociologica"».

All'attenzione della Corte costituzionale sono state portate le questioni di costituzionalità della normativa: a) che consente che la mercede del detenuto lavorante venga fissata in misura inferiore fino a un terzo delle tariffe sindacali; b) che prevede detrazioni dalla remunerazione degli imputati e dei condannati detenuti; c) che, in materia di attribuzione della qualifica lavorativa, mercede, remunerazione, attività di tirocinio e di lavoro e di assicurazioni sociali, attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e degli internati.

I giudici di palazzo della Consulta non hanno esaminato nel merito le questioni, che sono state dichiarate inammissibili perché sollevate dal magistrato di sorveglianza in sede di reclami di detenuti in materia di lavoro. Tale procedimento, secondo la corte, non legittima il giudice a sollevare questione di costituzionalità. In passato analoga decisione era stata presa dalla corte con riferimento a provvedimento con il quale il ministro di grazia e giustizia aveva rifiutato di dare esecuzione ad un ordine di servizio che disponeva il pagamento della mercede ai detenuti nelle festività infrasettimanali.

\* Corte costituzionale sentenza 11 aprile 1984 n. 103, si può leggere ne «Il foro italiano» 1984, parte I, 1182, con nota illustrativa.

La prevenzione dei reati si attua in sede di concreta determinazione della pena? Le cronache riferiscono di un particolare rigorismo sanzionatorio motivato da presunte esigenze di prevenzione. Il giudizio sulla gravità del reato, alla quale va rapportata la misura concreta della pena, è influenzato dalla esigenza di una sanzione particolarmente severa e che abbia la funzione di «deterrente» contro il ripetersi di analoghi fenomeni criminali.


Sulla questione relativa alla rilevanza delle considerazioni di prevenzione dei reati in sede di concreta commisurazione della pena si registra, nelle più recenti opinioni dei giuristi, oltre che nella pratica quotidiana delle aule di giustizia, un contrasto tra due opposte posizioni.

Secondo la prima, la prevenzione generale non dovrebbe giocare alcun ruolo nel giudizio di determinazione della pena in concreto, ma dovrebbe operare solo a livello legislativo (in sede di fissazione del minimo della sanzione). A sostegno di questo orientamento si adducono principalmente i seguenti rilievi: 1) utilizzare la pena da applicare in concreto come «deter-

rente» per altri possibili autori di fatti criminosi significherebbe far rispondere un soggetto anche dei fatti che possono essere commessi da altri (verrebbe in tal modo violato il principio della personalità della responsabilità penale); 2) non sarebbe sufficientemente provata, sulla base di indagini empiriche, una correlazione negativa tra misura giudiziale della pena e tasso di criminalità; 3) il giudice non sarebbe in grado di conoscere le esigenze di prevenzione generale.

Alla stregua del secondo orientamento, tutte le componenti finalistiche della pena (retribuzione, prevenzione speciale e prevenzione generale) dovrebbero operare nell'adattamento della misura della pena al caso concreto. A giustificazione dell'assunto si osserva: 1) l'argomento che assume una pretesa violazione del principio della personalità della responsabilità penale, dovrebbe valere anche ad escludere che la prevenzione generale possa avere un ruolo nella determinazione della pena prevista dalla legge (ruolo pacificamente riconosciuto da tutti); 2) lo stato attuale delle indagini empiriche, se non è in grado di provare una correlazione inversa tra misura giudiziale della pena e tasso di criminalità, non sarebbe nemmeno in grado di smentirla; 3) l'argomento per il quale il giudice non è in grado di conoscere le esigenze di prevenzione generale, confonderebbe la conoscenza scientifica con la conoscenza intuitiva (quest'ultima, che potrebbe essere derivata dalle stesse esperienze della vita giudiziaria, sarebbe sufficiente ai fini del giudizio); 4) ammettere che la prevenzione generale giochi un ruolo in sede di determinazione della pena astratta e non in sede di commisurazione concreta, significherebbe spezzare la conformità tra programma legislativo e azione concreta del giudice che dovrebbe essere attuazione di quel programma.

\* Per ogni riferimento vedi la nota illustrativa ne «Il foro italiano» 1984, parte II, 410.



## novità JOVENE

### Per l'indipendenza della Magistratura e il rafforzamento della democrazia

**Poteri e giurisdizione**  
Atti del sesto congresso Nazionale di Magistratura democratica  
Presentazione di GUIDO NEPPI MODONA

**Mafia Partiti e Pubblica Amministrazione**  
Contributi del convegno organizzato a Caltanissetta nell'ottobre '83  
A cura di ROBERTO SCARPINATO

### Per la migliore conoscenza ed applicazione delle recenti riforme processuali

**L. F. Di Nanni  
G. Fusco  
G. Vacca**  
Custodia cautelare e modifiche della competenza penale  
Commento alle L. 397, 398, 400/1984 e 7/1985

Il giudizio civile innanzi al conciliatore e la competenza del pretore nella L. 399/1984

### Su una questione di scottante drammaticità

**R. Raimondi**  
I provvedimenti in tema di tossicodipendenza  
Presentazione di GIUSEPPE DI GENNARO  
Vice Segretario Generale dell'ONU

### Attualità giuridica

**B. Assumma**  
La sospensione condizionale della pena

**R. Corona**  
Convivenza intollerabile e separazione dei coniugi

**U. Dinacci**  
Il sistema penale tra garantismo e autoritarismo

**F. Giardina**  
La condizione giuridica del minore

**F. Lemme**  
La frode fiscale

**A. Marini**  
La clausola penale

**P. Pollice**  
Soggetto privato e ausilio finanziario pubblico

**O. T. Scozzafava**  
Gli interessi monetari

**C. Vardaro**  
Contrattazione collettiva e sistema giuridico

VIA MEZZOCANNONE 109  
NAPOLI - TEL. 081 206518-206575

## Cronache italiane

di Carla Mosca

Dopo la strage di Natale, il 1985 si apre con una rinnovata polemica sull'inefficienza e l'inattendibilità dei servizi segreti. Il socialista Rino Formica rincara la dose aggiungendo — senza tuttavia rivelare alcunché di inedito — che all'interno del Patto Atlantico essi contano poco o niente per via di protocolli riservati che li pongono, da sempre, in posizione subalterna. Il ministro repubblicano della Difesa, Spadolini, facendo finta che tutto questo non sia mai stato detto né scritto, chiede la testa di Formica e, almeno in senso stretto, la ottiene. Craxi infatti si precipita a dargli ragione sull'ilibatezza dei servizi, argomentando che Formica, per l'appunto, non sa quel che dice.

A Bologna intanto si moltiplicano gli identikit dell'attentatore. Dopo quello che illustra un volto maschile appena triangolare, segnato da occhiali qualunque e da una barba né corta né lunga, l'ultimo che viene diffuso può considerarsi unico nel suo genere: non mostra un volto, bensì la schiena. Che è quella di un uomo né alto né basso, in età fra i quindici ed i sessantacinque anni. Anche i magistrati che indagano sulla strage recriminano che i servizi non sono certo di aiuto, e questi — un caso senza precedenti — reagiscono con un proclama al paese che diramano per mezzo dell'agenzia ANSA. Vi si dichiarano «amareggiati», ma anche convinti che quanti li denigrano sono complici di chi mette le bombe. Il grido di dolore — ed anche il messaggio — arriva a destinazione: Craxi, Spadolini ed il ministro democristiano degli Interni, Scalfaro, si affrettano a garantirne ufficialmente la lealtà repubblicana.

Tuttavia, proprio negli stessi giorni, l'ex maggiore dell'esercito Antonio Giordano, agente del SISMI, viene arrestato dal giudice istruttore di Venezia, Carlo Mastelloni. L'accusa è quella di aver intralciato le indagini sul traffico internazionale di armi fra OLP e BR. Quella veneziana è un'inchiesta assai delicata, che per i nostri servizi si va rivelando molto imbarazzante. Lo sa bene il generale Nino Lugaresi ex capo del SISMI, destinatario di un avviso di reato per omissione di atti di ufficio mentre è di favoreggiamento aggravato l'accusa per il colonnello Stefano Giovanone, ex rappresentante dei servizi in Libano. Lo stesso reato gli viene poi contestato anche dal magistrato romano Giancarlo Armati che indaga sulla scomparsa in Libano del giornalista Toni e De Palo. Il colonnello Giovanone non sta bene in salute, è dimagrito venti chili e per questo gli vengono concessi gli ar-

resti domiciliari. Quelli da sempre negati a Giuliano Naria che otto anni di carcerazione preventiva hanno ridotto una larva: proprio all'inizio dell'anno i giudici di Trani lo condannano a diciassette anni e mezzo per aver partecipato alla rivolta nel carcere cinque anni orsono. La condanna gli fa perdere il beneficio del ricovero nel Policlinico di Parma. A Trani, dove è giunto in autoambulanza ed ha assistito al processo su una sedia a rotelle, lo si condanna sulla base di una sola testimonianza. È quella di una guardia che accusandolo — questo in aula appare chiarissimo — o ha mentito in istruttoria, o ha mentito in dibattimento. Mentre a Trani Naria riceve la condanna che azzerava le speranze degli arresti domiciliari, a Roma il Parlamento «assolve» l'ex ministro democristiano per il commercio con l'estero Gaetano Stamatì: lo scandalo da seicento miliardi ENI - Petromin viene dunque seppellito definitivamente, con 394 voti contro 359.

Quasi contemporaneamente il governo blocca l'entrata in vigore della legge che diminuisce i termini di carcerazione preventiva spostandone al 30 novembre la data di attuazione, e in tal modo «rubando» nove mesi ai detenuti in attesa di giudizio. Negli stessi giorni — è una notizia che la grande stampa neppure prende in considerazione — vengono rinviati a giudizio, per omicidio preterintenzionale, Felice Curcio e Luigi Lo Priore: sono i due carabinieri di Muro Lucano che nel maggio dell'anno scorso avevano assassinato a botte Gerardo Cerone, appena arrestato per non essersi fermato ad un posto di blocco. Una carcerazione «preventiva», la sua, durata poche ore. Chissà, se avesse avuto il tempo di «pentirsi» avrebbe avuto una sorte migliore. Come Carlo Fioroni, munito di un passaporto la cui falsità non ha turbato in alcun modo la Commissione Inquirente: il caso che riguarda il presidente del consiglio di allora, Spadolini, che quel passaporto fece concedere viene infatti archiviato. O come il pentito di Prima Linea Roberto Sandalo, che ora è in Kenia a spese dello Stato e, da lì, caracollando a bordo di un elefante rilascia interviste in cui pontifica di terrorismo e conferma diligentemente ciò che dice il governo: che, cioè, l'emergenza deve continuare ed è diventata euroemergenza.

## Recensioni

## Il tetto

di Liana Cellarino

Insolitamente folti per una rivista non specializzata i materiali sulla dissociazione e sulla soluzione politica che è «Il tetto» (a. XXI, sett.-dic. 1984) pubblica all'indomani del primo segnale di allarme sulla ripresa terroristica agitato dal Presidente del consiglio sul finire dell'estate: interviste, articoli e che si accompagnano ad un gruppo esteso di documenti già resi pubblici dai detenuti dissociati. La redazione sembra preoccupata di argomentare l'irreversibilità e il consolidamento del processo della dissociazione in base alla stessa diversità dei messaggi e delle testimonianze che propone ai lettori, alle coloriture politiche variamente sfumate, alla successione prima lineare, poi col tempo sventagliata dei momenti di riflessione sia nel carcere che tra gli interlocutori più sensibili (prevalentemente religiosi); di coglierne l'espansione ad arcipelago e le forme ormai diffuse e cronicizzate, ma anche gli aspetti ai quali il periodico cattolico napoletano è ovviamente sensibile, di processo concienzioso profondo. Metanoia è il termine, con richiami evangelici, qua e là suggerito, costantemente contrapposto al pentimento del pentitismo, anche attraverso una specifica postilla critica a una fluviante intervista rilasciata da monsignor Riboldi. Tra i frutti di questo processo però l'articolo di presentazione del materiale, a firma di F. S. Festa, ritiene di dover proporre alla discussione della sinistra soprattutto il «drammatico finale» di un documento assai esposto sul piano morale ma assolutamente laico come il già noto intervento elaborato dall'area omogenea di Rebibbia nell'aprile del 1984 sulla *Cultura del pentimento*.


Difficile distinguere tra i materiali noti o molto noti gli eventuali inediti. Si segnalano i documenti del dialogo con le chiese evangeliche, i documenti dell'area omogenea di Rebibbia *L'uovo del serpente e La cultura del pentimento. Etica e movimenti*, alcuni più recenti interventi più o meno informali dal carcere, articoli sul dialogo del carcere con interlocutori religiosi cattolici ed evangelici e l'intervento del magistrato Sergio Mattone su *Dissociazione e razionalizzazione del diritto*.

## Tossicodipendenze

R. Raimondi, *I provvedimenti in tema di tossicodipendenza. Dottrina e giurisprudenza dalla legge 685/1975 alla miniriforma della legge 398/1984 e agli ultimi orientamenti normativi*. Presentazione di Giuseppe Di Genaro, Jovene 1984.

In appendice i decreti e le circolari ministeriali e la recente sentenza della Corte costituzionale sull'argomento: e cioè la L. 685, 22 dicembre 1975, il DM 7 agosto 1980 (metadone e simili); circ. 74 del 24 settembre 1980 del Ministero della sanità; circ. 2732/5185 del 19 novembre 1980; circ. 27 del 23 giugno 1981 (ancora tutte e tre su metadone etc.); sentenza 158/1982 della Corte costituzionale. L'autore, magistrato di Cassazione, ha diretto la sezione specializzata per le tossicodipendenze del Tribunale di Napoli, e sul piano scientifico ha svolto corsi universitari ed è stato relatore al Convegno di Vico Equense del maggio 1984 «Interventi della magistratura e delle USL in tema di tossicodipendenza» ed è persuaso della natura processuale civile dei provvedimenti previsti dalla legge 685 (interventi di pretore e del tribunale, provvedimenti di urgenza).

Utile non solo agli addetti ai lavori, ma a chi sia sensibile al problema della coercibilità a curarsi del tossicodipendente e del cittadino.



# NOIDONNE VOGLIA DI CAMBIARE LA POLITICA LE IDEE LA VITA

# NO

8 marzo

*Quarant'anni  
e cerco lavoro*


*Quando  
un paese  
diventa verde*

*Le follie  
del cuore*

*Chiaroscuri  
di un processo  
ai neri*

*Quel  
piccolissimo  
oggetto  
di desiderio*

*Roma  
capoccia*



• marzo 1985 • n. 3 • mensile • anno 40 • spedizione in abbonamento postale gr. 3/70 •

L. 4.000

## DAL 1° MARZO IN EDICOLA

# Due lettere da spedire a te stesso alfabeta

*Mensile di informazione culturale*

Chi si abbona  
può avere, se vuole, la tessera Arcimedia:  
sconti per i cinema convenzionati, per manifestazioni varie  
e sull'acquisto di libri, computer eccetera.

Abbonamento per un anno (11 numeri) Lire 40.000.  
Inviare l'importo a Cooperativa Intrapresa  
Via Caposile 2, 20137 Milano  
Conto Corrente Postale 15431208

**Campagna abbonamenti 1985**

# arcimedia

**BUTTA IL TELECOMANDO**

All' **ARCIMEDIA** trovi:

Cineclub, scuole di cinema,  
teatro, mimo, musica contemporanea ed elettronica, fotografia, danza, grafica e fumetto, informatica... tutto ma proprio tutto il mondo della tua "creatività".

STUDIO ZEBRA ROMA



**....STASERA USCIAMO!**

La **TESSERA** dell' **ARCIMEDIA**  
ti da sconti: al cinema, a teatro,  
allo stadio, per acquisto  
libri, videoregistratori,  
computer ecc.

La tessera da diritto  
alle agevolazioni del-  
l' **ARCI** per lo Sport,  
l'ambiente, i giochi.

**FRA TUTTI I SOCI VERRÀ ESTRATTA UNA  
PEUGEOT 205 XL**

Dec. Min. n. 4/270045